Anno LII – N. 159 – Iscritto nel registro Stampa del Tribunale di Milano (n. 656 del 21 dicembre 2010) – Proprietario: Giunta Regionale della Lombardia – Sede Direzione e redazione: p.zza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano – Direttore resp.: Enrico Gasparini – Web Hosting: Aria S.p.a. - Redazione: tel. 02/6765 int. 4428 – 5748; e-mail: burl@regione.lombardia.it

Serie Ordinaria - Martedì 21 giugno 2022

Regione Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 13 giugno 2022 - n. XI/6488
Determinazioni relative alla strutture sanitarie private accreditate a contratto nel quadro delle norme nazionali che hanno disposto contributi a ristoro per l'emergenza COVID-19 – Esercizio 2021 . . . 2

Delibera Giunta regionale 13 giugno 2022 - n. XI/6491
Sostegno al mantenimento dell'alloggio in locazione sul libero mercato - anno 2022 . . . 15

Delibera Giunta regionale 13 giugno 2022 - n. XI/6492
Interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare delle ALER lombarde: approvazione della ricognizione di cui alla d.g.r. n. XI/5727 del 15 dicembre 2021 e del riparto delle risorse alle ALER per il sostegno finanziario a copertura dei costi non ammissibili dall'agevolazione statale «Superbonus 110%» (l. 17 luglio 2020, n. 77) . . . 23

Delibera Giunta regionale 13 giugno 2022 - n. XI/6507
Piano Lombardia l.r. 9/2020 - Incremento della dotazione finanziaria del bando «Interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana» (approvato con il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 245) di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. XI/3944 del 30 novembre 2020 e n. XI/6045 del 1 marzo 2022. . . . 27

Delibera Giunta regionale 13 giugno 2022 - n. XI/6508
Presa d'atto degli esiti della conferenza programmatica (art. 68 d.lgs. 152/2006) ed espressione del parere di Regione Lombardia sul progetto di variante agli articoli 1 e 18 delle norme di attuazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI) . . . 29

D) ATTI DIRIGENZIALI
Giunta regionale

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

Decreto dirigente unità organizzativa 16 giugno 2022 - n. 8536
Proroga dei termini di chiusura dell'avviso approvato con dduo n. 5854 del 3 maggio 2022 «Attuazione d.g.r. n. 6256/2022. Avviso per il finanziamento dei progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici o strutture aperte al pubblico - Anno 2022» . . . 58

D.G. Istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione

Decreto dirigente struttura 14 giugno 2022 - n. 8370
Proroga del termine di chiusura dell'avviso di cui al d.d.s. 16981 del 3 dicembre 2021 per la realizzazione di un'offerta formativa in apprendistato per l'alta formazione e la ricerca ai sensi dell'art. 45 d.lgs. 81/2015 . . . 59

D.G. Sviluppo economico

Decreto dirigente unità organizzativa 15 giugno 2022 - n. 8487
Bando «Archè 2020 – Misura di sostegno alle start up lombarde (mpmi e professionisti) in risposta all'emergenza COVID 19» approvato con decreto n. 9680 del 7 agosto 2020». Rideterminazione del contributo concesso all'impresa Artiness s.r.l. per il progetto id 2339805 e contestuale autorizzazione a Finlombarda s.p.a all'erogazione dell'importo di € 72.796,39 in esito all'istruttoria della rendicontazione presentata dall'impresa beneficiaria . . . 61

Decreto dirigente unità organizzativa 15 giugno 2022 - n. 8507
2014IT16RFOP012 – Saldo – POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario III - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese - Azione III.3.B.1.2: creazione di occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri finalizzati ad attrarre investimenti e a promuovere accordi commerciali e altre iniziative attive di informazione e promozione rivolte a potenziali investitori esteri - Liquidazione con rideterminazione del contributo di € 9.036,79 all'impresa artesilva srl per la realizzazione del progetto id 2960860 – Contestuale economia di € 963,21 - CUP E21B21004560004 a valere sul bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle pmi alle fiere internazionali in Lombardia . . . 66

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 13 giugno 2022 - n. XI/6488
Determinazioni relative alla strutture sanitarie private accreditate a contratto nel quadro delle norme nazionali che hanno disposto contributi a ristoro per l'emergenza COVID-19 – Esercizio 2021

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il contenuto dell'art. 4 del d.l. 34/2020 (c.d. «Decreto Rilancio»), convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77 e s.m.i., che prevedeva per l'anno 2020:

- al comma 5 «Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020, le quali sospendano le attività ordinarie anche in conseguenza dell'applicazione delle misure previste dall'articolo 5- sexies, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione a titolo di acconto, su base mensile, e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori privati, fino a un massimo del 90 per cento del volume di attività riconosciuto nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per il 2020»;
- al comma 5bis «le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020 fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8- quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno 2020, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo una tantum legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020. Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del budget assegnato per l'anno 2020, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2020, come rendicontato dalla medesima struttura interessata»;

Rilevato che l'art. 1 comma 495 legge 30 dicembre 2020, n. 178 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»)» ha previsto per l'anno 2021 che: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2021 fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno 2021, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2021 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo una tantum legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2021. Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del budget assegnato per l'anno 2021, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2021, come rendicontato dalla medesima struttura interessata»;

Richiamate, in quanto applicabili anche per l'anno 2021, le note inviate dalla Direzione Generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute ai Direttori Generali della sanità delle Regioni:

- prot. 4429-26/02/2021-DGPR0GS-MDS-P, in merito alle Modalità di applicazione articolo 4, comma 5 bis del decreto legge n. 34/2020, sotto il profilo del termine «sospensione», in particolare chiarendo se la sospensione delle attività debba ricondursi tanto alle ordinanze regionali che hanno «direttamente» circoscritto le tipologie di prestazioni erogabili, quanto i provvedimenti che hanno «indirettamente» limitato l'attività delle strutture attraverso l'obbligo di adottare misure volte a contenere la diffusione del virus;
- prot. 6393-23/03/2021-DGPROGS-MDS-P, che fornisce ulteriori indicazioni in tema agli atti utili alla definizione del periodo di sospensione, tra cui la circolare n. 2619 del 29 febbraio 2020 recante «Linee di indirizzo assistenziali del paziente critico affetto da COVID-19»;

Preso atto del richiamo, presente nell'art. 1 comma 495 Legge 30 dicembre 2020, n. 178, di dare applicazione al riconoscimento dei ristori, «ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale»;

Richiamata la d.g.r. n. XI/5123 del 2 agosto 2021 con la quale si prevedono, per l'anno 2020, le determinazioni circa il contributo a ristoro nei confronti delle strutture sanitarie private accreditate a contratto, ai sensi del d.l. n. 34/2020;

Vista la nota prot. n. G1.2021.0052913 del 31 agosto 2021, con la quale è stato istituito un Gruppo di lavoro regionale, che ha elaborato le modalità applicative per dare coerente attuazione alla citata d.g.r. n. XI/5123 del 02 agosto 2021;

Viste le successive note prot. n. G1.2021.0059821 del 13 ottobre 2021, prot. n. G1.2021.0061594 del 27 ottobre 2021 e prot. n. G1.2021.0065670 del 25 novembre 2021, relative alle modalità di applicazione della d.g.r. n. XI/5123/2021;

Vista la d.g.r. n. XI/5340 del 04 ottobre 2021, ad oggetto: «Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del SSR per l'esercizio 2021 con particolare riferimento alla rete delle unità di offerta sociosanitarie territoriali», e in particolare l'Allegato 3) - Procedimento per l'attuazione del comma 495 della legge 178 del 2020 «Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

Rilevato, in quanto applicabile anche per l'anno 2021, che nella nota prot. 4429-26/02/2021-DGPR0GS-MDS-P viene specificato che:

- in considerazione della ratio della norma in oggetto, si ritiene che l'impatto derivante dalla sospensione delle attività ordinarie, qualora in assenza di specifici provvedimenti regionali/provinciali, possa derivare anche solo dalle Linee di indirizzo emanate a livello nazionale, in considerazione delle delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il ristoro dei costi fissi fino al 90% del budget assegnato e sottoscritto costituisce un limite massimo, per cui alle strutture dovrà essere riconosciuta la sola percentuale del budget risultante dalla somma tra la produzione 2020 erogata (al netto dei controlli di appropriatezza) entro budget e i costi fissi sostenuti e rendicontati per il periodo di sospensione delle attività;
- una volta definito l'importo spettante alla struttura sulla base della produzione resa, rendicontata e verificata, nonché sulla base della rendicontazione dei soli costi fissi correlati al periodo di sospensione delle attività a ristoro dei quali potrà essere riconosciuto un contributo «una tantum» nei limiti e nelle modalità sopra descritti, le regioni e le province autonome potranno, operare i dovuti conguagli rispetto agli acconti erogati;

Stabilito di prevedere, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 495 Legge 30 dicembre 2020, n. 178, in tema di ristori, con riferimento alle strutture sanitarie private accreditate e a contratto e per le linee di produzione non già ricomprese nella d.g.r. XI/5340/2021 (prestazioni di psichiatria e neuropsichiatria infantile), che:

- rientrano nel campo di applicazione del contributo concesso una tantum sull'esercizio 2021 le strutture sanitarie private accreditate e a contratto con scheda di budget, in considerazione degli effetti prodotti dall'applicazione nel corso del 2021 delle regole assunte a livello nazionale e regionale di prevenzione e controllo COVID correlate sul modello ordinario di gestione assistenziale, in funzione della tutela delle persone in carico e degli operatori;

- il contributo è concesso nell'ipotesi in cui il valore complessivo della produzione a budget erogata e valorizzata sul 2021, calcolata tenendo conto degli effetti derivanti dall'incremento tariffario per ricovero e cura disposto dalle d.g.r. n. XI/3518, n. XI/3915 e n. XI/4049/2020, è inferiore al 90% del valore del corrispondente budget di produzione assegnato e sottoscritto ed il cui riconoscimento è possibile fino al tetto massimo del 90% di tale budget;
- nel caso in cui non tutti i setting di produzione siano inferiori al 90% del budget è possibile procedere alla valutazione della quota di ristori sulle singole linee produttive; tuttavia in tale fattispecie la struttura sanitaria privata accreditata e a contratto deve obbligatoriamente produrre una specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che i costi fissi, con specifico riferimento ai costi relativi al personale, dedicati al setting per il quale si chiede il ristoro non hanno subito una riallocazione a favore dell'erogazione di altri setting assistenziali diversi;
- le strutture che hanno erogato prestazioni a favore dei pazienti Covid devono obbligatoriamente produrre una specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che i costi fissi, con specifico riferimento ai costi relativi al personale, dedicati al setting per il quale si chiede il ristoro non hanno subito una riallocazione a favore dell'erogazione di prestazioni a pazienti affetti da COVID-19;
- il contributo è pari alla differenza tra il valore complessivo della produzione e quello corrispondente al totale dei costi fissi riferiti alla struttura sanitaria privata accreditata e a contratto, non coperti da altri contributi ordinari e straordinari per il periodo gennaio/dicembre 2021, dichiarati agli atti istruttori dall'Ente gestore che ne fa richiesta mediante presentazione dello schema tipo riportato nell'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che non ricadono nelle fattispecie previste ai due punti precedenti;
- il contributo è previsto con esclusivo riferimento all'esercizio 2021;

Ritenuto di approvare l'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai fini della gestione istruttoria da parte delle ATS del procedimento diretto al riconoscimento del contributo previsto a titolo una tantum sull'esercizio 2021 dalla norma dell'art. 4 del d.l. 34/2020 convertito nella legge 77/2020 e s.m.i., legato all'emergenza COVID ed erogato a ristoro dei soli costi fissi;

Stabilito di ritenere che il periodo rilevante ai fini della valutazione delle richieste di ristoro ai sensi dell'art. 1 comma 495 Legge 30 dicembre 2020, n. 178 da parte degli erogatori sanitari privati accreditati e a contratto, tenuto conto delle suddette linee di indirizzo e dei provvedimenti regionali assunti nel corso del 2021, decorre dal 1° gennaio 2021 a tutto il 31 dicembre 2021;

Ritenuto di istituire un Gruppo di lavoro regionale, che provveda all'elaborazione delle modalità applicative del presente provvedimento, e in particolare:

- dare coerente attuazione, in relazione ai contributi a ristoro 2021, alla maggiorazione tariffaria dei ricoveri per pazienti COVID positivi, previsto dal d.l. 34/2020, e definito con Decreto 12 agosto 2021, ad oggetto: «Remunerazione di una funzione assistenziale e di un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19», pubblicato in G.U. serie generale n. 276 del 19 novembre 2021;
- adeguare, eventualmente, la modulistica relativa allo «Schema per la presentazione della domanda di concessione del contributo di cui all'art. 1 comma 495 legge 30 dicembre 2020, n. 178»,
- integrare, eventualmente, la domanda di concessione di contributo con ulteriore documentazione (ad es. parere dell'organo di controllo, prospetti di riconciliazione e calcolo, bilancio d'esercizio approvato, specifiche relazioni e note metodologiche, ecc.);
- definire le tempistiche di trasmissione delle domande di concessione di contributo;

Ritenuto che la documentazione predisposta dal Gruppo di lavoro regionale sia trasmessa a tutti i soggetti interessati con specifica nota della Direzione Generale Welfare;

Dato atto che il costo del personale è considerato, nell'allegato 1) un costo fisso, e che il personale in fase emergenziale ha subito una riallocazione dinamica, legata alla riduzione di alcune attività (anche a seguito delle sospensioni che sono uno dei presupposti alla base del riconoscimento dei ristori oggetto del presente atto) a favore dell'erogazione di altre, anche di setting assistenziali diversi;

Richiamati gli atti regionali che a partire dal 2020 hanno avuto riflessi economici sulla macroarea ricovero e specialistica ambulatoriale:

- d.g.r. XI/2906 del 08 marzo 2020 e d.g.r. n. XI/2984 del 23 marzo 2020 che hanno previsto, in applicazione alle indicazioni del d.l. 18/2020, il coinvolgimento delle strutture private accreditate, anche se non a contratto, nelle attività di erogazione di ricovero e cura, previa sottoscrizione di specifici contratti di scopo;
- d.g.r. XI/3681 del 15 ottobre 2020 che ha previsto l'attivazione temporanea di posti di cure sub-acute e degenze di comunità per il periodo ottobre 2020 – maggio 2021 al fine di gestire i pazienti COVID positivi paucisintomatici o asintomatici, prevedendo che lo stanziamento complessivo (€ 28 mln di cui € 10 mln a valere per l'esercizio 2020) venga finanziato nell'ambito della macro-area dei ricoveri;
- d.g.r. XI/3132 del 12 maggio 2020, d.g.r. XI/3530 del 5 agosto 2020, d.g.r. XI/3778 del 03 novembre 2020 e d.g.r. XI/3954 del 30 novembre 2020 che hanno introdotto e regolamentato l'erogazione di prestazioni di laboratorio legate alla gestione dell'epidemia (tampone molecolare, test sierologico, tampone antigenico rapido) per i quali è stato previsto che la produzione trova copertura all'interno della macroarea di ricovero e specialistica ambulatoriale;

Dato atto che i criteri di definizione dei budget secondo quanto indicato dalla d.g.r. XI/4773/2021 (prestazioni erogate a favore dei pazienti a prescindere dalla residenza per attività di ricovero, sub-acuti e ambulatoriale) fissa il valore su cui calcolare la massima percentuale di ristori;

Preso atto che il richiamo «ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio Sanitario Regionale» prevede che la copertura economica dei ristori avvenga con le risorse del riparto del Fondo Sanitario Regionale.

Dato atto che il presente provvedimento prevede la spesa massima complessiva di Euro 65.000.000,00 assicurata dalle disponibilità del Fondo Sanitario 2021 accantonate nella GSA in sede di IV° CET 2021 alla voce «Altri accantonamenti» e impegnate nella contabilità finanziaria a favore della GSA al capitolo 8374 e in attesa di rimodulazione ai sensi dell'art. 1 – comma 21 della l.r. 43/2017;

Stabilito di demandare a successivi atti della DG Welfare l'attuazione operativa, e l'assegnazione alle ATS delle necessarie risorse;

Stabilito che il presente provvedimento è soggetto alla materia di trasparenza ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33;

Stabilito di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it e di trasmettere lo stesso alle ATS;

Viste altresì:

- la l.r. n. 34/78 e s.m.i., nonché il regolamento di contabilità e la l.r. di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in oggetto;
- la l.r. n. 20/08 nonché i provvedimenti organizzativi dell'XI legislatura;
- la l.r. 30 dicembre 2009 n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- la l.r. 30 dicembre 2019, n. 24 «Legge di stabilità 2020 – 2022»;
- la l.r. 30 dicembre 2019, n. 26 «Bilancio di previsione 2020 – 2022» e s.m.i.;
- la d.g.r. XI/2672 del 16 dicembre 2019 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l'esercizio 2020» e s.m.i.;

Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prevedere, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 495 legge 30 dicembre 2020, n. 178, in tema di ristori, con riferimento alle strutture sanitarie private accreditate e a contratto e per le linee di produzione non già ricomprese nella d.g.r. XI/5340/2021 (prestazioni di psichiatria e neuropsichiatria infantile), che:

- rientrano nel campo di applicazione del contributo concesso una tantum sull'esercizio 2021 le strutture sanitarie

private accreditate e a contratto con scheda di budget, in considerazione degli effetti prodotti dall'applicazione nel corso del 2021 delle regole assunte a livello nazionale e regionale di prevenzione e controllo Covid correlate sul modello ordinario di gestione assistenziale, in funzione della tutela delle persone in carico e degli operatori;

- il contributo è concesso nell'ipotesi in cui il valore complessivo della produzione a budget erogata e valorizzata sul 2021, calcolata tenendo conto degli effetti derivanti dall'incremento tariffario per ricovero e cura disposto dalle d.g.r. n. XI/3518, n. XI/3915 e n. XI/4049/2020, è inferiore al 90% del valore del corrispondente budget di produzione assegnato e sottoscritto ed il cui riconoscimento è possibile fino al tetto massimo del 90% di tale budget;
- nel caso in cui non tutti i setting di produzione siano inferiori al 90% del budget è possibile procedere alla valutazione della quota di ristori sulle singole linee produttive; tuttavia in tale fattispecie la struttura sanitaria privata accreditata e a contratto deve obbligatoriamente produrre una specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che i costi fissi, con specifico riferimento ai costi relativi al personale, dedicati al setting per il quale si chiede il ristoro non hanno subito una riallocazione a favore dell'erogazione di altri setting assistenziali diversi;
- le strutture che hanno erogato prestazioni a favore dei pazienti Covid devono obbligatoriamente produrre una specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che i costi fissi, con specifico riferimento ai costi relativi al personale, dedicati al setting per il quale si chiede il ristoro non hanno subito una riallocazione a favore dell'erogazione di prestazioni a pazienti affetti da COVID-19;
- il contributo è pari alla differenza tra il valore complessivo della produzione e quello corrispondente al totale dei costi fissi riferiti alla struttura sanitaria privata accreditata e a contratto, non coperti da altri contributi ordinari e straordinari per il periodo gennaio/dicembre 2021, dichiarati agli atti istruttori dall'Ente gestore che ne fa richiesta mediante presentazione dello schema tipo riportato nell'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che non ricadono nelle fattispecie previste ai due punti precedenti;
- il contributo è previsto con esclusivo riferimento all'esercizio 2021;

2. di approvare l'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai fini della gestione istruttoria da parte delle ATS del procedimento diretto al riconoscimento del contributo previsto a titolo una tantum sull'esercizio 2021 dalla norma dell'art. 4 del D.L. 34/2020 convertito nella legge 77/2020 e s.m.i., legato all'emergenza Covid ed erogato a ristoro dei soli costi fissi;

3. di prevedere l'istituzione di un Gruppo di lavoro regionale, presso la DG Welfare, che provveda all'elaborazione delle modalità applicative del presente provvedimento, e in particolare:

- dare coerente attuazione, in relazione ai contributi a ristoro 2021, alla maggiorazione tariffaria dei ricoveri per pazienti COVID positivi, previsto dal d.l. 34/2020, e definito con decreto 12 agosto 2021, ad oggetto: «Remunerazione di una funzione assistenziale e di un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19», pubblicato in G.U. serie generale n. 276 del 19 novembre 2021;
- adeguare, eventualmente, la modulistica relativa allo «Schema per la presentazione della domanda di concessione del contributo di cui all'art. 1 comma 495 legge 30 dicembre 2020, n. 178»,
- integrare, eventualmente, la domanda di concessione di contributo con ulteriore documentazione (ad es. parere dell'organo di controllo, prospetti di riconciliazione e calcolo, bilancio d'esercizio approvato, specifiche relazioni e note metodologiche, ecc.);
- definire le tempistiche di trasmissione delle domande di concessione di contributo;

4. di prevedere che la documentazione predisposta dal Gruppo di lavoro regionale, di cui al punto 3), sia trasmessa a tutti i soggetti interessati con specifica nota della Direzione Generale Welfare;

5. di dare atto che il presente provvedimento prevede la spesa massima complessiva di Euro 65.000.000,00 assicurata dalle disponibilità del Fondo Sanitario 2021 accantonate nella GSA in sede di IV' CET 2021 alla voce «Altri accantonamenti» e impegnate nella contabilità finanziaria a favore della GSA al capitolo 8374 e in attesa di rimodulazione ai sensi dell'art. 1 – comma 21 della l.r. 43/2017;

6. di demandare a successivi atti della DG Welfare l'attuazione operativa, e l'assegnazione alle ATS delle necessarie risorse;

7. di stabilire che il presente provvedimento è soggetto alla materia di trasparenza ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33;

8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it e di trasmettere lo stesso alle ATS.

Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———

ALLEGATO 1)

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 495 LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178 – CONCESSO A TITOLO DI RISTORO UNA TANTUM SULL'ESERCIZIO 2021 A FRONTE DELL'EMERGENZA COVID

1. STRUTTURE RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO IN OGGETTO

In considerazione dei provvedimenti che nel corso del 2021, nel quadro dell'emergenza pandemica da SARS-Covid 19, a livello nazionale e regionale hanno limitato l'attività della rete delle strutture attraverso l'obbligo di adottare specifiche misure volte a contenere la diffusione del virus a tutela delle persone in carico e degli operatori, rientrano nel campo di applicazione del contributo *una tantum* sull'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 1 comma 495 Legge 30 dicembre 2020, n. 178 le strutture sanitarie private, accreditate e a contratto con budget assegnato e contratto 2021 sottoscritto, (ivi comprese le ipotesi di erogatori privati accreditati e a contratto titolari di budget collegato a progetti sperimentali approvati nel quadro della programmazione regionale), relative alle seguenti tipologie:

- **RICOVERO E CURA PER ACUTI E DI RIABILITAZIONE OSPEDALIERA**
- **PRESTAZIONI DI CURE SUB-ACUTE**
- **PRESTAZIONI AMBULATORIALI, COMPRESE LE PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO, LE PRESTAZIONI DI LABORATORIO E DI MEDICINA DELLO SPORT;**
- **"NUOVE RETI SANITARIE" (pneumologiche e cardiologiche);**
- **"SPERIMENTAZIONI ORGANIZZATIVE" SPECIFICHE OGGETTO DI CONTRATTUALIZZAZIONE.**

Sono esclusi i livelli erogativi già oggetto della DGR XI/5340/2021 e le prestazioni non oggetto di specifico contratto (quali ad esempio cure termali o i farmaci a distribuzione ospedaliera di File F).

2. PERIODO DI RIFERIMENTO PER APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO IN OGGETTO

Si individua il periodo rilevante ai fini della valutazione delle richieste di ristoro da parte degli erogatori sanitari privati accreditati e a contratto:

dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021

tenuto conto delle linee di indirizzo del Ministero della salute e dei provvedimenti regionali assunti nel corso del 2020 e del 2021, che hanno "direttamente" circoscritto le tipologie di prestazioni erogabili, quanto i provvedimenti che hanno

"indirettamente" limitato l'attività delle strutture attraverso l'obbligo di adottare misure volte a contenere la diffusione del virus.

3. DEFINIZIONE DEL VALORE COMPLESSIVO DEI BUDGET E DELLA PRODUZIONE 2021

Rilevato che, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 495, Legge 30 dicembre 2020, n. 178

MASSIMO RISTORO EROGABILE = ∑ 90% BUDGET (annuo) – ∑ VALORE DELLA PRODUZIONE (annuo)

è necessario definire il valore della produzione oggetto del presente provvedimento. In particolare, sono oggetto di valorizzazione:

- **VALORE DEI RICOVERI PER ACUTI E DI RIABILITAZIONE OSPEDALIERA**
- **VALORE DELLE ATTIVITA' DI CURE SUB-ACUTE**
- **VALORE DELLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI, COMPRESE LE PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO, LE PRESTAZIONI DI LABORATORIO E DI MEDICINA DELLO SPORT;**
- **"NUOVE RETI SANITARIE" (pneumologiche e cardiologiche)*;**
- **"SPERIMENTAZIONI ORGANIZZATIVE" SPECIFICHE OGGETTO DI CONTRATTUALIZZAZIONE.**

* per le nuove reti sanitarie: minor valore tra BUDGET 2021 e PRODUZIONE MASSIMA ANNUALE CONSIDERATA NEL TRIENNIO 2017-2019

NOTA BENE
Nel caso in cui non tutti i *setting* di produzione siano inferiori al 90% del budget è possibile procedere alla valutazione della quota di ristori delle singole linee produttive; tuttavia in tale fattispecie deve essere obbligatoriamente prodotta una specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che i costi fissi, con specifico riferimento ai costi relativi al personale, dedicati al *setting* per il quale si chiede il ristoro NON hanno subito una riallocazione a favore dell'erogazione di altri *setting* assistenziali diversi.

Ricovero e cura

Nel valore della produzione per ricovero e cura, in analogia al calcolo del finanziato in budget, è incluso il valore del rimborso aggiuntivo per protesi. Non sono invece parte del calcolo il riconoscimento previsto a titolo di maggiorazione tariffaria ex Legge 7.

Come previsto dal contratto siglato in applicazione alla DGR n. XI/4773/2021, oggetto del contratto sono i ricoveri a prescindere dalla residenza del paziente; in analogia la produzione da confrontare nella definizione dell'eventuale accesso ai ristori è pari al valore dei ricoveri, comprensivi di rimborso protesi ed al netto di eventuali recuperi NOC e degli abbattimenti previsti nelle regole, erogati a prescindere dalla residenza

del paziente.

Cure sub-acute

Come previsto dal contratto siglato in applicazione alla DGR n. XI/4773/2021, oggetto del contratto per cure sub-acute è definito a prescindere dalla residenza del paziente; in analogia la produzione da confrontare nella definizione dell'eventuale accesso ai ristori è pari al valore della produzione (cure sub-acute, degenze di comunità e degenze di sorveglianza) erogate a prescindere dalla residenza del paziente, al netto di eventuali recuperi NOC e degli abbattimenti previsti nelle regole.

Prestazioni ambulatoriali

Nel valore della produzione per prestazioni ambulatoriali sono computate le prestazioni ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di pronto soccorso non seguito da ricovero, produzione di BIC e MAC nonché di medicina dello sport, incluse le prestazioni di screening erogate per campagne organizzate da ATS, e la diagnostica COVID-19.

Come previsto dal contratto siglato in applicazione alla DGR n. XI/4773/2021, oggetto del contratto sono tutte le prestazioni a prescindere dalla residenza del paziente; in analogia la produzione da confrontare nella definizione dell'eventuale accesso ai ristori è pari al valore delle prestazioni erogate a prescindere dalla residenza del paziente, al netto della compartecipazione alla spesa, della riduzione prevista dalla DGR n. IX/937/2010 e s.m.i. per prestazioni ambulatoriali e di laboratorio, di eventuali recuperi NOC e degli abbattimenti previsti dalle regole.

Nuove reti sanitarie

Dato atto che questa tipologia di prestazioni non ha fatto rilevare, nel tempo ed in modo continuativo, il completo utilizzo del budget stanziato da parte di alcune strutture, e dando atto che le regole hanno sempre storicizzato il budget iniziale e non hanno previsto sistemi di riduzione per le risorse non utilizzate, si ritiene di definire un principio diverso nella individuazione del livello massimo a cui confrontare la produzione per la definizione del potenziale ristoro.

In particolare, si definirà il valore di riferimento quale 90% del minor valore tra BUDGET e PRODUZIONE MASSIMA ANNUALE CONSIDERATA NEL TRIENNIO PRECEDENTE (2017-2019). Questo al fine di garantire che non vengano ristorate attività mai effettivamente erogate (e per le quali risulta evidente non ci siano state, nel periodo pre-COVID, strutturazioni di costi fissi).

Come previsto dall'addendum contrattuale siglato per l'anno 2021, oggetto del contratto sono le attività erogate a favore di residenti lombardi; in analogia la produzione da confrontare nella definizione dell'eventuale accesso ai ristori è pari al valore dei percorsi erogati per residenti lombardi, al netto di eventuali recuperi NOC.

"Sperimentazioni organizzative" oggetto di specifico contratto

Sarà oggetto di valutazione singola, in capo all'ATS territorialmente competente, la gestione delle "sperimentazioni organizzative" che nel tempo sono state attivate sul territorio regionale (es. STAR, ecc.), tenendo conto anche dell'eventuale rallentamento e/o blocco delle attività e riconversione della capacità erogativa finalizzata alla collaborazione nella gestione dell'emergenza pandemica.

4. PRESENTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEL LIVELLO DI COSTI FISSI

L'erogatore può presentare alla ATS territorialmente competente, entro la scadenza che verrà comunicata, l'autocertificazione dei propri **costi fissi complessivi** (somma dei costi fissi secondo le voci riportate nella tabella) **relativi al periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021,** finalizzata alla domanda di riconoscimento del ristoro, secondo lo schema per l'esposizione dei costi fissi sostenuti nel periodo marzo/dicembre 2020, autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/2000, non già coperti da altri ricavi/contributi ordinari o straordinari di periodo.

5. LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL CONTRIBUTO OGGETTO DI CONCESSIONE DA PARTE DELLA ATS DI UBICAZIONE DELLE STRUTTURE E ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

L'ATS provvederà al ricevimento delle domande di ristoro di cui all'art. 1 comma 495 legge 30 dicembre 2020, n. 178, e verificata la stessa in termini di effettivo e corretto utilizzo degli schemi tipo definiti nel presente allegato e di completezza nella compilazione dei dati richiesti negli schemi, provvederà a trasmettere, secondo modalità e tempistiche che verranno fornite successivamente, alla Direzione Generale Welfare gli importi dei costi fissi dichiarati dalle strutture sanitarie private accreditate a contratto.

La Direzione Generale Welfare, a seguito della definizione del valore di produzione definitiva, fornirà alle ATS, per successiva verifica, i dati utili al calcolo dei ristori (budget, produzione, costi comunicati dalle ATS), così da permettere alle ATS l'adozione di propri provvedimenti di concessione dei contributi a ristoro di cui all'art. 1 comma 495 legge 30 dicembre 2020, n. 178.

6. GRUPPO DI LAVORO REGIONALE

Si prevede l'istituzione di un Gruppo di lavoro regionale, presso la DG Welfare, che provveda all'elaborazione delle modalità applicative del presente provvedimento, e in particolare:

- dare coerente attuazione, in relazione ai contributi a ristoro 2021, alla maggiorazione tariffaria dei ricoveri per pazienti COVID positivi, previsto dal DL 34/2020, e definito con Decreto 12 agosto 2021, ad oggetto: "Remunerazione di una funzione assistenziale e di un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti

da COVID-19", pubblicato in G.U. serie generale n. 276 del 19 novembre 2021;

- adeguare, eventualmente, la modulistica relativa allo "Schema per la presentazione della domanda di concessione del contributo di cui all'art. 1 comma 495 legge 30 dicembre 2020, n. 178",

- integrare, eventualmente, la domanda di concessione di contributo con ulteriore documentazione (ad es. parere dell'organo di controllo, prospetti di riconciliazione e calcolo, bilancio d'esercizio approvato, specifiche relazioni e note metodologiche, ecc.);

- definire le tempistiche di trasmissione delle domande di concessione di contributo.

Schema per la presentazione della domanda di concessione del contributo di cui all'art. 1 comma 495 legge 30 dicembre 2020, n. 178, a favore delle tipologie di Erogatori sociosanitarie elencate al paragrafo 1) dell'allegato 1) alla DGR di approvazione del presente schema tipo di domanda, riconosciuto una tantum per l'anno 2021 e non storicizzabile per gli esercizi successivi.

DOMANDA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PREVISTO UNA TANTUM SULL'ESERCIZIO 2020 DALLA NORMA DELL'ART. 1 COMMA 495 LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178, A FAVORE DELLE TIPOLOGIE DI EROGATORI SANITARI ELENCATI AL PARAGRAFO 1) DELL'ALLEGATO 1) ALLA DGR DI APPROVAZIONE DEL PRESENTE SCHEMA TIPO DI DOMANDA

Il/la sottoscritto/a ……..……, in qualità di legale rappresentante dell'Erogatore _____ cod. CUDES _____ con sede legale nel comune di _____ via _____,

PRESENTA DOMANDA

di concessione del contributo indicato nella colonna I) della tabella più sotto riportata, previsto una tantum sull'esercizio 2021 dalla norma dell'art. 1 comma 495 Legge 30 dicembre 2020, n. 178, in relazione al contratto/i stipulato/i con la ATS per l'esercizio 2021 in attuazione della DGR n. XI/4773/2021, riferito/i alla/alle erogatori sanitari distintamente dal sottoscritto individuate nelle tabelle sempre più sotto riportate, in sede di autocertificazione resa ai sensi dell'art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, avendo verificato che

- le stesse rientrano nel campo di applicazione del contributo in oggetto, come individuate al paragrafo 1 dell'allegato 1) alla DGR di approvazione del presente schema tipo di domanda (*);
- presentano un valore complessivo di produzione 2021 < al 90% del budget 2021;

(*) nel paragrafo richiamato, sono ricomprese le strutture sanitarie private, accreditate e a contratto con budget assegnato e contratto 2021 sottoscritto, (ivi comprese le ipotesi di erogatori privati accreditati e a contratto titolari di budget collegato a progetti sperimentali approvati nel quadro della programmazione regionale), relative alle seguenti tipologie:
RICOVERO E CURA PER ACUTI E DI RIABILITAZIONE OSPEDALIERA
PRESTAZIONI DI CURE SUB-ACUTE
PRESTAZIONI AMBULATORIALI, COMPRESE LE PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO, LE PRESTAZIONI DI LABORATORIO E DI MEDICINA DELLO SPORT;
"NUOVE RETI SANITARIE" (pneumologiche e cardiologiche)
"SPERIMENTAZIONI ORGANIZZATIVE" SPECIFICHE OGGETTO DI CONTRATTUALIZZAZIONE
sono esclusi i livelli erogativi già oggetto della DGR XI/5340/2021 e le prestazioni non oggetto di specifico contratto (quali ad esempio cure termali o i farmaci a distribuzione ospedaliera di File F).

E A TAL FINE

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti:

DICHIARA CHE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(ART. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

- con riferimento al periodo gennaio 2021 - dicembre 2021 i costi fissi di gestione delle linee di attività che rientrano nel campo applicativo del contributo in offerta sono quelle indicate nella tabella sotto riportata

COSTO ANNO 2021 - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE	ATTIVITA' SANITARIA IN REGIME SSN (*SETTING*) OGGETTO DI RICHIESTA DI RISTORO (COSTI FISSI DA CONSIDERARE OGGETTO DI RISTORO E EVENTUALI RICAVI/ CONTRIBUTI /RISTORI CORRELATI A TALI VOCI) COLONNA I]	ATTIVITA' SANITARIA IN REGIME SSN (*SETTING*) OGGETTO DI RICHIESTA DI RISTORO (COSTI FISSI DA NON CONSIDERARE OGGETTO DI RISTORO, RICAVI/ CONTRIBUTI /RISTORI CORRELATI A TALI VOCI) COLONNA II]	ATTIVITA' SANITARIA IN REGIME SSN (*SETTING*) OGGETTO DI RICHIESTA DI RISTORO (COSTI VARIABILI, RICAVI/ CONTRIBUTI /RISTORI CORRELATI A TALI VOCI) COLONNA III]	ATTIVITA' SANITARIA IN REGIME SSN (*SETTING*) NON OGGETTO DI RICHIESTA DI RISTORO COLONNA IV]	ATTIVITÀ IN LIBERA PROFESSIONE, PRIVATI SOLVENTI E PRESTAZIONI EROGATE NON IN REGIME SSN COLONNA V]	ATTIVITÀ DI RICERCA COLONNA VI]	ATTIVITÀ SANITARIA NEI PRESIDI EXTRA LOMBARDI, ATTIVITA' NON SANITARIA COLONNA VII]	TOTALE BILANCIO D'ESERCIZIO 2021 COLONNA VIII]
PERSONALE (A)								
Personale dipendente*								
Personale libero professionista*								
Lavoro interinale e cooperative								
Altre tipologie di lavoro (CoCoCo, CoCoPro, Borsisti, Stage ecc.)								
ACQUISTO BENI E SERVIZI (B)								
Acquisto beni sanitari e non sanitari al netto delle variazioni inventariali								
Servizio Ristorazione								
Servizio Pulizia								
Servizio Smaltimento rifiuti								
Servizio Noleggio e lavaggio biancheria								
Acquisto di prestazioni da altre strutture								
Formazione e corsi di aggiornamento								
Utenze (luce, gas, acqua, riscaldamento, forza motrice, telefono)								
Altri Servizi sanitari								
Altri Servizi non sanitari								
Consulenze (legali, notarili, amministrative, fiscali, revisori, etc.)								
Affitti e locazioni								
Manutenzioni								
Noleggi, leasing, canoni e licenze d'uso								
Premi assicurativi, risarcimento sinistri								
Altri oneri diversi di gestione e straordinari								
Spese bancarie e oneri finanziari								
ALTRI COSTI (C)								
Ammortamenti								
Accantonamenti fondi rischi								
Accantonamenti rischi assicurativi								
Altri accantonamenti								
Svalutazione e perdite su crediti								
Altre svalutazioni								
IVA indeducibile su acquisti/servizi								
IVA indeducibile su beni durevoli								
Tasse ed imposte								
TOTALE COSTI COMPLESSIVI (D=A+B+C)								
RICAVI DA PRESTAZIONE	(***)							
RICAVI**/CONTRIBUTI/RISTORI ordinari e straordinari provenienti dallo Stato o da altro ente pubblico								
ALTRI RICAVI	(***)							
TOTALE RICAVI COMPLESSIVI (E)								
COSTI FISSI PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2021 OGGETTO DI POTENZIALE RISTORO (COLONNA I]) / RISULTATO DI ESERCIZIO (COLONNE II, III, IV, V, VI, VII, VIII) – (F=E-D)								

* considerare variabile la produttività ed altri meccanismi di compartecipazione sulla produzione effettuata
** esclusi quelli oggetto di budgettizzazione (di cui al punto 3 dell'allegato alla delibera)
*** celle da non compilare

- I costi fissi indicati nella tabella precedente, in relazione ai quali è richiesto il ristoro, non sono già coperti da altri ricavi/contributi/ristori ordinari e straordinari provenienti dallo Stato o da altro ente pubblico, a qualsiasi titolo conseguiti dall'Erogatore alla data della presentazione della presente domanda, impegnandosi in ogni caso a non richiedere altri contributi diretti in tutto o in parte alla copertura dei medesimi costi per la quota che sarà coperta attraverso il presente contributo;

- ai fini delle imputazioni dei costi fissi per le quali è presentata domanda, in relazione ai mesi gennaio 2021 - dicembre 2021 sono stati adottati gli ordinari criteri di contabilità in una logica analitica e sono stati considerati tutti i ricavi/contributi/ristori ordinari e straordinari provenienti dallo dello Stato o da altro ente pubblico a qualsiasi titolo conseguiti alla data della presentazione della presente domanda, impegnandosi in ogni caso a non richiedere altri contributi diretti in tutto o in parte alla copertura della quota che sarà coperta attraverso il presente contributo;

Allega copia di documento di identità in corso di validità.

Luogo e data

Firma digitale _____

Richiesta di ristoro per singola linea produttiva

SI NO

Se SI dichiara di allegare,

- specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex art. 47 DPR n. 445 del 2000 che attesta che i costi fissi, con specifico riferimento ai costi relativi al personale, dedicati al setting per il quale si chiede il ristoro NON hanno subito una riallocazione a favore dell'erogazione di altri setting assistenziali diversi.

Luogo e data

Firma digitale _____

Richiesta di ristoro per struttura che ha anche erogato prestazioni a favore di pazienti affetti da COVID-19

SI NO

Se SI dichiara di allegare,

- specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex art. 47 DPR n. 445 del 2000, che attesti che i costi fissi, con specifico riferimento ai costi relativi al personale, per il quale si chiede il ristoro non hanno subito una riallocazione a favore dell'erogazione di prestazioni verso pazienti affetti da COVID-19.

Luogo e data

Firma digitale _____

D.g.r. 13 giugno 2022 - n. XI/6491
Sostegno al mantenimento dell'alloggio in locazione sul libero mercato - anno 2022

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 «Disciplina regionale dei servizi abitativi», pubblicata sul B.U.R.L. il 12 luglio 2016, che abroga la legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 5 dell'art. 43 della suddetta l.r. 16/2016;

Visto che la legge regionale n. 16/2016 all'art. 2 lettera d) individua tra le funzioni regionali la realizzazione di piani e programmi di contrasto all'emergenza abitativa e che all'art. 3 riconosce ai Comuni un ruolo di coordinamento per le azioni di contrasto all'emergenza stessa, attraverso azioni di sostegno alla locazione;

Richiamato, altresì, l'art. 39 della citata legge regionale n. 16/2016, con cui si stabilisce che con apposito provvedimento di giunta regionale vengono definiti i requisiti e le modalità di attuazione delle misure per il mantenimento dell'abitazione in locazione nel libero mercato e nei servizi abitativi sociali;

Rilevato che il Programma Regionale di Sviluppo prevede, tra le priorità programmatiche, interventi finalizzati a garantire il diritto alla casa ed in particolare la promozione di forme di sostegno all'affitto destinate a cittadini in situazioni di grave disagio economico;

Richiamato l'ordine del giorno del Consiglio Regionale o.d.g. 7262 «La Lombardia è dei giovani: Misure a sostegno dell'autonomia abitativa dei giovani» (d.c.r. XI/2420 DEL 22 marzo 2022) con cui Il Consiglio regionale invita il Presidente e la Giunta regionale a favorire i giovani under 35 nelle assegnazioni di risorse regionali per il Fondo locazione;

Dato atto che la l.r. 3/2008 art. 18 c. 1 individua i Piani Zona come unità di programmazione dell'offerta sociale regionale;

Dato atto che la l.r. 3/2008 art. 18 c. 9 inoltre dà mandato all'assemblea dei Sindaci di individuare gli Enti capofila dell'Ambito;

Dato atto altresì che, in attuazione del predetto art. 18 c. 9, l'assetto attuale di rete conta 91 Enti capofila dei Piani di zona;

Valutato il permanere di una situazione di emergenza economica in atto, come attestato dal recente d.l. 17 maggio 2022, n. 50;

Dato atto che l'iniziativa ha lo scopo di intervenire preventivamente per contenere il fenomeno degli sfratti per morosità incolpevole;

Stabilito pertanto di dare continuità alla attuazione della Misura Unica per il sostegno alla locazione, consentendo altresì agli Ambiti di destinare fino al 50% delle risorse assegnate a una Misura Complementare, al fine di favorire una maggiore aderenza delle misure per il sostegno alla locazione alle diverse esigenze presenti sul territorio, destinando complessivamente la somma di euro 2.600.000,00, a valere sul Bilancio Regionale 2022 capitolo 12.06.104.11645;

Ritenuto pertanto che le risorse del presente provvedimento:

- sono da utilizzare secondo le indicazioni e i requisiti stabiliti dalle «Linee guida per interventi volti al mantenimento dell'alloggio in locazione sul libero mercato - anno 2022», Allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;
- potranno essere utilizzate per lo scorrimento di graduatorie vigenti approvate con i requisiti previsti dalle d.g.r. 4678/2021 e d.g.r. 5324/2021, previa verifica del permanere dei requisiti;

Verificate le rendicontazioni pervenute dagli Ambiti al 31 maggio 2022;

Dato atto che i residui degli anni 2016/2021 presenti nelle rendicontazioni degli enti rappresentano una disponibilità di budget di spesa degli enti per il 2022;

Ritenuto di ripartire le risorse del presente provvedimento agli Ambiti perché si possa provvedere tempestivamente al fabbisogno di tutto il territorio lombardo, in materia di emergenza abitativa, assegnando una quota fissa pari a € 0,26 per abitante su popolazione residente al 1° gennaio 2021;

Ritenuto di escludere l'Ambito di Campione d'Italia, in quanto non raggiunge la quota minima per l'erogazione di un contributo;

Dato atto che con successivo decreto dirigenziale si provvederà all'impegno ed all'erogazione delle risorse regionali ai 90 Enti capofila;

Ritenuto di prevedere che ulteriori prossimi riparti di risorse per le medesime finalità – anche derivanti da trasferimenti statali, in quanto compatibili - vengano definiti tenendo conto anche della capacità dei soggetti attuatori di aver raggiunto specifici target di spesa rispetto alle risorse trasferite;

Visto l'«Elenco degli Ambiti e definizione delle risorse assegnate», (Allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che contiene l'assegnazione delle risorse ai 90 Ambiti territoriali, secondo i criteri stabiliti dalla presente delibera;

Ritenuto che le risorse del presente provvedimento dovranno essere programmate in tempi rapidi e dovranno essere utilizzate entro il 31 dicembre 2022;

Dato atto che per il presente provvedimento è stata informata Anci Lombardia;

Preso atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Vista legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 e ss.mm.ii. e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di dare attuazione alla Misura Unica per il sostegno alla locazione sul libero mercato, destinando la somma di euro 2.600.000,00, a valere sul Bilancio Regionale 2022 capitolo 12.06.104.11645;

2. di stabilire che le risorse:

- sono da utilizzare secondo le indicazioni e i requisiti stabiliti dalle «Linee guida per interventi volti al mantenimento dell'alloggio in locazione sul libero mercato - anno 2022», Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che gli Ambiti possono destinare fino al 50% delle risorse assegnate a una Misura Complementare, al fine di favorire una maggiore aderenza delle misure per il sostegno alla locazione alle diverse esigenze presenti sul territorio;
- potranno essere utilizzate per lo scorrimento di graduatorie vigenti approvate con i requisiti previsti dalle d.g.r. 4678/2021 e d.g.r. 5324/2021 previa verifica del permanere dei requisiti;

3. di ripartire le risorse del presente provvedimento agli Ambiti perché si possa provvedere tempestivamente al fabbisogno di tutto il territorio lombardo, in materia di emergenza abitativa, assegnando una quota fissa pari a € 0,26 per abitante su popolazione residente al 1° gennaio 2021;

4. di approvare l'Allegato 1 «Linee guida per interventi volti al mantenimento dell'alloggio in locazione sul libero mercato», parte integrante del presente provvedimento;

5. di approvare l'Allegato 2 «Elenco degli Ambiti e definizione delle risorse assegnate», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6. di stabilire che le risorse del presente provvedimento dovranno essere programmate in tempi rapidi e dovranno essere utilizzate entro il 31 dicembre 2022;

7. di stabilire che ulteriori prossimi riparti di risorse per le medesime finalità - anche derivanti da trasferimenti statali, in quanto compatibili - verranno definiti tenendo conto della capacità dei soggetti attuatori di aver raggiunto specifici target di spesa rispetto alle risorse trasferite;

8. di dare mandato al Dirigente competente di adottare ogni provvedimento utile in adempimento alla presente deliberazione;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi degli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

10. di disporre, altresì, la pubblicazione del presente provvedimento e Allegati 1 e 2 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

RegioneLombardia

Allegato 1

LINEE GUIDA PER INTERVENTI VOLTI AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO – ANNO 2022

Art. 1
Finalità

La Regione Lombardia intende promuovere iniziative che coinvolgono gli Ambiti, i Comuni, le istituzioni e i soggetti territoriali diversi, in chiave di integrazione delle politiche di welfare, a sostegno delle famiglie per il mantenimento dell'abitazione in locazione e il contenimento dell'emergenza abitativa.
L'iniziativa ha lo scopo di intervenire preventivamente per contenere il fenomeno degli sfratti per morosità incolpevole.
In attuazione dell'ordine del giorno del Consiglio Regionale n. 7262 "La Lombardia è dei giovani: Misure a sostegno dell'autonomia abitativa dei giovani" (DCR XI/2420 DEL 22/3/2022), gli Ambiti sono invitati a individuare modalità che tengano in debito conto le esigenze dei giovani under 35.

Art.2
Risorse e termine per l'utilizzo delle risorse

1. Le risorse complessive per le finalità del presente provvedimento ammontano ad € 2.600.000,00.
Il termine per l'utilizzo di tutte le risorse di cui al presente articolo è il 31 dicembre 2022.

2. I singoli Comuni che hanno a disposizione risorse residue per l'attuazione degli Interventi volti al contenimento dell'emergenza abitativa anno 2016 (DGR 5450/2016) **devono** trasferirle agli enti capofila degli Ambiti, per la realizzazione delle attività di cui all'art.3, comma 1, mantenendo in capo al Comune la rendicontazione sull'uso delle risorse a Regione Lombardia.

3. Gli Enti capofila degli Ambiti che hanno a disposizione risorse residue degli interventi volti al contenimento dell'emergenza abitativa 2017 (DGR 6465/2017), 2018 (DGR 606/2018), 2019 (DGR 2065/2019) e 2020 (DGR 3008/2020, 3222/2020, 3664/2020) e 2021 (DGR 4678/2021 e 5324/2021) possono utilizzarle secondo le modalità previste dai successivi articoli, entro la data di scadenza del presente provvedimento, oppure continuare ad utilizzarle per le iniziative previste dai rispettivi provvedimenti.

4. Le risorse possono anche essere utilizzate per lo scorrimento di graduatorie vigenti inevase, approvate con i requisiti previsti dalle DGR 4678/2021 e 5324/2021, previa verifica del permanere dei requisiti dei destinatari, come previsti dall'art.6 c.1. nel rispetto dei massimali di contributo previsti dall'Avviso emanato dal Capofila.

5. Qualora tutte le risorse di cui al presente articolo non siano utilizzate entro il limite indicato al punto 1, Regione valuterà eventuale revoca delle risorse non impiegate.

Art. 3
Obiettivi

1.Obiettivo di Regione Lombardia è sostenere iniziative finalizzate al **mantenimento dell'abitazione** in locazione nel mercato privato, attraverso l'attuazione di una MISURA UNICA e di una MISURA COMPLEMENTARE.

2.La misura unica è destinata a nuclei familiari in locazione sul libero mercato (compreso il canone concordato) o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali ai sensi della L. R. 16/2016, art.1 c.6.
Sono esclusi i contratti di Servizi Abitativi Pubblici (Sap), i Servizi Abitativi Transitori (Sat) e i contratti di locazione "con acquisto a riscatto".

Art. 4
Soggetti attuatori e beneficiari

Soggetti attuatori delle iniziative sono i 90 capofila degli Ambiti territoriali (o in alternativa un altro Comune di ambito indicato a tale scopo, o altro ente strumentale). I beneficiari dei contributi sono elencati nell'Allegato 2 della presente DGR denominato "Elenco degli Ambiti e definizione delle risorse assegnate".

Art. 5
Caratteristiche dell'iniziativa

MISURA UNICA - Sostenere nuclei familiari in locazione sul libero mercato (compreso canone concordato) o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali (ai sensi della l.r. 16/2016, art.1 comma.6) in disagio economico, o in condizione di particolare vulnerabilità.

Attività previste: erogazione di un contributo al proprietario (anche in più tranche) per sostenere il pagamento di canoni di locazione non versati o da versare.

Massimale di contributo: fino a 10 mensilità di canone e comunque non oltre € 3.600,00 ad alloggio/contratto.

La misura va gestita tramite bandi o avvisi pubblici che potranno essere a scadenza o a sportello, a seconda del fabbisogno. L'assegnazione dei contributi deve avvenire esclusivamente in esito a manifestazioni ad evidenza pubblica, anche con modalità semplificata, *on line,* avvalendosi dell'istituto della autocertificazione. È possibile stabilire graduatorie sovracomunali.

MISURA COMPLEMENTARE - Misura aggiuntiva di libera progettualità degli Ambiti
All'attuazione di questa misura FACOLTATIVA può essere destinato un massimo del 50% delle risorse assegnate all'Ambito.

Attività previste: finanziamento di una misura aggiuntiva di libera progettualità degli Ambiti, per le finalità di cui all'art.1, che possa introdurre anche contaminazioni con misure già in atto. Ogni Ambito può progettare la misura in base alle proprie specificità locali e ai diversi bisogni territoriali rilevati.
L'erogazione del contributo deve sempre avvenire al proprietario. Sono esclusi gli interventi che assegnano contributi direttamente agli inquilini. Sono esclusi interventi che riguardino alloggi rientranti nei Servizi Abitativi Pubblici.
L'attivazione è subordinata alla comunicazione a Regione dell'avvio della misura, entro il 30 settembre 2022.
Il *format* per la comunicazione verrà trasmesso con il decreto di erogazione delle risorse.

Art. 6
Destinatari della Misura Unica

1. I nuclei familiari supportati devono possedere i seguenti requisiti:

a. non essere sottoposti a procedure di rilascio dell'abitazione;
b. non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia;
c. avere un ISEE max fino a € 26.000,00;
d. avere la residenza nell'alloggio in locazione, con regolare contratto di affitto registrato, da almeno 6 mesi alla data di presentazione della domanda.

2. Può costituire criterio preferenziale per la concessione del contributo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- perdita del posto di lavoro
- consistente riduzione dell'orario di lavoro, che comporti una riduzione di reddito (il calo reddito è rilevabile dall'ISEE CORRENTE)
- mancato rinnovo dei contratti a termine
- cessazione di attività libero-professionali
- malattia grave, decesso di un componente del nucleo familiare
- età al di sotto dei 35 anni di tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico
- il verificarsi di una o più condizioni collegate all'emergenza conseguente all'aumento dei prezzi del gas e dell'elettricità e del suo impatto sulle famiglie e sull'economia.

3. I destinatari possono essere identificati anche tra i cittadini che in passato hanno ricevuto specifici contributi sulla base delle misure attivate con le risorse degli anni precedenti (2016-2020). I destinatari del presente provvedimento possono essere identificati tra i cittadini dei Comuni ATA che hanno ricevuto il contributo "AGEVOLAZIONE AFFITTO 2020", ai sensi della DGR n. 2974 del 23 marzo 2020, Allegato B.
I destinatari potranno essere identificati anche tra coloro i quali abbiano già ricevuto un contributo a valere sulle DGR 4678/2021 e 5324/2021, a seguito di domanda presentata nel 2021, anche liquidata successivamente; i cittadini che hanno richiesto e ottenuto un contributo nel corso dell'anno 2022, quale misura unica di sostegno alla locazione potranno richiedere di nuovo l'agevolazione sui fondi di questa DGR a partire dal 1/01/2023.

I contributi concessi con il presente provvedimento sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del c.d. Reddito di cittadinanza.

4. I soggetti attuatori potranno ulteriormente definire i requisiti **puntualmente nei singoli provvedimenti**, secondo criteri rispondenti a situazioni territoriali specifiche, nel rispetto dei criteri e dei massimali stabiliti dal presente provvedimento.

Art. 6 bis
Destinatari della Misura Complementare

I nuclei familiari supportati attraverso questa misura a titolo esemplificativo e non esaustivo possono appartenere alle seguenti categorie:

- nuclei familiari il cui reddito provenga esclusivamente da pensione da lavoro/di vecchiaia/di anzianità e/o assimilabili;
- nuclei familiari con alloggio all'asta;
- nuclei familiari morosi incolpevoli sottoposti a procedura di sfratto in qualunque fase del procedimento;

- nuclei familiari morosi incolpevoli già sfrattati e/o in emergenza abitativa, in attesa di una soluzione abitativa stabile.

I destinatari devono possedere come requisito di accesso un ISEE max fino a € 26.000,00.

Art. 7
Impegni dei soggetti attuatori

1. I Capofila, o i singoli Comuni, si impegnano ad attuare l'azione di cui ai precedenti articoli anche attraverso la collaborazione con altri soggetti pubblici e privati (enti pubblici e soggetti istituzionali del territorio, Associazioni, ed enti del terzo settore) o attraverso propri enti o organismi strumentali.

2. I Capofila, o i singoli Comuni, si impegnano ad affiancare i nuclei familiari destinatari, anche attraverso l'assunzione di misure di accompagnamento idonee ad agevolare l'uscita dalle situazioni di disagio.

Art. 8
Riparto, trasferimento e monitoraggio delle risorse

1. Le risorse assegnate sono indicate nell'Allegato 2 della DGR "Elenco degli ambiti e definizione delle risorse assegnate" e saranno liquidate con successivo decreto dirigenziale.
2. Non è obbligatorio il co-finanziamento da parte degli Ambiti territoriali. Tuttavia, gli stanziamenti possono essere integrati dai Comuni con risorse proprie o con agevolazioni e benefici fiscali.
3. La Struttura della DG Casa e Housing Sociale monitora l'avanzamento e lo stato di attuazione delle misure, anche qualitativo. I Capofila dovranno a tal fine produrre rendicontazioni intermedie della spesa per le azioni attivate, accompagnate da una breve relazione descrittiva delle attività svolte, delle risorse utilizzate.

Art. 9
Trattamento dati

I dati raccolti dalla competente struttura della DG Casa e Housing Sociale per le finalità di monitoraggio sono in forma anonima e saranno trattati in maniera aggregata.

Art. 10
Tempi di attuazione

Entro il 30 settembre 2022: eventuale comunicazione di avvio della Misura complementare;
Entro novembre 2022: invio prima rendicontazione dello stato di attuazione delle misure da parte dei Capofila dei Piani di Zona a Regione Lombardia;
Entro maggio 2023: rendicontazione sull'uso delle risorse.

Art. 11
Utilizzo del Logo di Regione Lombardia

I bandi pubblici, le manifestazioni di interesse, manifesti, locandine e materiale informativo, nonché le comunicazioni ai beneficiari di concessione dei contributi, erogati ai sensi del presente provvedimento, dovranno riportare il logo di Regione Lombardia, nella fascia alta del format, a sinistra.

Art. 12
Controlli

1. Sono demandati ai singoli Comuni in cui il cittadino destinatario delle misure ha la residenza anagrafica, i controlli a campione relativi alla veridicità dei dati e delle dichiarazioni rese.

2. Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procede alla revoca del beneficio e ne dà comunicazione a Regione Lombardia. Regione Lombardia si riserva di effettuare controlli in loco, al fine di verificare che siano state attuate in modo corretto le presenti Linee Guida.

Art. 13
Controlli regionali

Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo, oltre alle verifiche amministrative sui contributi erogati dai Capofila, è comunque facoltà di Regione Lombardia effettuare visite e controlli in loco, in ogni fase di attività prevista nelle Linee guida, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente provvedimento.
Ove opportuno Regione si riserva la facoltà di richiedere ai Capofila i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari; i Comuni sono tenuti a rispondere nei termini e nei modi indicati di volta in volta dagli uffici regionali.

Art. 14
Informazioni

Per qualsiasi chiarimento sul contenuto delle presenti Linee Guida i Comuni possono inviare una mail a:
lucilla_carla_ceruti@regione.lombardia.it

laura_berardino@regione.lombardia.it

emanuele_busconi@regione.lombardia.it

Allegato 2
Elenco degli Ambiti e definizione delle risorse assegnate

	AMBITO	**Risorse Assegnate** ***(Criterio 0,26 per abitante)***	**Quota massima per spese di gestione** ***(10% delle risorse assegnate)***
1	Abbiategrasso	21.516,00 €	2.151,60 €
2	Albino (Valle Seriana)	24.964,00 €	2.496,40 €
3	Alto e Basso Pavese	31.611,00 €	3.161,10 €
4	Alto Milanese	66.871,00 €	6.687,10 €
5	Alto Sebino	7.810,00 €	781,00 €
6	Arcisate	12.877,00 €	1.287,70 €
7	Asola	11.769,00 €	1.176,90 €
8	Azzate	13.329,00 €	1.332,90 €
9	Bassa Bresciana Centrale	29.839,00 €	2.983,90 €
10	Bassa Bresciana Occidentale	14.624,00 €	1.462,40 €
11	Bassa Bresciana Orientale	17.513,00 €	1.751,30 €
12	Bellano	13.748,00 €	1.374,80 €
13	Bergamo	39.778,00 €	3.977,80 €
14	Bormio	6.569,00 €	656,90 €
15	Brescia	52.585,00 €	5.258,50 €
16	Brescia Est	25.419,00 €	2.541,90 €
17	Brescia Ovest	26.198,00 €	2.619,80 €
18	Broni e Casteggio	18.029,00 €	1.802,90 €
19	Busto Arsizio	21.635,00 €	2.163,50 €
20	Cantù	19.033,00 €	1.903,30 €
21	Carate Brianza	39.996,00 €	3.999,60 €
22	Castellanza	17.108,00 €	1.710,80 €
23	Cernusco sul Naviglio	31.933,00 €	3.193,30 €
24	Chiavenna	6.311,00 €	631,10 €
25	Cinisello Balsamo	36.451,00 €	3.645,10 €
26	Cittiglio	18.064,00 €	1.806,40 €
27	Como	37.011,00 €	3.701,10 €
28	Corsico	31.349,00 €	3.134,90 €
29	Crema	41.806,00 €	4.180,60 €
30	Cremona	40.672,00 €	4.067,20 €
31	Dalmine	37.967,00 €	3.796,70 €
32	Desio	50.143,00 €	5.014,30 €
33	Dongo	4.392,00 €	439,20 €
34	Erba	18.979,00 €	1.897,90 €
35	Gallarate	31.884,00 €	3.188,40 €
36	Garbagnate Milanese	49.991,00 €	4.999,10 €
37	Garda - Salò	32.900,00 €	3.290,00 €
38	Grumello	13.003,00 €	1.300,30 €
39	Guidizzolo	16.791,00 €	1.679,10 €
40	Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino	35.187,00 €	3.518,70 €
41	Lecco	42.099,00 €	4.209,90 €
42	Lodi	61.124,00 €	6.112,40 €
43	Lomazzo - Fino Mornasco	26.946,00 €	2.694,60 €
44	Lomellina	45.341,00 €	4.534,10 €
45	Luino	14.373,00 €	1.437,30 €
46	Magenta	33.789,00 €	3.378,90 €
47	Mantova	40.602,00 €	4.060,20 €
48	Mariano Comense	15.333,00 €	1.533,30 €
49	Melzo	21.896,00 €	2.189,60 €

	AMBITO	Risorse Assegnate *(Criterio 0,26 per abitante)*	Quota massima per spese di gestione *(10% delle risorse assegnate)*
50	Menaggio	9.637,00 €	963,70 €
51	Merate	31.057,00 €	3.105,70 €
52	Milano Città	358.117,00 €	35.811,70 €
53	Monte Bronzone - Basso Sebino	8.255,00 €	825,50 €
54	Monte Orfano	15.527,00 €	1.552,70 €
55	Monza	44.623,00 €	4.462,30 €
56	Morbegno	12.234,00 €	1.223,40 €
57	Oglio Ovest	24.950,00 €	2.495,00 €
58	Oglio Po	21.456,00 €	2.145,60 €
59	Olgiate Comasco	23.598,00 €	2.359,80 €
60	Ostiglia	11.141,00 €	1.114,10 €
61	Paullo	14.780,00 €	1.478,00 €
62	Pavia	26.973,00 €	2.697,30 €
63	Pioltello	24.505,00 €	2.450,50 €
64	Rho	45.200,00 €	4.520,00 €
65	Romano di Lombardia	22.139,00 €	2.213,90 €
66	San Giuliano Milanese	29.295,00 €	2.929,50 €
67	Saronno	25.125,00 €	2.512,50 €
68	Sebino	14.127,00 €	1.412,70 €
69	Seregno	44.009,00 €	4.400,90 €
70	Seriate	20.110,00 €	2.011,00 €
71	Sesto Calende	12.950,00 €	1.295,00 €
72	Sesto San Giovanni	33.194,00 €	3.319,40 €
73	Somma Lombardo	18.226,00 €	1.822,60 €
74	Sondrio	14.170,00 €	1.417,00 €
75	Suzzara	13.320,00 €	1.332,00 €
76	Tirano	7.298,00 €	729,80 €
77	Tradate	14.469,00 €	1.446,90 €
78	Treviglio	29.057,00 €	2.905,70 €
79	Trezzo d'Adda	11.277,00 €	1.127,70 €
80	Valle Brembana	10.523,00 €	1.052,30 €
81	Valle Cavallina	14.109,00 €	1.410,90 €
82	Valle Imagna e Villa d'Almè	13.683,00 €	1.368,30 €
83	Valle Sabbia	19.326,00 €	1.932,60 €
84	Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	10.921,00 €	1.092,10 €
85	Valle Trompia	28.453,00 €	2.845,30 €
86	Vallecamonica	25.683,00 €	2.568,30 €
87	Varese	29.247,00 €	2.924,70 €
88	Vimercate	47.918,00 €	4.791,80 €
89	Visconteo e Sud Milano	32.523,00 €	3.252,30 €
90	Voghera e Comunità Montana Oltrepò pavese	17.637,00 €	1.763,70 €
	TOTALE	**2.600.000,00 €**	**260.000,00 €**

D.g.r. 13 giugno 2022 - n. XI/6492
Interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare delle ALER lombarde: approvazione della ricognizione di cui alla d.g.r. n. XI/5727 del 15 dicembre 2021 e del riparto delle risorse alle ALER per il sostegno finanziario a copertura dei costi non ammissibili dall'agevolazione statale «Superbonus 110%» (l. 17 luglio 2020, n. 77)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (cd. «Decreto Rilancio»), convertito, con modificazioni, in l. 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, l'art. 119 che incrementa al 110% l'aliquota di detrazioni per le spese di specifici interventi di efficienza energetica in aggiunta a quelli già vigenti in materia;
- il d.l. 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito, con modificazioni, in l. 11 settembre 2020, n. 120»;
- i decreti MISE del 6 agosto 2020 che definiscono i Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus (Decreto asseverazione e Decreto requisiti);
- la Circolare dell'Agenzia delle Entrate dell'8 agosto 2020, n. 24/E «Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77– Primi chiarimenti»;
- il d.l. 14 agosto 2020, n. 104, coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n.126 «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;
- la Risoluzione n. 60/E del 28 settembre 2020 «Superbonus - interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio e sulle singole unità immobiliari – Limiti di spesa Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio)»;
- il Provvedimento Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020, n. 32604: «Modifiche al modello per la comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 agosto 2020, e alle relative istruzioni. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione»;
- la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 30/E del 22 dicembre 2020 «Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici prevista dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) – Risposte a quesiti»;
- la Risoluzione n. 83/E del 28 dicembre 2020 «Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34»;
- la L. 30 dicembre 2020, n. 178 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023, art.12, commi 1, 2, 3, 14, 17, 19, 22, 26»;
- il d.l. 6 maggio 2021, n. 59 «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;
- il d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 108 del 29 luglio 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 30 luglio 2021 «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.»;
- il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 20 luglio 2021, n. 196548 che ha aggiornato, tra l'altro, le istruzioni per la compilazione del modello per la comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica;
- la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E del 29 novembre 2021 «Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche – Decreto legge 11 novembre 2021, n. 157»;
- la l. 30 dicembre 2021, n. 234 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;
- il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 3 febbraio 2022, n. 35873: «Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 per l'esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici»;
- il d.m. del 14 febbraio 2022, «Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell'ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici».

Visti, altresì:

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64;
- la l.r. 27 dicembre 2006, n. 30 «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – collegato 2007»;
- la l.r. 8 luglio 2016, n. 16 «Disciplina regionale dei servizi abitativi»;

Vista la d.g.r. n. XI/5727 del 15 dicembre 2021 «Ricognizione degli interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare delle ALER lombarde finalizzata a valutare il sostegno finanziario dei costi non ammissibili dalle agevolazioni fiscali previste dal cd. Superbonus 110% (d.l. 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii.)» la quale prevede, in particolare, di:

- avviare una puntuale ricognizione degli interventi di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare delle ALER lombarde finalizzati a usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (cd. «Decreto Rilancio»), convertito, con modificazioni, in L. 17 luglio 2020, n. 77 da concludersi entro il I trimestre 2022 e secondo le indicazioni del relativo allegato 1;
- avviare la definizione di una modalità standardizzata per lo scambio delle informazioni tra Regione Lombardia e le ALER, anche mediante un apposito applicativo informatico finalizzato al monitoraggio e alla rendicontazione degli interventi nonché alla liquidazione delle relative risorse, compatibilmente con i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Considerato che l'attività di cui sopra sarà supportata da un apposito applicativo informatico nelle fasi di monitoraggio degli avanzamenti fisici ed economici degli interventi e nella fase di rendicontazione dell'attività svolta dalle ALER per la liquidazione dei contributi concessi da parte di Regione Lombardia.

Dato atto che l'Unità Organizzativa «Strumenti finanziari per la casa», mediante:

- gli incontri del 18 gennaio 2022, 17 febbraio 2022 e del 10 marzo 2022, presenti tutte le ALER e ARIA s.p.a., ha avviato le attività di cui al punto precedente;
- la nota prot. U1.2022.0009367 del 4 marzo 2022 con cui la Direzione Generale Casa e Housing sociale ha richiesto alle ALER la trasmissione di un apposito file Excel per la ricognizione degli interventi i cui lavori sono suddivisi nelle fasi di: programmazione/progettazione, gara, contrattualizzazione e avvio;

Dato atto che le ALER hanno trasmesso i dati richiesti con le seguenti note:

- ALER Bergamo - Lecco - Sondrio prot. n. U1.2022.0016422 del 21 marzo 2022;
- ALER Milano prot. n. U1.2022.0020024 del 29 marzo 2022;
- ALER Varese – Como - Monza Brianza - Busto Arsizio prot. n. U1.2022.0020369 del 30 marzo 2022;
- ALER Pavia - Lodi prot. n. U1.2022.0021143 del 31 marzo 2022;
- ALER Brescia – Cremona - Mantova prot. n. U1.2022.0021405 del 1° aprile 2022 (prot. ALER n. 2022-0018025 del 31 marzo 2022).

Dato atto che «l'Unità Organizzativa Strumenti finanziari per la casa», a seguito dell'esame della documentazione trasmessa con le note sopra citate ha svolto due ulteriori incontri con le

ALER (esclusa ALER Bergamo - Lecco - Sondrio non interessata alla misura) in data 19 aprile e 5 maggio 2022 per chiarimenti e integrazioni alla documentazione già inviata.

Preso atto che a seguito dei suddetti incontri, su richiesta di Regione Lombardia, le ALER hanno ritrasmesso i file Excel aggiornati, ad eccezione di ALER Brescia Cremona Mantova che confermava quelli precedenti, in allegato al presente provvedimento:

- ALER Milano prot. n. U1.2022.0036637 del 11 maggio 2022;
- ALER Varese Como - Monza Brianza - Busto Arsizio prot. n. U1.2022.0037047 del 13 maggio 2022;
- ALER Pavia - Lodi prot. n. U1.2022.0037741 del 18 maggio 2022.

Verificato che per ALER Brescia Cremona Mantova gli stessi codici fabbricati n. 794, 795 e 1614 sono stati inseriti nelle due tabelle invece che in una e, pertanto, il relativo costo totale interventi e il n. numero degli alloggi coinvolti è modificato d'ufficio;

Visti i dati trasmessi dalle ALER con le suddette note e le modifiche d'ufficio, sintetizzate dalle seguenti tabelle:

Tabella A: dati complessivi

DENOMINAZIONE ALER	DATI COMPLESSIVI DELLA RICOGNIZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLE ALER AI FINI DEL CD. SUPERBONUS 110%		
	TOTALI NUMERO ALLOGGI COINVOLTI	TOTALI COSTI PREVISTI INTERVENTI 2022-2023-2024	TOTALI COSTI PREVISTI NON AMMISSIBILI 2022-2023-2024
ALER BS CR MN	7.523	1.128.744.135,86	3.980.134,91
ALER PV LO	315	20.567.175,50	1.095.119,97
ALER MI	13.996	1.145.432.053,47	7.462.917,19
ALER VA CO MB BA	4.380	236.988.483,89	7.114.521,54
TOTALI	**26.214**	**2.531.731.848,72**	**19.652.693,61**

Tabella B: lavori avviati

DENOMINAZIONE ALER	FASE LAVORI AVVIATI						
	N. ALLOGGI COINVOLTI	TOT.COSTI PREVISTI	COSTI PREVISTI NON AMMISSIBILI 2022	COSTI PREVISTI NON AMMISSIBILI 2023	COSTI PREVISTI NON AMMISSIBILI 2024	TOT. COSTI PREVISTI NON AMMISSIBILI 2022 2023	TOT. COSTI PREVISTI NON AMMISSIBILI 2022 2023 2024
ALER BS CR MN	290	88.062.205,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	127	8.069.405,49	469.196,66	0,00	0,00	469.196,66	469.196,66
ALER PV LO	27	6.730.059,23	220.394,38	94.454,73	0,00	314.849,11	314.849,11
ALER MI	1.197	38.536.214,14	1.887.027,93	471.955,86	355.438,41	2.358.983,79	2.714.422,20
	760	25.750.638,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALER VA CO MB BA	391	14.746.068,40	754.212,53	0,00	0,00	754.212,53	754.212,53
TOTALI	**2.792**	**181.894.591,09**	**3.330.831,50**	**566.410,59**	**355.438,41**	**3.897.242,09**	**4.252.680,50**
TOTALI CON COSTI NON AMMISSIBILI	**1.742**	**68.081.747,26**	**3.330.831,50**	**566.410,59**	**355.438,41**	**3.897.242,09**	**4.252.680,50**

Tabella C: lavori in fase di contrattualizzazione

DENOMINAZIONE ALER	FASE ALTRO (LAVORI IN FASE DI CONTRATTUALIZZAZIONE)					
	N. ALLOGGI COINVOLTI	TOT.COSTI PREVISTI	COSTI PREVISTI NON AMMISSIBILI 2022	COSTI PREVISTI NON AMMISSIBILI 2023	COSTI PREVISTI NON AMMISSIBILI 2024	TOT. COSTI PREVISTI NON AMMISSIBILI 2022 2023
ALER BS CR MN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALER PV LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALER MI	3.100	81.888.996,40	1.246.537,15	2.860.980,92	0,00	4.107.518,07
	6	204.005,34	0,00	0,00	0,00	0,00
ALER VA CO MB BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	**3.106**	**82.093.001,74**	**1.246.537,15**	**2.860.980,92**	**0,00**	**4.107.518,07**
TOTALI CON COSTI NON AMMISSIBILI	**3.100**	**81.888.996,40**	**1.246.537,15**	**2.860.980,92**	**0,00**	**4.107.518,07**

Tabella D: gara

DENOMINAZIONE ALER	FASE GARA						
	N. ALLOGGI COINVOLTI	TOT.COSTI PREVISTI	COSTI PREVISTI NON AMMISSIBILI 2022	COSTI PREVISTI NON AMMISSIBILI 2023	COSTI PREVISTI NON AMMISSIBILI 2024	TOT. COSTI PREVISTI NON AMMISSIBILI 2022 2023	TOT. COSTI PREVISTI NON AMMISSIBILI 2022 2023 2024
ALER BS CR MN	1050	137.849.637,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312	50.859.228,80	264.151,38	396.227,08	0,00	660.378,46	660.378,46
ALER PV LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALER MI	944	22.467.100,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALER VA CO MB BA	688	26.658.833,09	630.440,11	630.440,11	0,00	1.260.880,22	1.260.880,22
	31	941.222,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	**3.025**	**238.776.022,15**	**894.591,49**	**1.026.667,19**	**0,00**	**1.921.258,68**	**1.921.258,68**
TOTALI CON COSTI NON AMMISSIBILI	**1.000**	**77.518.061,89**	**894.591,49**	**1.026.667,19**	**0,00**	**1.921.258,68**	**1.921.258,68**

Tabella E: programmazione + progettazione

DENOMINAZIONE ALER	FASE PROGRAMMAZIONE + PROGETTAZIONE						
	N. ALLOGGI COINVOLTI	TOT.COSTI PREVISTI	COSTI PREVISTI NON AMMISSIBILI 2022	COSTI PREVISTI NON AMMISSIBILI 2023	COSTI PREVISTI NON AMMISSIBILI 2024	TOT. COSTI PREVISTI NON AMMISSIBILI 2022 2023	TOT. COSTI PREVISTI NON AMMISSIBILI 2022 2023 2024
ALER BS CR MN	5.744	843.903.658,58	2.850.559,79	0,00	0,00	2.850.559,79	2.850.559,79
ALER PV LO	288	13.837.116,27	441.189,60	339.081,26	0,00	780.270,86	780.270,86
ALER MI	250	2.699.606,67	464.114,14	105.522,39	71.340,39	569.636,53	640.976,92
	7.739	973.885.492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALER VA CO MB BA	3.270	194.642.359,81	2.159.714,39	2.939.714,39	0,00	5.099.428,79	5.099.428,79
TOTALI	**17.291**	**2.028.968.233,73**	**5.915.577,92**	**3.384.318,04**	**71.340,39**	**9.299.895,97**	**9.371.236,36**
TOTALI CON COSTI NON AMMISSIBILI	**9.552**	**1.055.082.741,33**	**5.915.577,92**	**3.384.318,04**	**71.340,39**	**9.299.895,97**	**9.371.236,36**

Dato atto che i diversi interventi ammessi al Superbonus 110% si distinguono in «trainanti» e «trainati», come definiti dall'art. 119 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 convertito in l. 17 luglio 2020, n. 77 e, per gli stessi, sono previsti precisi limiti di spesa massima;

Considerato che i costi medi degli interventi possono variare per le diverse scelte adottate dai proponenti (ALER o condomini) , per le diverse dimensioni dello stesso (economie di scala) nonché, soprattutto, per quelli attuati su proposte di iniziativa privata (Partenariato Pubblico Privato), per la complessità del procedimento e i relativi costi connessi. Per tali ragioni nel corso degli incontri del 19 aprile e del 5 maggio 2022 Regione Lombardia ha chiesto ulteriori chiarimenti sulla documentazione già inviata ed in particolare in merito:

- ai costi dell'intervento per alloggio laddove si discostava rispetto alla media;
- ai significativi scostamenti nella percentuale tra costi non ammissibili rispetto a quelli totali;
- alla suddivisione dei costi strettamente necessari da quelli complementari;

Considerate, le motivazioni delle ALER a supporto dei dati trasmessi di seguito sintetizzate:

- ALER BRESCIA CREMONA MANTOVA: i dati degli interventi riguardano sia stabili di proprietà ALER (committente ALER) sia stabili costituiti in condominio (committente condominio). Nella colonna «totali costi previsti» delle tabelle A, B, D ed E, sono indicati i costi complessivi dell'intero fabbricato e non i costi relativi ai soli alloggi ALER coinvolti. Per i lavori avviati in condominio in cui ALER non è titolare della maggioranza dei millesimi di proprietà i costi indicati nella ricognizione sono riferiti ai soli costi previsti dalla misura statale Superbonus 110%. I maggiori costi medi degli interventi, in particolare per quelli con amministratore esterno, sono dovuti al fatto che sono previsti anche lavori di adeguamento/miglioramento sismico. Percentualmente l'incremento di costo degli interventi con Sismabonus è circa del 50% in più rispetto a un intervento senza lavori di miglioramento/adeguamento sismico.

  Per quanto riguarda i lavori in fase di gara su proposte di iniziativa privata (Partenariato Pubblico Privato) i costi per alloggio risultano maggiori in quanto comprensivi di tutte le spese relative agli altri servizi previsti. Invece i costi non ammissibili sono ridotti in quanto ALER ha scelto di intervenire prevalentemente sulle agevolazioni statali del Superbonus 110%;
- ALER PAVIA LODI: i dati degli interventi riguardano sia stabili di proprietà ALER (committente ALER) sia stabili costituiti in condominio (committente condominio). Nella colonna «totali costi previsti» delle tabelle A, B ed E sono indicati i costi complessivi dell'intero fabbricato e non i costi relativi ai soli alloggi ALER coinvolti. Per quanto riguarda la tabella B – lavori avviati – lo scostamento dei costi maggiori ad alloggio è dovuto all'edificio di Via Scala 35 a Pavia, in quanto ALER ha scelto di intervenire prevalentemente sulle agevolazioni statali del Superbonus 110% che porterebbe l'edificio dalla classe energetica E alla classe energetica A2: l'obiettivo di ALER è quella di un progetto pilota pensato per valutare l'eventuale replicabilità su altri fabbricati. L'edificio è altresì costituito da soli otto alloggi, pertanto l'incidenza dei costi fissi aumenta il costo medio per alloggio. Inoltre, la maggiore incidenza delle spese non ammissibili è dovuta alla straordinarietà e completezza dei lavori previsti dal progetto di ristrutturazione;
- ALER MILANO: i dati degli interventi riguardano sia stabili di proprietà ALER (committente ALER) sia stabili costituiti in condominio (committente condominio).

  In generale ALER Milano ha scelto di intervenire esclusivamente sulle parti comuni degli edifici mediante interventi di tipo trainante sull'involucro edilizio e di non prevedere interventi finalizzati al miglioramento della vulnerabilità sismica. Pertanto, il costo medio ad alloggio è ridotto a circa ventiquattromila euro (interventi previsti dall'Accordo Quadro), così come è ridotta l'incidenza di spese non ammissibili.

  Per gli interventi effettuati nei condomini, in cui ALER non è titolare della maggioranza dei millesimi di proprietà, il costo medio ad alloggio è di circa cinquantamila euro, in quanto si prevedono anche interventi trainati, nonché un'incidenza maggiore di spese non ammissibili.

  Per quanto riguarda i lavori su proposte di iniziativa privata (Partenariato Pubblico Privato) il costo medio ad alloggio è superiore in quanto sono previste tutte le principali tipologie di interventi trainanti e trainate previste dal d.l. Rilancio (es. cappotto, impianto riscaldamento, infissi, coibentazione copertura ecc.);

- ALER VARESE COMO MONZA BRIANZA BUSTO ARSIZIO: i dati degli interventi riguardano solo stabili di proprietà ALER (committente ALER). Per gli interventi in fase di progettazione, gara e lavori avviati sono previsti prevalentemente lavori di tipo trainante (cappotti e impianti di riscaldamento) e solo per alcuni edifici quelli trainati (es. infissi e caldaiette). Non sono previsti interventi sulla vulnerabilità sismica. Pertanto, il costo medio ad alloggio è contenuto (circa quarantamila euro). Per quanto riguarda i lavori in fase di progettazione su proposte di iniziativa privata (Partenariato Pubblico Privato), il costo medio ad alloggio è di circa sessantamila euro, quindi maggiore rispetto agli altri interventi, in quanto sono previste tutte le principali tipologie di interventi trainanti e trainati (es. cappotto, impianto riscaldamento, infissi, coibentazione copertura, impianti fotovoltaici, accumulo, ricarica, impianti per il superamento delle barriere architettoniche). Infine, i costi totali degli interventi comprendono anche una quota a carico di ALER per lavori di completamento non agevolabili dal Superbonus 110% e non strettamente necessari.

Dato atto che:

- la riqualificazione del patrimonio abitativo delle ALER costituisce un obiettivo strategico per migliorare l'offerta abitativa pubblica sul territorio lombardo con ricadute positive sulla gestione economica delle Aziende e sui suoi inquilini;
- la normativa vigente in materia di efficientamento energetico relativa al cd. Superbonus 110% prevede tempi stringenti per la realizzazione dei lavori.

Ritenuto, quindi, di incentivare e sostenere la realizzazione di interventi di efficientamento energetico sul patrimonio immobiliare delle ALER, anche mediante un contributo regionale in conto capitale per la copertura finanziaria dei costi non ammissibili dall'agevolazione fiscale Superbonus 110%, che siano:

- strettamente necessari e correlati al completamento degli interventi;
- distintamente contabilizzati rispetto ad altre categorie agevolabili;
- rispettati gli adempimenti normativi e fiscali specificatamente previsti in relazione alla detrazione del Superbonus 110%;
- rilevati da idonea asseverazione rilasciata da professionista/tecnico abilitato incaricato dalle stesse ALER,

Ritenuto, altresì, di prevedere un contributo regionale per la copertura finanziaria dei costi non ammissibili, per gli anni 2022 e 2023, degli interventi i cui lavori sono avviati, in fase di contrattualizzazione e di gara, riportati nella seguente tabella F:

Tabella F: totali costi non ammissibili - tabelle B, C e D

DENOMINAZIONE ALER	LAVORI AVVIATI		LAVORI IN FASE DI CONTRATTUALIZZAZIONE		LAVORI IN FASE DI GARA		TOTALI COSTI PREVISTI NON AMMISSIBILI		
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022-2023
ALER BS CR MN	469.196,66	0,00	0,00	0,00	264.151,38	396.227,08	733.348,04	396.227,08	1.129.575,12
ALER PV LO	220.394,38	94.454,73	0,00	0,00	0,00	0,00	220.394,38	94.454,73	314.849,11
ALER MI	1.887.027,93	471.955,86	1.246.537,15	2.860.980,92	0,00	0,00	3.133.565,08	3.332.936,78	6.466.501,86
ALER VA CO MB BA	754.212,53	0,00	0,00	0,00	630.440,11	630.440,11	1.384.652,64	630.440,11	2.015.092,75
TOTALI PARZIALI	**3.330.831,50**	**566.410,59**	**1.246.537,15**	**2.860.980,92**	**894.591,49**	**1.026.667,19**	**5.471.960,14**	**4.454.058,70**	**9.926.018,84**
TOTALI	**3.897.242,09**		**4.107.518,07**		**1.921.258,68**		**9.926.018,84**		

Valutato, pertanto, di prevedere contributi regionali alle ALER a sostegno delle spese non ammissibili per gli anni 2022 – 2023 secondo le seguenti percentuali i cui importi sono indicati nella seguente tabella G:

- il 100% per i fabbricati con i lavori già avviati di cui alla tabella B: lavori avviati;
- il 75% per i fabbricati con i lavori in fase di contrattualizzazione di cui alla tabella C: lavori in fase di contrattualizzazione;
- il 50% per i fabbricati con i lavori in fase di gara d'appalto di cui alla tabella D: gara.

Tabella G: riparto delle risorse

DENOMINAZIONE ALER	LAVORI AVVIATI 100%		LAVORI IN FASE DI CONTRATTUALIZZAZIONE 75%		LAVORI IN FASE DI GARA 50%		TOTALI COSTI PREVISTI NON AMMISSIBILI		
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022-2023
ALER BS CR MN	469.196,66	0,00	0,00	0,00	132.075,69	198.113,54	601.272,35	198.113,54	799.385,89
ALER PV LO	220.394,38	94.454,73	0,00	0,00	0,00	0,00	220.394,38	94.454,73	314.849,11
ALER MI	1.887.027,93	471.955,86	934.902,86	2.145.735,69	0,00	0,00	2.821.930,79	2.617.691,55	5.439.622,34
ALER VA CO MB BA	754.212,53	0,00	0,00	0,00	315.220,06	315.220,06	1.069.432,59	315.220,06	1.384.652,65
TOTALI PARZIALI	**3.330.831,50**	**566.410,59**	**934.902,86**	**2.145.735,69**	**447.295,75**	**513.333,60**	**4.713.030,11**	**3.225.479,88**	**7.938.509,99**
TOTALI	**3.897.242,09**		**3.080.638,55**		**960.629,35**		**7.938.509,99**		

Ritenuto di prevedere l'erogazione delle risorse regionali attraverso una prima quota pari al 30% del contributo complessivo assegnato all'avvio dei lavori, una quota intermedia pari ad un ulteriore 40% al raggiungimento dell'avanzamento dei lavori pari al 30% e un saldo finale pari al 30% a conclusione dei lavori (collaudo);

Ritenuto che la copertura finanziaria relativa al contributo per il sostegno della misura sopracitata è garantita dalle risorse disponibili sul bilancio regionale a valere sugli esercizi 2022 e 2023 del capitolo 8.02.203.15507;

Ritenuto di demandare a un successivo atto da parte al Dirigente dell'Unità Organizzativa Strumenti finanziari per la casa della Direzione Generale Casa e Housing sociale:

- la definizione delle modalità di monitoraggio e rendicontazione;
- l'assunzione dei relativi impegni di spesa sulle annualità 2022 e 2023 sulla base degli atti e dei cronoprogrammi che perverranno da parte delle ALER, tenendo conto dell'esigibilità delle spese correlate alle modalità di erogazione delle risorse;
- la possibilità di modificare il riparto tra le singole ALER in base all'effettivo andamento della spesa a condizione che il riparto totale assegnato non vari, rispettando anche le relative annualità di bilancio;

Ritenuto, altresì, di rinviare a eventuale successivo atto il finanziamento di altri interventi o ulteriori spese che saranno effettivamente realizzati;

Viste:

- la Decisione della Commissione Europea n. 2012/21/UE del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle decisioni dell'art. 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (SIEG);
- il d.m. 22 aprile 2008 «Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea»;
- la l.r. 30 marzo 2016, n. 8 «Legge Europea regionale 2016», e in particolare l'art. 6 «Servizio di Interesse Economico Generale nell'ambito dei servizi abitativi»;
- la d.g.r. 19 dicembre 2016 n. 6002 «Metodologia di valutazione della sovra compensazione da applicare alle agevolazioni concesse per la realizzazione degli interventi, ai sensi della l.r. 30 marzo 2016, n. 8 «Legge Europea regionale 2016», art. 6 «Servizio di Interesse Economico Generale nell'ambito dei servizi abitativi»;

Ritenuto che restano fermi gli adempimenti da porre in attuazione della sopracitata d.g.r. 19 dicembre 2016 n. 6002 in relazione, alla verifica di eventuale sovracompensazione da parte della Direzione Generale Casa e Housing sociale e da parte dei relativi beneficiari, da applicare alle agevolazioni concesse per la realizzazione di interventi di Edilizia, per calcolare il livello di compensazione ammesso dalla normativa europea ed evitare forme di sovracompensazione degli oneri di servizio in applicazione della Decisione della Commissione Europea n. 2012/UE del 20 dicembre 2011 relativa alla gestione di servizi di interesse economico generale;

Ritenuto, altresì, di demandare:

- alla Direzione Generale Casa e Housing Sociale, in qualità di Autorità Responsabile, la registrazione del regime di aiuti;

– alla Unità Organizzativa Strumenti finanziari per la casa, in qualità di Soggetto concedente, la registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione di ciascun finanziamento;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Dato atto di disporre, altresì, la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito web www.regione.lombardia.it.

Richiamata:

- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;
- l.r. 28 dicembre 2021, n. 26 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura.

Vagliate ed assunte come proprie le suddette motivazioni;

A votazione unanime, espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

per quanto indicato nelle premesse del presente provvedimento:

1. di approvare la ricognizione di cui alla d.g.r. n. XI/5727 del 15 dicembre 2021 «Ricognizione degli interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare delle ALER lombarde finalizzata a valutare il sostegno finanziario dei costi non ammissibili dalle agevolazioni fiscali previste dal cd. Superbonus 110% (d.l. 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii.)», così sintetizzata:

DENOMINAZIONE ALER	TOTALI NUMERO ALLOGGI COINVOLTI	TOTALI COSTI PREVISTI INTERVENTI 2022-2023-2024	TOTALI COSTI PREVISTI NON AMMISSIBILI 2022-2023-2024
ALER BS CR MN	7.523	1.128.744.135,86	3.980.134,91
ALER PV LO	315	20.567.175,50	1.095.119,97
ALER MI	13.996	1.145.432.053,47	7.462.917,19
ALER VA CO MB BA	4.380	236.988.483,89	7.114.521,54
TOTALI	**26.214**	**2.531.731.848,72**	**19.652.693,61**

2. di dare atto che è stata avviata l'attività per la definizione di una modalità standardizzata per lo scambio delle informazioni tra Regione Lombardia e le ALER, mediante un apposito applicativo informatico finalizzato al monitoraggio e alla rendicontazione degli interventi nonché alla liquidazione delle relative risorse;

3. di prevedere contributi regionali per la copertura finanziaria dei costi non ammissibili degli interventi i cui lavori sono avviati, in fase di contrattualizzazione e in fase di gara;

4. di definire i seguenti criteri per il riparto delle risorse alle ALER:

- il 100% delle spese non ammissibili relative agli interventi già avviati di cui alla tabella B: lavori avviati;
- il 75% delle spese non ammissibili relative agli interventi in fase di contrattualizzazione di cui alla tabella C: lavori in fase di contrattualizzazione;
- il 50% delle spese non ammissibili relative agli interventi ancora in fase di gara d'appalto di cui alla tabella D: gara;

5. di procedere al riparto a favore delle ALER delle risorse finanziarie previste sulla base dei criteri e delle modalità sopra citati come di seguito indicato:

DENOMINAZIONE ALER	LAVORI AVVIATI 100%		LAVORI IN FASE DI CONTRATTUALIZZAZIONE 75%		LAVORI IN FASE DI GARA 50%		TOTALI COSTI PREVISTI NON AMMISSIBILI		
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022-2023
ALER BS CR MN	469.196,66	0,00	0,00	0,00	132.075,69	198.113,54	601.272,35	198.113,54	799.385,89
ALER PV LO	220.394,38	94.454,73	0,00	0,00	0,00	0,00	220.394,38	94.454,73	314.849,11
ALER MI	1.887.027,93	471.955,86	934.902,86	2.145.735,69	0,00	0,00	2.821.930,79	2.617.691,55	5.439.622,34
ALER VA CO MB BA	754.212,53	0,00	0,00	0,00	315.220,06	315.220,06	1.069.432,59	315.220,06	1.384.652,65
TOTALI PARZIALI	**3.330.831,50**	**566.410,59**	**934.902,86**	**2.145.735,69**	**447.295,75**	**513.333,60**	**4.713.030,11**	**3.225.479,88**	**7.938.509,99**
TOTALI	**3.897.242,09**		**3.080.638,55**		**960.629,35**		**7.938.509,99**		

6. di autorizzare la copertura finanziaria delle spese di cui al punto precedente, pari a euro 4.713.030,11 nel 2022 ed euro 3.225.479,88 nel 2023 per un totale di euro 7.938.509,99, con le risorse disponibili sul bilancio regionale a valere sugli esercizi 2022 e 2023 del capitolo 8.02.203.15507;

7. di demandare ad un successivo atto da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Strumenti finanziari per casa della Direzione Generale Casa e Housing sociale:

- la definizione delle modalità di monitoraggio e rendicontazione dei costi non ammissibili dall'agevolazione fiscale Superbonus 110% rilevati anche attraverso idonea asseverazione rilasciata da un professionista/tecnico abilitato;
- l'assunzione dei relativi impegni di spesa sulle annualità 2022 e 2023 sulla base degli atti e dei cronoprogrammi che perverranno da parte delle ALER, tenendo conto dell'esigibilità delle spese correlate alle modalità di erogazione delle risorse regionali attraverso una prima quota pari al 30% del contributo complessivo assegnato all'avvio dei lavori, una quota intermedia pari ad un ulteriore 40% al raggiungimento dell'avanzamento dei lavori pari al 30% e un saldo finale pari al 30% a conclusione dei lavori (collaudo);
- la possibilità di modificare il riparto delle risorse finanziarie tra le singole ALER in base all'effettivo andamento della spesa a condizione che il riparto totale non vari, rispettando le relative annualità di bilancio;

8. di rinviare ad un eventuale successivo atto il finanziamento di altri interventi o ulteriori spese che saranno effettivamente realizzati;

9. di demandare:

- alla Direzione Generale Casa e Housing Sociale, in qualità di Autorità Responsabile, la registrazione del regime di aiuti;
- alla Unità organizzativa Strumenti finanziari per la Casa, in qualità di Soggetto concedente, la registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione di ciascun finanziamento;

10. di disporre che i soggetti beneficiari del finanziamento si impegnino ad attuare gli obblighi e le modalità di verifica della compensazione previste dalla d.g.r. 19 dicembre 2016 n. 6002, al fine di evitare forme di sovracompensazione degli oneri di servizio in applicazione della Decisione della Commissione Europea n. 2012/21/UE del 20 dicembre 2011, relativa alla gestione di servizi di interesse economico generale;

11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

12. disporre, altresì, la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito web www.regione.lombardia.it;

13. di trasmettere il presente provvedimento alle ALER lombarde.

Il segretario: Enrico Gasparini

D.g.r. 13 giugno 2022 - n. XI/6507
Piano Lombardia l.r. 9/2020 - Incremento della dotazione finanziaria del bando «Interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana» (approvato con il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 245) di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. XI/3944 del 30 novembre 2020 e n. XI/6045 del 1 marzo 2022

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 26 novembre 2019 - n. 18 «Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali», che riconosce, nel perseguire l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, gli interventi finalizzati alla rigenerazione urbana e territoriale, riguardanti ambiti, aree o edifici, quali azioni prioritarie per ridurre il consumo di suolo, migliorare la qualità funzionale, ambientale e paesaggistica dei territori e degli insediamenti, nonché le condizioni socio-economiche della popolazione;

Vista la legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 «Interventi per la ripresa economica», che all'articolo 1, istituisce il Fondo «Interventi per la ripresa economica» per garantire il sostegno degli investimenti regionali quale misura per fronteggiare le conseguenze negative sull'economia del territorio lombardo derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID-19, autorizza il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria dello stesso e prevede che, in deroga al limite percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 28 sexies della l.r. 34/1978 e ai limiti percentuali eventualmente previsti dalla normativa regionale di settore, i contributi regionali erogati possano ammontare sino al cento per cento del valore delle opere finanziate;

Richiamati:

- la d.g.r. n. XI/3944 del 30 novembre 2020 «Approvazione dei criteri per l'emanazione del bando «Interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana»», con la quale è stato stabilito che la dotazione finanziaria del bando in oggetto è pari a complessivi € 100.000.000,00 ripartiti in € 40.000.000,00 sull'annualità 2021 e € 60.000.000,00 sull'annualità 2022;
- il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 245, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 20 gennaio 2021, che approva il bando «Interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana», individuando il Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Urbanistica e assetto del territorio della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile, responsabile del procedimento di selezione e concessione dei contributi nell'ambito del bando stesso;
- la d.g.r. n. XI/6045 del 1° marzo 2022 «Piano Lombardia l.r. 9/2020 - Deliberazione n. XI/3944 del 30 novembre 2020: nuove determinazioni ed aggiornamento dei criteri per il bando «interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana» (approvato con il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 245)», con la quale sono state assunte specifiche disposizioni per semplificare le modalità di erogazione dell'agevolazione e la dotazione finanziaria del bando di € 100.000.000,00 è stata incrementata di ulteriori € 100.000.000,00, ripartiti in € 80.000.000,00 sull'annualità 2022 e € 120.000.000,00 sull'annualità 2023;
- il d.d.u.o. 3 marzo 2022 - n. 2804 (pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 11 del 18 marzo 2022), che approva la «Graduatoria delle domande ammesse alla valutazione di merito dei progetti» (allegato A del decreto), presentate sul bando «Interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana» (approvato con il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 245), nonché gli elenchi dei «progetti finanziati» (allegato B del decreto), dei «progetti finanziabili» (allegato C del decreto) e dei «progetti non finanziati» (Allegato D del decreto);

Dato atto che:

- le risorse complessivamente assegnate al bando «Interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana» ammontano a complessivi € 200.000.000,00 a valere sul Fondo «Interventi per la ripresa economica» di cui all'art. 1, comma 10 della l.r. 9/2020 (Piano Lombardia) e che il relativo importo trova copertura al capitolo di spesa 8.01.203.14443 del Bilancio regionale, ripartiti in € 80.000.000,00 sull'annualità 2022 e € 120.000.000,00 sull'annualità 2023;
- le risorse residuate dalla concessione dei contributi di cui all'allegato B «Progetti finanziati», pari a 474.586,25 €., non sono sufficienti a cofinanziare le proposte progettuali di cui all'allegato C «Progetti finanziabili», che, nell'ordine stabilito dalla graduatoria, seguono l'ultima proposta progettuale cofinanziata;
- le risorse assegnate ai soggetti di cui all'allegato B, che dovessero rinunciare al contributo, sono riassegnate ai soggetti di cui all'allegato C con lo scorrimento della graduatoria, fermo restando la facoltà prevista dal bando di procedere con successivi atti allo stanziamento di ulteriori risorse;

Considerato che dall'istruttoria dell'accettazione del contributo da parte dei Comuni beneficiari o dei soggetti capofila delle forme associative, di cui all'allegato B «Progetti finanziati» del sopraccitato d.d.u.o. n. 2804/2022, le risorse residuate ammontano a circa € 6 milioni a seguito di rinunce dell'accettazione del contributo ovvero di rideterminazioni dell'importo concesso;

Richiamata la Mozione n. 773 concernente il bando «Interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana», approvato con il d.d.u.o. 15 gennaio 2021, n. 245, approvata dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. XI/2486 del 17 maggio 2022, che *«impegna il Presidente e la Giunta regionale:*

- *a incrementare con apposita variazione di bilancio la dotazione finanziaria del bando «Interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana» (approvato con il d.d.u.o. 15 gennaio 2021, n. 245), a valere sul Fondo «Interventi per la ripresa economica» di cui all'articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020 (Piano Lombardia), al fine di integrare le risorse residuate dall'assegnazione dei contributi ai comuni dei «Progetti finanziati» (allegato B - D.d.u.o. 3 marzo 2022, n. 2804) per consentire, con lo scorrimento della graduatoria previsto dal bando, una rapida chiusura del bando ed il finanziamento integrale dei «Progetti finanziabili» (allegato C - d.d.u.o. 3 marzo 2022, n. 2804) che seguono a pari merito (n. 35 comuni con punti 61);*
- *a individuare, tra gli stanziamenti che saranno previsti nella legge regionale di «Assestamento al bilancio 2022 – 2024», le risorse necessarie a completare il finanziamento di tutti i «Progetti finanziabili» (allegato C - d.d.u.o. 3 marzo 2022, n. 2804) che chiudono la graduatoria a pari merito (n. 29 comuni con punti 60).»;*

Dato atto che nel bando «Interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana» la Regione si riserva la facoltà di procedere con successivi atti allo stanziamento di ulteriori risorse;

Ritenuto, pertanto, al fine di integrare le risorse residuate dall'assegnazione dei contributi ai comuni dei «Progetti finanziati» (allegato B - d.d.u.o. 3 marzo 2022, n. 2804) per consentire, con lo scorrimento della graduatoria previsto dal bando, il finanziamento integrale dei «Progetti finanziabili» (allegato C - D.d.u.o. 3 marzo 2022, n. 2804) che seguono a pari merito (n. 35 comuni con punti 61), di incrementare sul bando «Interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana» (approvato con il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 245) la dotazione finanziaria per l'importo complessivo di € 9.000.000,00, di cui € 3.600.000,00 nel 2022 e € 5.400.000,00 nel 2023, rideterminando tale dotazione in € 209.000.000,00, di cui € 83.600.000,00 nel 2022 e € 125.400.000,00 nel 2023;

Dato atto che l'importo complessivo addizionale di € 9.000.000,00, a seguito del prelievo aggiuntivo dal Fondo «Interventi per la ripresa economica» di cui all'art. 1, comma 10 della l.r. 9/2020 (Piano Lombardia), assunto con d.g.r. n. XI/6432 del 31 maggio 2022 «Variazioni al bilancio di previsione 2022-2024 (d.lgs. 118/11 - l.r. 19/12 art. 1, co. 4) - 21° provvedimento», è appostato sul capitolo di spesa 8.01.203.14443 del Bilancio regionale, ripartito in € 3.600.000,00 sull'annualità 2022 e € 5.400.000,00 sull'annualità 2023;

Dato atto che restano confermate le valutazioni della suddetta d.g.r. n. 3944/2021 relative all'inquadramento dei contributi ai fini della disciplina aiuti di Stato;

Ritenuto di demandare al dirigente della U.O. Urbanistica e Assetto del Territorio l'adozione di tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione», nonché il regolamento di contabilità regionale;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, che dispongono la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018, e la declinazione dello stesso nella missione 8 – Assetto del Territorio ed edilizia abitativa – Risultato Atteso n. 165 – Ter 8.1 «Attuazione della l.r. 31/2014 per il contenimento del consumo di suolo e la promozione della rigenerazione urbana», che promuove la piena attuazione della l.r. 31/2014 e della l.r. 18/2019 per il contenimento del consumo di suolo e la rigenerazione urbana anche attraverso la valorizzazione dei centri urbani, la riqualificazione e il riutilizzo delle aree urbane degradate e degli edifici inutilizzati, da perseguirsi anche attraverso apposite forme di incentivazione;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di incrementare sul Bando «Interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana» (approvato con il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 245), di cui alle deliberazioni di giunta regionale n. XI/3944 del 30 novembre 2020 e n. XI/6045 del 1 marzo 2022, la dotazione finanziaria per l'importo complessivo di € 9.000.000,00, di cui € 3.600.000,00 nel 2022 e € 5.400.000,00 nel 2023, rideterminando tale dotazione in € 209.000.000,00 €, di cui € 83.600.000,00 nel 2022 e € 125.400.000,00 nel 2023;

2. di dare atto che l'importo complessivo addizionale di € 9.000.000,00, a seguito del prelievo aggiuntivo dal Fondo «Interventi per la ripresa economica» di cui all'art. 1, comma 10 della l.r. 9/2020 (Piano Lombardia), assunto con d.g.r. n. XI/6432 del 31 maggio 2022 «Variazioni al bilancio di previsione 2022-2024 (d.lgs. 118/11 - l.r. 19/12 art. 1, co. 4) - 21° provvedimento», è appostato sul capitolo di spesa 8.01.203.14443 del Bilancio regionale, ripartito in € 3.600.000,00 sull'annualità 2022 e € 5.400.000,00 sull'annualità 2023;

3. di demandare al dirigente della U.O. Urbanistica e Assetto del Territorio l'adozione di tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in applicazione degli articoli 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 nonché la pubblicazione sul sito web istituzionale;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul Portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

D.g.r. 13 giugno 2022 - n. XI/6508
Presa d'atto degli esiti della conferenza programmatica (art. 68 d.lgs. 152/2006) ed espressione del parere di Regione Lombardia sul progetto di variante agli articoli 1 e 18 delle norme di attuazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», ed in particolare gli articoli 65, 66, 67 e 68 (commi 4bis e 4 ter);
- la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- il d.lgs. 23 febbraio 2010, n. 49 «Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni»;

Richiamati:

- il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (in seguito PAI), adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (in seguito AdBPo) con deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 e approvato con d.p.c.m. 24 maggio 2001;
- il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del territorio del Bacino del Fiume Po (in seguito PGRA), predisposto ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 7 del d.lgs. 49/2010, adottato dal Comitato Istituzionale dell'AdBPo con deliberazione n. 4 del 17 dicembre 2015 e approvato con d.p.c.m. 27 ottobre 2016;
- il primo aggiornamento del PGRA, predisposto ai sensi dell'art. 14 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 12 del d.lgs. 49/2010 adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente dell'AdBPo con deliberazione n. 5 del 20 dicembre 2021;

Dato atto che:

- l'Elaborato 7 - Norme di Attuazione del PAI (in seguito NdA), contiene la normativa da applicare alle aree rappresentate nella cartografia del PAI e del PGRA e disciplina le procedure per l'aggiornamento degli elaborati dei Piani;
- l'articolo 1 «Finalità e contenuti» delle NdA, al comma 10, individua quale soggetto competente all'approvazione degli aggiornamenti dell'Elaborato 2 «Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici» la Conferenza Istituzionale Permanente dell'ADBPo;
- l'art. 18 «Indirizzi alla pianificazione urbanistica» delle NdA del PAI che fornisce indirizzi alle Regioni e ai Comuni relativi all'attuazione del PAI in campo urbanistico, stabilisce che le aree in dissesto idraulico e idrogeologico individuate dai Comuni nell'ambito del proprio strumento urbanistico, all'atto di approvazione dello stesso aggiornano e integrano l'Elaborato 2 del PAI;

Considerato che:

- i commi 4 bis e 4 ter dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006, introdotti dal comma 3 dell'art. 54 del d.l. n. 76/2020 (convertito in legge n. 120/2020), prevedono che le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, siano approvate dal Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa, garantendo adeguate forme di partecipazione, consultazione e osservazione;
- gli articoli 1, comma 10 e 18 delle Norme di attuazione del PAI risultano, pertanto, disallineati rispetto ai contenuti dei commi 4bis e 4ter dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006, sia relativamente al soggetto competente all'approvazione degli aggiornamenti agli elaborati del PAI, sia riguardo alle procedure per l'approvazione di tali aggiornamenti;

Dato atto che:

- al fine di adeguare le Norme di Attuazione del PAI alle disposizioni contenute ai commi 4bis e 4 ter dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006, l'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po, con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 6 del 20 dicembre 2021, ha adottato una variante alle Norme di attuazione del PAI avente ad oggetto la modifica degli articoli 1 e 18;
- la citata deliberazione n. 6/2021, all'art. 3 contiene «Disposizioni transitorie per le procedure di aggiornamento del PAI Po nelle more dell'approvazione definitiva della Variante alle norme di attuazione del PAI»;
- l'art. 6 della medesima deliberazione 6/2021 stabilisce che le disposizioni transitorie di cui all'articolo 3 assumano il valore e gli effetti di misure temporanee di salvaguardia ai sensi dell'art. 65 comma 7 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- l'art. 4 della deliberazione 6/2021 dà inoltre mandato al Segretario Generale dell'AdBPo di adottare un Regolamento recante la disciplina delle procedure di aggiornamento degli elaborati cartografici dei PAI e del PGRA vigenti nel Distretto idrografico del fiume Po e per la correzione di errori materiali;

Dato atto inoltre che dell'adozione del Progetto di variante è stata data notizia:

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 del 29 gennaio 2022;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie Avvisi e Concorsi n. 3 del 19 gennaio 2022,
- sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, sul quale è stata messa a disposizione la documentazione tecnica del Progetto di variante;
- con nota n. Z1.2022.0001568 del 19 gennaio 2022, indirizzata ai Comuni lombardi, alle Province e alla Città Metropolitana di Milano, con la quale:
  - è stata trasmessa la deliberazione 6/2021;
  - sono state comunicate le modalità per presentare eventuali osservazioni entro la data del 28 marzo 2022;
  - sono state date indicazioni in merito alle disposizioni transitorie contenute all'art. 3 della deliberazione 6/2021 aventi carattere di misure temporanee di salvaguardia, come definito all'art. 6 della medesima deliberazione;
- con nota n. Z1.2022.0001811 del 20 gennaio 2022 inviata all'Ordine dei Geologi della Lombardia, al C.R.O.I.L. (Consulta Regionale Ordini Ingegneri Lombardia), alla Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori;
- attraverso incontri specifici svolti con l'Ordine dei Geologi della Lombardia e con le Province lombarda e la Città Metropolitana di Milano;

Richiamate le note n. Z1.2022.0016886 e Z1.2022.0016889 del 4 maggio 2022 con le quali Regione Lombardia ha provveduto a convocare, ai sensi dall'art. 68, comma 3 del d.lgs. 152/2006, la Conferenza Programmatica, svoltasi in data 24 maggio 2022, articolata in due sessioni dato l'elevato numero di soggetti invitati;

Dato atto che:

- la Conferenza programmatica ha la finalità di esprimere un parere sul progetto di variante con particolare riferimento all'integrazione su scala provinciale e comunale dei contenuti della variante prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche e urbanistiche;
- alla Conferenza sono stati invitati, oltre all'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, tutti i Comuni lombardi, le Province e la Città Metropolitana di Milano;
- in sede di Conferenza, come risulta dal verbale di cui all'Allegato 1, parte integrate e sostanziale della presente deliberazione:
  - è stata effettuata una breve sintesi dei contenuti del Progetto di Variante;
  - sono state illustrate le osservazioni pervenute ed il relativo esito dell'istruttoria, svolta congiuntamente all'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po;
  - sono state avanzate ulteriori osservazioni sia da parte dei partecipanti, sia da parte delle strutture regionali competenti;
  - le osservazioni complessivamente pervenute sono 33, di cui 10 formulate dall'Ordine dei Geologi della Lombardia, 9 da professionisti, 1 da un Comune, 7 dalla Provincia di Monza e della Brianza e dalla Provincia di Sondrio, 6 dalla Struttura regionale competente;

Ritenuto:

- di prendere atto degli esiti della Conferenza programmatica così come esplicitati nel verbale riportato in Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di far proprio il parere positivo della Conferenza programmatica sul progetto di variante con particolare riferimento all'integrazione su scala provinciale e comunale dei contenuti della variante, tenendo conto delle osservazioni accolte, così come esplicitate nell'Allegato 2 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di demandare al dirigente competente la trasmissione della presente deliberazione all'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po affinché ne tenga debitamente conto in sede di adozione definitiva della variante e in sede di stesura del Regolamento previsto dall'art. 4 della deliberazione 6/2021;
- di pubblicare la presente deliberazione sul BURL;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura approvato con d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018 e la declinazione dello stesso nella missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 9.1 – Difesa del suolo e, in particolare, il risultato atteso 184. «Pianificazione dell'assetto geologico, idrogeologico e sismico e la disciplina di uso del suolo a scala di bacino (PAI, Direttiva alluvioni) e sottobacino»;

Ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto degli esiti della Conferenza programmatica così come esplicitati nel verbale riportato in Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di far proprio il parere positivo della Conferenza programmatica sul progetto di variante, con particolare riferimento all'integrazione su scala provinciale e comunale dei contenuti della variante, tenendo conto delle osservazioni accolte così come esplicitate nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di demandare al dirigente competente la trasmissione della presente deliberazione all'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po affinché ne tenga debitamente conto in sede di adozione definitiva della variante e in sede di stesura del regolamento previsto dall'art. 4 della deliberazione 6/2021;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul BURL.

Il segretario: Enrico Gasparini

Allegato 1 - Verbale della Conferenza programmatica

ART. 68 D.LGS. 152/2006 - PROGETTO DI VARIANTE AL "PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME PO" (PAI) - MODIFICHE AGLI ARTT. 1 E 18 DELL'ELABORATO 7 "NORME DI ATTUAZIONE" ADOTTATO DALLA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO CON DELIBERAZIONE N. 6 DEL 20 DICEMBRE 2021.

CONFERENZA PROGRAMMATICA
(ART. 68 COMMI 3 E 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006)
24 MAGGIO 2022

Il giorno 24 maggio 2022 si è tenuta la Conferenza Programmatica relativa al Progetto di variante agli articoli 1 e 18 delle Norme di Attuazione (Elaborato 7) del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI) ai sensi e con le modalità previste dall'art. 68, comma 3 del D. Lgs. 152/2006. L'incontro si è svolto in modalità videoconferenza ed è stato articolato in due sessioni, dato l'elevato numero dei soggetti invitati, alle quali sono stati invitati:

- **I sessione – ore 10-12.30:** Comuni e Province di Bergamo, Como, Cremona, Lodi e Mantova, Comuni e Città metropolitana di Milano
- **II sessione – ore 14.30-16.30:** Comuni e Province di Brescia, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese

Sono presenti alla prima sessione:
- Autorità di bacino del Po: Cristina Zoboli, Tommaso Simonelli, Enrico Burani;
- Regione Lombardia: Immacolata Tolone, Marina Credali, Silvio De Andrea, Fabio Mandozzi
- Provincia di Cremona: Daniele Corbari
- Provincia di Mantova: Manuela Fornari, Marisa Calvano
- Unione Comuni di Basiano e Masate: Chiara Lissoni, Ferruccio Tomasi, Andrea Strini
- Comune di Ardesio: Paola Rossi
- Comune di Pero: Diana Cerri, Linda Cortellezzi
- Comune di Porlezza: Alessandra Tomba
- Comune di San Donato Milanese: Francesca Lauretti
- Comune di San Paolo d'argon: Fabio Plebani, Sergio Assi
- Comune di Montello: Sergio Assi
- Comune di Bergamo: Simona Caragliano, Roberto Antonelli
- Comune di Luzzana: Pier Giuseppe Fenaroli, Ivan Beluzzi
- Comune di Carugo: Claudio Marelli
- Comune di Serravalle a Po: Tiberio Capucci
- Comune di Palosco: Ulisse Vezzoli,
- Comune di Lovere: Paolo Grimaldi
- Comune di Trescore Balneario: Paolo Grimaldi, Federico Danesi
- Comune di Villa di Serio: Michela Pecchio, Paola Marta Facchinetti
- Comune di Cormano: Odette Solarna
- Comune di Sesto San Giovanni: Alessandro Casati
- Comune di Bormio: Giovanna Sacchi
- Comune di Valdisotto: Giovanna Sacchi, Domenico Luciani
- Comune di Branzi: Giovanna Sacchi, Domenico Luciani
- Comune di Albosaggia: Giovanna Sacchi, Domenico Luciani
- Comune di Castione Andevenno: Giovanna Sacchi, Domenico Luciani

- Comune di Torre de' Roveri: Matteo Riva
- Comune di Melzo: Alice Casiraghi, Giuseppina Lioi
- Comune di Casazza: Massimiliano Meli
- Comune di Crema: Ivan Arpini
- Comune di Zogno
- Comune di Lodi: Michela BindaFrancesco Galli
- Comune di Pianico: Ufficio Tecnico
- Comune di Rivolta d'Adda: Marco Maggioni
- Comune di Albino: Corrado Reguzzi
- Comune di Fara Gera d'Adda: Enrico Piazza
- PLIS MVL: Casati
- Raffaello Cattaneo
- Mirco Monaci
- Ermanno Dolci
- Giuseppe Baldo
- Gianpiero Bianchi

Sono presenti alla seconda sessione:
- Autorità di bacino del Po: Cristina Zoboli, Tommaso Simonelli, Enrico Burani
- Regione Lombardia: Immacolata Tolone, Marina Credali, Silvio De Andrea, Fabio Mandozzi, Sergio Perdiceni
- Provincia di Monza e della Brianza: Lorenzo Villa
- Provincia di Lecco: Marzia Fumagalli
- Provincia di Brescia: Lina Alessandra Bonavetti, Fabio Gavazzi
- Comune di Gallarate: Angelo Romeo
- Comune di Seniga: Corrado Aletti
- Comune di Ceto: Lorenzo Gari
- Comune di Peschiera Borromeo: Mario Tulone, Carlo Gervasini
- Comune di Edolo: Devid Stain
- Comune di Nuvolento: Rosanna Lentini
- Comune di Ardenno: Alessandra Baraiolo
- Comune di Chiari: Paola Zancanato
- Comune di Leno: Christian Losio
- Comune di Sondrio: Elena Abbiati
- Comunità Montana Valtellina di Morbegno per i Comuni di Andalo Valtellino, Dazio, Rogolo: Maria Grazia De Giorgio, Michele Spandrio
- Comune di Crandola Valsassina: Andrea Negrini
- Comune di Casargo: Andrea Negrini
- Comune di Premana: Andrea Negrini
- Comune di Provaglio di Iseo: Gianantonio Quassoli
- Comune di Bovisio Masciago: Paola Zordan, Antonino Lima, Riccardo Padovani, Maurizio Donadonibus, Michela Cogliati,
- Comune di Saronno: Alessandra Offredi, Sergio Landoni
- Comune di Valdisotto: Giovanna Sacchi, Domenico Luciani
- Comune di Albosaggia: Giovanna Sacchi, Domenico Luciani
- Comune di Castione Andevenno: Giovanna Sacchi, Domenico Luciani
- Comune di Barzio: Matteo Novelli
- Comune di Rezzato: Lleshi Xhoardo, Stefania Geroldi, Roberto Apostoli
- Comune di Ghedi: Fabio Gavazzi
- Comune di Taceno: Alberto Nogara
- Sergio Landoni

Introduzione (prima e seconda sessione)

La Conferenza è iniziata alle ore 10,30 (prima sessione) e alle 14.30 (seconda sessione).

I. Tolone apre la Conferenza, convocata ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. 152/2006, illustrandone le finalità e le modalità di svolgimento. La Conferenza programmatica ha la finalità di illustrare i contenuti del Progetto di variante agli articoli 1 e 18 delle norme del PAI (Elaborato 7), di esaminare le osservazioni pervenute e dare l'esito dell'istruttoria svolta da Regione Lombardia e ADBPO, di raccogliere eventuali ulteriori osservazioni e formulare il parere sul progetto di variante, da approvare con delibera di giunta regionale e trasmettere all'ADBPO in modo che possa completare la procedura e adottare la variante in via definitiva. Si coglie l'occasione della Conferenza per illustrare anche le modifiche ai criteri attuativi dell'art. 57 della l.r. 12/2005 che, in attuazione delle disposizioni transitorie contenute nella variante alle norme del PAI, sono state approvate con d.g.r. 6314 del 26 aprile 2022 e trasmesse a tutti i Comuni, Province e Città Metropolitana di Milano. Informa che la Conferenza viene registrata esclusivamente ai fini della verbalizzazione.

T. Simonelli, servendosi delle slide allegate in coda al presente verbale, illustra brevemente le ragioni che hanno determinato la necessità di modificare le norme del PAI, cioè la recente introduzione dei due nuovi commi 4bis e 4ter all'art. 68 del D. Lgs 152/2006; i contenuti dell'atto di adozione del progetto di variante, la procedura amministrativa seguita dalla variante dall'adozione del progetto all'approvazione definitiva con DPCM; la nuova procedura prevista nella variante per l'approvazione delle proposte di modifica agli elaborati del PAI (Elaborato 2) e PGRA (per gli ambiti RSCM e RSP) derivanti da nuovi eventi di dissesto idraulico o idrogeologico, da interventi di difesa collaudati o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, evidenziandone le differenze e le novità rispetto alla procedura precedentemente in vigore e seguendo lo schema presente nelle slide allegate. Evidenzia, inoltre, che alle modifiche agli articoli delle norme del PAI sarà associato un Regolamento approvato dal Segretario Generale dell'ADBPO. Informa che i soggetti competenti, nel distretto, a proporre modifiche alla cartografia del piano di bacino sono i Comuni, le Regioni e anche le Province/Città Metropolitana.

M. Credali, servendosi delle slide allegate in coda al presente verbale, illustra le modalità di svolgimento in Regione Lombardia del percorso partecipativo sulla variante. Informa che le osservazioni pervenute, per un più facile esame, sono state contraddistinte con le seguenti sigle: "VA"- osservazioni riferite ai contenuti della variante s.s., "DA"- osservazioni sulle disposizioni regionali attuative del piano di bacino nel settore urbanistico, "RE" – osservazioni funzionali all'elaborazione del Regolamento previsto dall'art. 4 della Deliberazione 6/2021, "AL"- osservazioni relative ad altre problematiche connesse alle norme del PAI.
Illustra successivamente le osservazioni pervenute con la relativa risposta, messa a punto congiuntamente all'Autorità di bacino del Fiume Po.

I. Tolone avvia la fase di confronto e discussione.

Nel corso della prima sessione (mattino) vi sono stati i seguenti interventi:

G. Sacchi (professionista consulente dei Comuni di Bormio, Valdisotto, Albosaggia, Branzi) chiede come debba comportarsi un Comune sul cui territorio siano presenti diverse tipologie di ambiti in dissesto quali frane, valanghe, esondazioni torrentizie (rappresentate nell'Elaborato 2 del PAI) e un fiume (rappresentato nelle mappe del PGRA - ambito Reticolo Principale). Il comune deve seguire una procedura per le proposte di modifica (sulla base di studi di dettaglio) delle aree contenute nell'Elaborato 2 del PAI e una procedura diversa per il fiume?

M. Credali evidenzia che il tema è oggetto anche di un'osservazione formulata da Regione Lombardia e riportata nelle slide. Occorre che ADBPO tenga conto del fatto che i Comuni redigono uno studio unico sul proprio territorio (che è finalizzato a prevenire i rischi in fase di pianificazione, supportando il PGT); a partire da questo studio unico, poi, le proposte di modifica alle aree in dissesto idraulico e idrogeologico contenute nella cartografia dei piani di bacino seguono strade diverse, soprattutto con tempistiche diverse che possono determinare incertezze e incongruenze alla scala locale.

G. Baldo (professionista che sta svolgendo un approfondimento idraulico sul territorio del Comune di Palosco) chiede come e quando si possa proporre una modifica ad un'area allagabile relativa al Torrente Tirna, rappresentata sia nell'Elaborato 2 del PAI che nelle mappe PGRA – ambito RSCM, conseguente alla realizzazione di opere (risezionamento e approfondimento di un fosso).

M. Credali risponde dicendo che le modifiche devono essere proposte dal Comune, che poi le recepisce all'interno del PGT tramite procedura di variante urbanistica, nel corso della quale si svolge la fase partecipativa. Deve essere trasmesso uno studio con la rappresentazione dello stato di fatto (frutto degli approfondimenti idraulici svolti alla scala locale), il progetto delle opere e la rappresentazione dello scenario di progetto. Sulla proposta di modifica occorre acquisire il parere di Regione Lombardia che si confronterà con Autorità idraulica e Autorità di bacino. L'autorità idraulica si esprimerà anche sul progetto di opere, oltre che sulla modifica. Il Comune farà poi i suoi passi, sia sull'intervento che sulla variante urbanistica.

A. Strini (professionista incaricato di aggiornare la componente geologica del comune di Masate), chiede se, alla luce della variante, occorra modificare la componente geologica recentemente conclusa per il comune di Masate.

M. Credali spiega che sul sistema delle Trobbie, corsi d'acqua che interessano il territorio del Comune di Masate, si è da poco concluso uno studio d'asta del quale, nel parere regionale espresso sulla componente geologica del PGT, si è chiesto di tener conto. Sul sistema Trobbie-Molgora sarà avviata a breve una procedura di variante d'asta, a conclusione della quale, in caso ci fossero ulteriori modifiche rispetto ai contenuti attuali della componente geologica, il Comune dovrà tener conto. Al momento, il Comune deve recepire quanto contenuto nei pareri regionali espressi con deliberazione di giunta.

M. Fornari (Provincia di Mantova): dato che la Provincia di Mantova ha inserito nel proprio PTCP una proposta di revisione delle aree allagabili del reticolo secondario di pianura (RSP) presenti sul proprio territorio, lavorando congiuntamente ai Consorzi di Bonifica, chiede se i Comuni che vorranno recepire queste proposte debbano seguire le procedure delineate

nella variante e nelle conseguenti disposizioni regionali. Chiede, inoltre, in cosa debba consistere lo studio di approfondimento che deve supportare la proposta di modifica, nel caso specifico ove le modifiche sono state concordate con il Consorzio di Bonifica competente. Il Comune deve verificare con il Consorzio se queste aree possano o meno essere veramente modificate?

M. Credali informa che la Provincia di Mantova, nell'ambito della predisposizione del proprio PTCP, ha aggiornato il quadro conoscitivo sulle aree allagabili dell'RSP, confrontandosi con i Consorzi di Bonifica riguardo alle opere di difesa del suolo programmate. Ha già individuato le aree sulle quali in futuro ci saranno delle modifiche derivanti dagli interventi di difesa del suolo previsti nel Piani Comprensoriali di bonifica. Man mano che i Comuni adegueranno la propria componente geologica verificheranno lo stato di avanzamento delle opere e trasmetteranno a Regione la componente geologica con il progetto dell'intervento realizzato completo della valutazione dell'efficacia dello stesso. Tale materiale dovrà essere messo a disposizione dal Consorzio competente. Riguardo ai contenuti degli studi di dettaglio, già nei criteri vigenti (d.g.r. 6738/2017), è stato indicato di far riferimento alle modalità con le quali sono state perimetrate le aree e di confrontarsi con il consorzio. La procedura non è cambiata.

T. Simonelli (ADBPO) evidenzia che potrebbe esserci anche la possibilità per la Provincia, in accordo con Regione, di avanzare una proposta di modifica delle aree allagabili a scala provinciale in modo che il quadro presente nel PTCP sia già trasferito negli strumenti di pianificazione di bacino. I Comuni terranno conto, in fase di adeguamento, dello stato di attuazione delle opere.

M. Credali evidenzia che i due nuovi commi dell'art. 68 del D. Lgs. 152/2006 consentono finalmente anche a Regione e Province/Città metropolitana di avanzare proposte di modifica alla cartografia del PAI che in passato, in base all'art. 18 delle NdA del PAI, erano demandate ai soli Comuni.

S. Assi (San Paolo d'Argon) chiede conferma della possibilità di applicare la procedura semplificata per l'adeguamento del PGT al PGRA (d.g.r. 470/2018 e art. 33 bis l.r. 4/2016) nel caso specifico della componente geologica del PGT di San Paolo d'Argon (o degli atri comuni interessati dalle aree allagabili del Torrente Zerra), qualora non contenga modifiche al documento di piano (che sarebbero introdotte con successiva variante). Chiede, inoltre, se sia necessario il passaggio della Conferenza operativa e del decreto del Segretario Generale ADBPo nel caso in cui, nella fase di partecipazione, non arrivino osservazioni relativamente agli aspetti legati al PAI-PGRA.

M. Credali precisa che, per i comuni dello Zerra, la delimitazione delle aree allagabili derivante dallo studio di sottobacino così come integrato nel 2020 dai Comuni, è già presente nelle mappe del PGRA. La Componente geologica del PGT si adegua, pertanto, alle delimitazioni vigenti senza proporre modifiche e non necessita di parere regionale né di seguire il percorso di modifica. Si tratta di un adeguamento.

Nel corso della seconda sessione (pomeriggio) vi sono stati i seguenti interventi:

R. Lentini (consulente comune di Nuvolento) chiede se la procedura descritta nella variante e nelle disposizioni regionali attuative si applichi anche per le aree allagabili dell'ambito costiero lacuale (ACL) per le quali la norma regionale dà la possibilità di ritracciarle alla scala dello strumento urbanistico utilizzando come base topografica quella comunale (Data Base Topografico).

M. Credali, sulla scorta dell'osservazione formulata da R. Lentini, ricorda ad ADBPo che Regione Lombardia, nelle disposizioni regionali attuative del PGRA in campo urbanistico, ha trattato la delimitazione delle aree allagabili ACL in maniera simile a quanto prevede l'art. 27 delle N.d.A. del PAI per le fasce fluviali. Sino ad ora i tracciamenti alla scala locale delle ACL realizzati dai Comuni sono restati nei PGT e non sono andati ad aggiornare alle mappe distrettuali. Regione non ha espresso parere su tali aggiustamenti morfologici. Regione chiede, quindi, ad ADBPO se queste modifiche vadano o meno trattate come le altre modifiche alle mappe PGRA e se il tema verrà trattato nel regolamento.

T. Simonelli informa che si terrà conto anche di questa osservazione.

P. Zordan (comune di Bovisio Masciago) chiede se il Comune di Bovisio Masciago, che ha svolto una valutazione di dettaglio della pericolosità e del rischio sulle aree edificate che rientrano nelle aree allagabili del Torrente Seveso, ma che non l'ha ancora recepito nel PGT, debba seguire la procedura di cui alla variante.

M. Credali risponde che gli esiti dello studio di dettaglio svolto dal Comune di Bovisio Masciago sono già stati integrati nella variante PAI d'asta che ha riguardato il Torrente Seveso. Il Comune, pertanto, si adegua ai contenuti della pianificazione di bacino senza modifiche e non deve trasmettere nulla.

A. Romeo (Comune di Gallarate) chiede se la variante in oggetto abbia carattere procedurale e non incida né sulle fasce PAI né sulle fasce di rischio PGRA.

I. Tolone risponde che la variante ha ad oggetto la normativa PAI per la parte relativa alle procedure di modifica alle delimitazioni delle aree contenute negli elaborati del PAI a seguito di eventi, collaudo di opere di difesa e studi di approfondimento. Le modifiche alle fasce PAI si attuano attraverso varianti d'asta promosse dall'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po.

C. Aletti (Comune di Seniga) chiede se sia necessario l'invio delle valutazioni di dettaglio della pericolosità e del rischio sulle aree R4 anche se non vengono proposte modifiche alle mappe PGRA.

M. Credali risponde che la d.g.r. 6738/2017 prevede che le valutazioni di dettaglio della pericolosità e del rischio vengano trasmesse a Regione non per l'espressione del parere (la valutazione viene autocertificata) ma per monitorare l'attuazione del PGRA.

Al termine della discussione, in entrambe le sessioni, **M. Credali** illustra i contenuti della d.g.r. 6314 del 26 aprile 2022, con la quale si sono modificate, in attuazione delle disposizioni transitorie contenute nella variante normativa, le procedure riportate nella d.g.r. 2616/2011 e nella d.g.r. 6738/2017, attuative dell'art. 57 della l.r. 12/2005.

Nella seconda sessione, sul tema delle modifiche introdotte con d.g.r. 6314/2022, interviene **G. Quassoli** (consulente Comune di Provaglio d'Iseo) per chiedere conferma sulla necessità di consegna di tutti i files vettoriali che riguardano i tematismi della componente geologica contestualmente all'invio degli studi che supportano le proposte di modifica. Sarebbe preferibile consegnare i vettoriali alla fine, sulle "modifiche consolidate" per non mandare in giro versioni multiple con rischio di errori.

I. Tolone evidenzia che la procedura adottata dalla Lombardia, che prevede l'espressione di un parere già preliminarmente all'adozione della variante, dovrebbe limitari i casi in cui, durante lo svolgimento di tutto l'iter possano essere necessarie ulteriori modifiche che potrebbero eventualmente scaturire dalle osservazioni pervenute o dall'interlocuzione con l'Autorità di bacino. A tale proposito cercheremo di formalizzare bene la natura di tale interlocuzione.

M. Credali aggiunge che l'invio dei file in anticipo rispetto a quanto avviene ora consentirebbe anche di anticipare i controlli che attualmente vengono svolti in fase di consegna degli elaborati della variante su PGTWEB, accelerando la procedura di pubblicazione. Inoltre, ADBPo chiede l'invio dei files contestualmente all'invio della proposta di modifica. Sempre a proposito della consegna dei file vettoriali, fa presente ad ADBPo che nella Direttiva ADBPo del 2003, attuativa dell'art. 18 delle N.d.A. del PAI, erano anche contenute le specifiche per la trasmissione dei dati vettoriali che andrebbero aggiornate e rese coerenti alle specifiche recentemente messe a punto da ADBPo.

Conclusione (prima e seconda sessione)

I. Tolone chiude entrambe le sessioni della Conferenza informando che la Giunta regionale prenderà atto degli esiti e del parere della Conferenza programmatica sul progetto di variante tenendo conto delle osservazioni accolte.

Una volta completate le Conferenze programmatiche da parte di tutte le Regioni, l'Autorità di Bacino convocherà la Conferenza operativa che esprimerà parere e, successivamente, la variante sarà adottata con deliberazione della Conferenza istituzionale permanente e approvata con DPCM.

Di seguito le slide proiettate nel corso della Conferenza:

- Slide presentate dall'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po
- Slide presentate da Regione Lombardia

D.L. 16 luglio 2020, n. 76.
Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

Modifica art.68 del D.Lgs. 152/2006
Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio

4-bis. Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, **le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico** emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, **sono approvate con proprio atto dal Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa**. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67, comma 1.

4-ter. Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis

Deliberazione di Conferenza Istituzionale Permanente n.6/2021

1. Progetto di variante al PAI Po modifiche agli articoli 1 e 18 delle Norme di Attuazione
2. Delega al Segretario Generale per l'adozione di un Regolamento relativo alle procedure di aggiornamento degli elaborati cartografici dei PAI e delle Mappe di pericolosità del PGRA nel Distretto idrografico del fiume Po
3. Disposizioni transitorie per le procedure di aggiornamento del PAI Po nelle more di approvazione della variante

Percorso di approvazione della Variante al PAI Po di modifica agli articoli 1 e 18 delle Norme di Attuazione

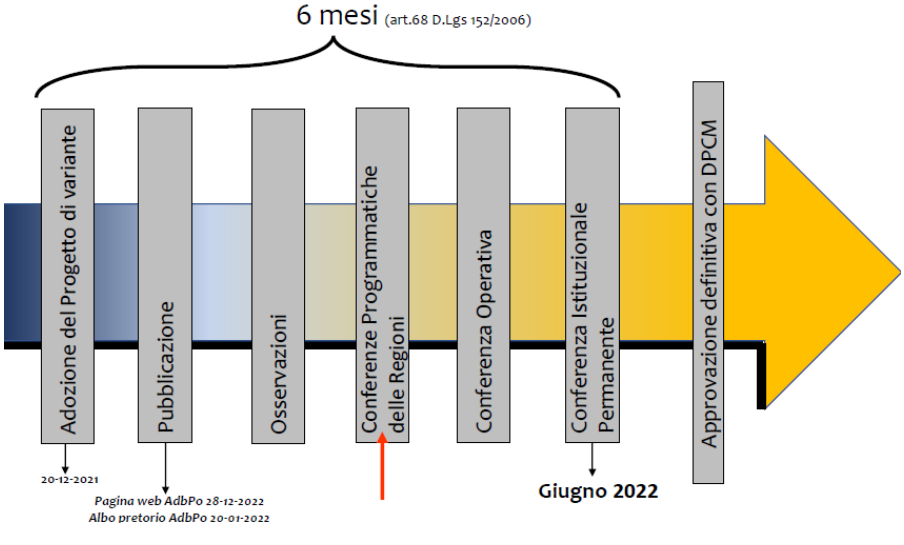

Progetto di variante al PAI Po modifiche agli articoli 1 e 18 delle Norme di Attuazione

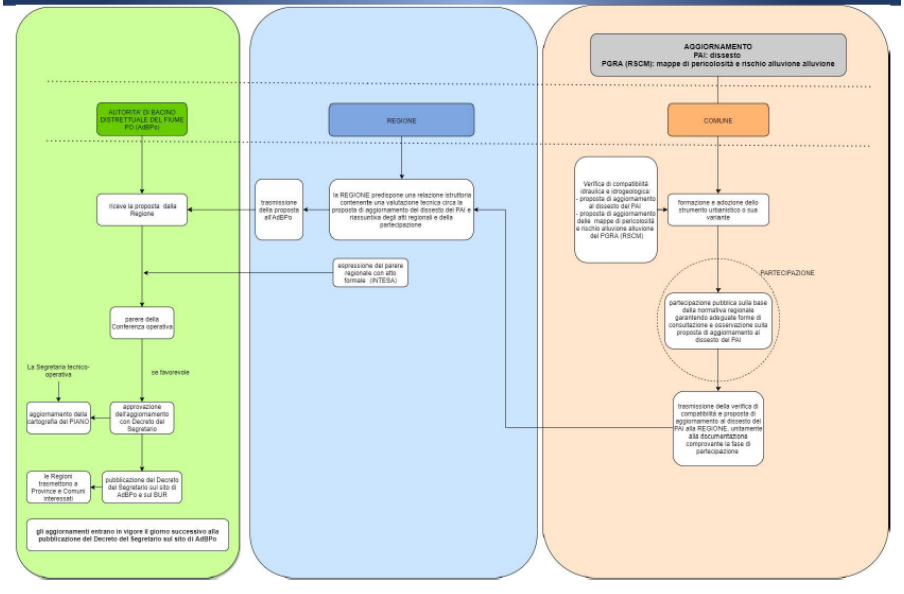

Progetto di variante al PAI Po modifiche agli articoli 1 e 18 delle Norme di Attuazione

Principali novità

Art.1 comma 10 bis
Gli aggiornamenti dell'Elaborato n. 2 "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo" **del PAI sono approvati con decreto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino**, previo parere favorevole della Conferenza Operativa con le procedure stabilite nell'ambito di un apposito Regolamento, adottato dal Segretario Generale su delega della Conferenza Istituzionale Permanente in conformità ai commi 4bis e 4ter del suddetto art. 68 del D.Lgs. n. 152/2006.

Art.1 comma 11
I **Piani territoriali di coordinamento provinciali possono attuare il PAI** specificandone ed articolandone i contenuti ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e delle relative disposizioni regionali di attuazione.....L'adeguamento degli strumenti urbanistici è effettuato nei riguardi dello strumento provinciale per il quale sia stata raggiunta l'intesa di cui al medesimo art. 57, salva **la necessità di preventiva approvazione delle modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e a rischio del PAI-PTCP con Decreto del Segretario Generale ai sensi dell'art. 68, commi 4bis e 4ter del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.**

Progetto di variante al PAI Po modifiche agli articoli 1 e 18 delle Norme di Attuazione

Principali novità

Art.18 comma 3
La verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici, **in fase di loro formazione e adozione**, con le condizioni di dissesto contenuta nell'Elaborato n. 2 è effettuata nel rispetto dei criteri ed indirizzi stabiliti dalla Direttiva "*Attuazione del PAI nel settore urbanistico e aggiornamento dell'Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici*" adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con Deliberazione n. 6 del 31 luglio 2003 e dai suoi successivi aggiornamenti.

Art.18 comma 3 lett. e)
L'eventuale proposta di aggiornamento da parte di un Comune della perimetrazione e/o classificazione di aree a pericolosità e a rischio delimitate nell'Elaborato n. 2 del PAI derivante dalla verifica suddetta, deve essere predisposta in conformità alla metodologia adottata per la redazione del PAI e corredata da idonea cartografia e da una relazione tecnica atta a comprovare la sussistenza degli elementi necessari per l'ammissibilità dell'aggiornamento stesso.

Progetto di variante al PAI Po modifiche agli articoli 1 e 18 delle Norme di Attuazione

Principali novità

Art.18 comma 4
I Comuni, in sede di adozione di strumenti urbanistici generali o relative varianti, allegano ad essi la verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica …., redatta in conformità delle disposizioni ivi richiamate. A seguito dell'adozione, **la verifica di compatibilità è sottoposta alla procedura di partecipazione degli interessati unitamente agli altri elaborati dello strumento urbanistico generale o della sua variante adottati**, secondo le disposizioni stabilite dalle norme regionali in materia. In conformità al comma 4 ter del citato art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nel corso della suddetta procedura devono comunque essere garantite adeguate forme di consultazione e osservazione sulle eventuali proposte di aggiornamento delle aree a pericolosità o a rischio delimitate dall'Elaborato n. 2 del PAI.

Progetto di variante al PAI Po modifiche agli articoli 1 e 18 delle Norme di Attuazione

Principali novità

Art.18 comma 5
Coerentemente alle procedure urbanistiche vigenti in ogni Regione il Comune trasmette alla Regione **la verifica di compatibilità** di cui al comma 3, nonché documentazione comprovante le risultanze della fase di partecipazione, ed eventuali atti deliberativi. **La Regione procede a trasmettere tutta la suddetta documentazione all'Autorità di bacino distrettuale congiuntamente ad una relazione istruttoria contenente una valutazione tecnica circa la citata proposta di aggiornamento**, predisposta secondo i contenuti previsti dalla Direttiva di cui al comma 3.

Art.18 comma 6
Il Segretario Generale, sulla base della documentazione di cui al comma precedente e sulla scorta del **parere favorevole della Conferenza Operativa** e **dell'intesa espressa dalla Regione** ai sensi del comma 4bis dell'art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. approva con proprio Decreto l'aggiornamento dell'Elaborato n. 2 del PAI, ai sensi del medesimo comma 4bis dell'art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Progetto di variante al PAI Po modifiche agli articoli 1 e 18 delle Norme di Attuazione

Principali novità

Art.18 comma 7
L'aggiornamento dell'Elaborato n. 2 del PAI di cui al comma precedente **produce i suoi effetti a seguito dell'entrata in vigore del Decreto di approvazione del Segretario Generale.**

Art.18 comma 10
Fatte salve le disposizioni riguardanti gli effetti del presente Piano di cui ai successivi articoli 27 e 39 e qualora ciò sia consentito dalle vigenti norme di legge regionali, **i Comuni utilizzano la procedura di cui ai commi precedenti anche per formulare proposte di aggiornamento delle Mappe della Pericolosità e del Rischio di Alluvioni del vigente Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni connesse agli aggiornamenti dell'Allegato 4 dell'Elaborato 2 del PAI di cui al presente articolo, coerentemente con quanto previsto dal successivo articolo 59 delle presenti Norme.** Dette proposte sono approvate dal Segretario Generale in conformità a quanto previsto dal precedente comma 6 e i conseguenti aggiornamenti delle Mappe producono i loro effetti a seguito dell'entrata in vigore del Decreto di approvazione.

Progetto di variante al PAI Po modifiche agli articoli 1 e 18 delle Norme di Attuazione

Principali novità

Art.18 comma 11
Le procedure per l'approvazione degli aggiornamenti cartografici di Piano di cui al presente articolo sono oggetto di disciplina di dettaglio **nell'ambito del Regolamento** di cui all'articolo 1, comma 10bis delle presenti Norme.

PROGETTO DI VARIANTE AL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO PER IL FIUME PO (PAI)

Modifiche agli articoli 1 e 18 dell'Elaborato 7 «Norme di attuazione»

I CONFERENZA PROGRAMMATICA ORE 10 – 12.30
(Comuni e Province di Bergamo, Como, Cremona, Lodi e Mantova
Comuni e Città metropolitana di Milano

II CONFERENZA PROGRAMMATICA ORE 14.30 – 16.30
(Comuni e Province di Brescia, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese

(ART.68 COMMI 3 e 4 DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006)

24 MAGGIO 2022
Illustrazione delle osservazioni pervenute e delle relative istruttorie

D.G. Territorio e Protezione
Struttura assetto Idrogeologico, reticoli e demanio idrico

Regione Lombardia

www.regione.lombardia.it

Programma della Conferenza

1. **Illustrazione della variante** – Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po
2. **Informativa sull'istruttoria delle osservazioni pervenute** – Regione Lombardia
3. **Spazio per il confronto e la discussione**
4. **Illustrazione delle modifiche ai Criteri e indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio** approvate con d.g.r. 6314 del 26/4/2022 in attuazione dell'art. 3 della Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 6/2021

Regione Lombardia

www.regione.lombardia.it

Svolgimento del percorso partecipativo

1. **Adozione progetto di variante** – Deliberazione n. 6 del 20 dicembre 2021
2. **Pubblicazione progetto di variante sul sito ADBPO** – 28 dicembre 2021
3. **Invio nota ai Comuni, Province e Città metropolitana di Milano** Z1.2022.0001568 del 19 gennaio 2022
4. **Invio nota a Ordine dei Geologi, C.R.O.I.L. - Consulta Regionale Ordini Ingegneri Lombardia, Consulta Regionale Lombardia degli ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori** (Z1.2022.0001811 del 20/01/2022)
5. **Invio bozza aggiornamento criteri regionali a ODG**, incontro in data 11/2/2022
6. **Informativa alle Province/Città metropolitana di Milano nell'ambito del tavolo Province/CMM – UPL in data 17 marzo** con invio bozza modifica criteri regionali
7. **Condivisione interna a Regione** – UO Urbanistica e Assetto del territorio e Struttura Giuridico per il territorio e VAS
8. **Scadenza invio osservazioni 28 marzo 2022**
   - **territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it**
   - **protocollo@postacert.adbpo.it**

Regione Lombardia

www.regione.lombardia.it

Tipologia di osservazioni pervenute

- VA = Osservazioni sulla variante adottata
- DA = Osservazioni sulle disposizioni attuative regionali (Criteri art. 57 l.r. 12/2005)
- RE = Osservazioni relative al Regolamento da mettere a punto ai sensi art. 4 della variante adottata
- AL = Osservazioni su altre questioni connesse

Regione Lombardia

www.regione.lombardia.it

Ordine dei geologi della Lombardia – mail del 7 marzo 2022 e del 25 marzo

	Osservazione/Suggerimento	Tipo	Risposta
1	Considerato che le modifiche alle aree PAI devono essere approvate dall'Autorità di bacino e che deve essere svolta una fase di partecipazione, perché l'ADBPO non può visionare la proposta, come i privati e le altre pubbliche amministrazioni, durante la fase di osservazioni al PGT?	VA	Il distretto del Po include circa 3200 Comuni, 8 Regioni e 1 provincia autonoma con proprie specifiche procedure per l'aggiornamento degli strumenti urbanistici. ADBPO dovrebbe intervenire con un proprio parere per poi rivedere la versione definitiva con le osservazioni pervenute. Ciò porterebbe ad un aggravio del procedimento generale delle procedure amministrative con allungamento dei tempi per aggiornare gli strumenti urbanistici.
2	Occorrerebbe specificare che per valutare l'acquisizione o meno le osservazioni formulate dai cittadini, queste ultime devono essere costituite da uno studio di confronto paragonabile a quello presentato per la modifica PAI - PGRA, non essere costituito da una semplice lettera	RE, DA	La fase di osservazioni è finalizzata a favorire la più ampia partecipazione sul progetto urbanistico in generale, inclusa la componente geologica, facendo conoscere sia gli aspetti conoscitivi che progettuali. E' poi il Comune che deve valutare le osservazioni pervenute congiuntamente al tecnico incaricato della redazione della componente geologica/idraulica
3	Regione Lombardia deve adoperarsi perché i propri criteri regionali per la redazione di studi di approfondimento al PAI-PGRA siano applicati anche ai fini dell'accertamento dello studio da parte dell'AdBPo. Da parte di altre Regioni potrebbero sorgere anche altre procedure/criteri possibili per una medesima tipologia di studio; AdBPo dovrebbe assumere come proprie anche queste altre procedure da inserire nel Regolamento da attuare, ma da parte della Commissione Operativa dell'AdBPo occorre la valutazione dello studio di modifica al PAI o PGRA con i medesimi criteri specifici della Regione di pertinenza	RE	L'Autorità di bacino ha approvato nel 2003 la Direttiva «Attuazione del PAI nel settore urbanistico e aggiornamento dell'Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici» nella quale riporta i criteri approvati dalle diverse regioni per la redazione degli studi contenenti la verifica di compatibilità di cui all'art. 18 delle norme di attuazione del PAI. Il riferimento a tale Direttiva è stato riportato al comma 3 del nuovo art. 18. Tale Direttiva tuttavia, per la Lombardia, fa riferimento a criteri ormai superati, approvati in attuazione della l.r. 41/1997, anch'essa abrogata dalla l.r. 12/2005 che pertanto andrebbe aggiornata.

www.regione.lombardia.it

Ordine dei geologi della Lombardia – mail del 7 marzo 2022 e del 25 marzo

	Osservazione/Suggerimento	Tipo	Risposta
4	Gli studi di dettaglio necessitano di valutazioni che hanno una incidenza molto elevata a livello economico, ma mancano i finanziamenti da parte regionale e/o dell'Autorità di Bacino. Negli articoli modificati (art. 1 e 18) delle NTA del PAI ed in particolare nella modifica all'art. 18 viene completamente sostituito il testo del comma 8 che recitava: Nei programmi triennali di intervento previsti dalle presenti Norme ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 183/1989, sono indicate misure di finanziamento ai Comuni per lo svolgimento delle sopraddette operazioni di istruttoria tecnica. In pratica spariscono le misure di finanziamento	VA	Si è preso atto del fatto che sono programmi non più finanziati, tant'è vero che gli ultimi programmi triennali sono stati finanziati per il triennio 1999-2002. Attualmente per richiedere finanziamenti allo Stato è stato predisposto il sistema Rendis. L'Autorità di bacino e Regione si stanno impegnando ad ampliare lo spettro delle tipologie di finanziamento previste in Rendis. La l.r. 12/2005 ha previsto finanziamenti ai Comuni e Province all'art. 58.
5	L'Inventario delle frane e dei dissesti di Regione Lombardia, poi confluito nell'IFFI e ora Disponibile tramite piattaforma IDROGeo sul sito di ISPRA è costruito per la gran parte attraverso attività di fotointerpretazione, nonostante lo stato di attività venga dichiarato come quiescente. I dati di interferometria radar da satellite, disponibili per Regione Lombardia da almeno 20 anni sono utili a stabilire l'attività di una frana. Lo svolgimento degli approfondimenti sulle frane, anche utilizzando i dati interferometrici, viene demandato ai Comuni in sede urbanistica ma senza fornire adeguati finanziamenti che sono stati eliminati nelle modifiche degli articoli delle NTA PAI da parte dell'AdBPO. *E' quindi utile che o venga realizzato uno studio a livello regionale per valutare la modifica di attribuzione dell'attività di una frana, o che vengano veramente ed efficacemente finanziati tali studi che sinora sono stati portati avanti con esborsi, anche non indifferenti, dai singoli comuni nella maggior parte dei casi e che vengano inserite nelle procedure di valutazioni dei dissesti anche i dati di interferometria radar.*	DA, RE	Regione Lombardia ha messo a disposizione attraverso il Geoportale della Lombardia i dati interferometrici disponibili. Per numerose frane di rilievo regionale è stato attivato il monitoraggio da parte del centro di Monitoraggio geologico di ARPA Lombardia. Si terrà conto del suggerimento di prevedere l'utilizzo dei dati interferometrici per gli approfondimenti sulle frane nell'ambito della revisione dei criteri per la redazione della componente geologica dei PGT. Si chiede di inserire tale riferimento anche nell'aggiornamento della Direttiva ADBPO «Attuazione del PAI nel settore urbanistico». Relativamente al contributo economico si rinvia alla risposta all'osservazione 4.

www.regione.lombardia.it

Ordine dei geologi della Lombardia – mail del 7 marzo 2022 e del 25 marzo

	Osservazione/Suggerimento	Tipo	Risposta
6	Permangono criticità sulle possibilità di interventi in aree di valanga dal momento che nelle norme specifiche (NTA PAI) e nelle prescrizioni di parecchi enti (Comunità Montana, Provincia, Regione), l'art. 9 comma 10 recita: *Nelle aree Ve* (Valanghe a pericolosità molto elevata n.d.r.) *sono consentiti esclusivamente gli interventi di demolizione senza ricostruzione, di rimboschimento in terreni idonei e di monitoraggio dei fenomeni.* Escludendo di fatto la manutenzione di qualsiasi opera anche infrastrutturale presente in area di valanga sia essa opera di protezione, strada, linea acquedottistica o altro non di interesse privato, ma di interesse comunale o sovracomunale	AL	Recentemente (ottobre 2020), su richiesta di Regione Lombardia e del Comune di Valbondione, l'Autorità di bacino ha fornito un'interpretazione autentica che non esclude nelle aree di valanga la possibilità di realizzare opere di difesa. Si concorda in ogni caso sulla necessità di procedere con una revisione delle norme di attuazione del PAI al fine di riallinearle alle norme e procedure sopravvenute (d.p.r. 380/2001 e s.m.i., procedure di cui alla Parte II del D. Lgs. 152/2006, ecc.)
7	A tale proposito è utile osservare come vi siano disparità di valutazione dei dissesti o meglio di normativa sulle effettive possibilità di interventi edificatori e di manutenzione, non tanto all'interno del territorio di competenza dell'AdBPo, ma in confronto alle altre autorità di Bacino in ambito alpino come l'Autorità di Bacino del fiume Adige per le regioni Veneto e Trentino Alto Adige o l'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione per il comparto veneto friulano Sarebbe utile una revisione unitaria della normativa per non avere disparità di valutazioni all'interno del territorio nazionale	AL	Anche all'interno del distretto, a seguito dell'acquisizione degli ex bacini regionali e interregionali (Marecchia – Conca, Reno, ecc.) ci sono disomogeneità normative rispetto alle quali ADBPo sta già lavorando. Si concorda e si chiede all'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po di farsi carico di portare ai tavoli nazionali con ISPRA e MITE la proposta di costruzione di un Piano di Gestione del Rischio idrogeologico con criteri omogenei a scala nazionale analogamente a quanto previsto per il Piano di gestione del rischio di Alluvioni dalla Direttiva 2007/60/CE.

Regione Lombardia

www.regione.lombardia.it

Ordine dei geologi della Lombardia – mail del 7 marzo 2022 e del 25 marzo

	Osservazione/Suggerimento	Tipo	Risposta
8	Come indicato nella Deliberazione 6/2022, entro *30 giorni* dall'invio da parte della Regione, la Conferenza Operativa prende in carico la proposta di aggiornamento, la valuta ed esprime il proprio parere (*è necessario definire una tempistica certa, al massimo di altri 30 giorni*). Il Segretario procede con il Decreto e la pubblicazione sul BURL (*il decreto deve avvenire mensilmente a meno di assenza di variazioni*). In questo modo ci sarebbe il tempo tra adozione PGT e approvazione PGT di avere il parere da parte dell'AdBPo.	VA	Nella Deliberazione 6/2022 è previsto il termine di 30 giorni per la convocazione della Conferenza Operativa dalla trasmissione della proposta di modifica da parte della regione. La Conferenza Operativa si esprime nell'ambito della seduta. Si concorda nella necessità di chiedere ad ADBPO la definizione di una tempistica certa anche per il successivo decreto del Segretario generale ADBPO.
9	Anche gli studi realizzati in attuazione del PGRA devono essere soggetti a valutazione, approvazione e deliberazione dell'AdBPO e quindi dovranno effettuare iter analoghi a quelli presentati in precedenza. Il paradosso è che ciascun comune deve valutare con maggior dettaglio le aree di esondazione torrentizia, di conoide, fluviale e/o lacustre in funzione delle aree a rischio R4 che interessano il proprio territorio per la possibilità di interferenza tra i fenomeni alluvionali e l'edificato nel senso più ampio del termine, indipendentemente dal fatto che le aree R4 riguardino piccoli torrenti e/o conoidi che interessano il solo territorio comunale o aste fluviali e torrentizie appartenenti a più territori comunali. Da un lato questo studio di dettaglio porta ad una maggior accuratezza sulla valutazione dell'effettivo rischio di queste aree, dall'altro, demandare al singolo comune studi che generalmente interessano più comuni e/o province, isolando in tale contesto il singolo territorio comunale, costituisce una limitazione all'efficacia degli studi idraulici (fiumi e torrenti, o bacini lacustri non si fermano ad un confine amministrativo) e delle zonazioni che derivano da questi studi. In tal senso vi sono studi regionali o dell'AdBPO che sono già stati realizzati e per i quali sono da poco state realizzate e/o implementate le mappe anche aggiornate disponibili sul sito di Regione Lombardia, ma la verifica delle aree a rischio 4 in tale contesto, oltre ad un problema di costi degli studi di dettaglio e quindi di finanziamenti, dovrebbe essere effettuata su più larga scala suddividendo i bacini di pertinenza provinciale, regionale o dell'autorità di bacino rispetto a quelli di pertinenza comunale (che ricadono interamente o quasi nel singolo territorio comunale) ed affidando gli studi idraulici di conseguenza.	RE, DA	Si concorda con la necessità di disciplinare il tema delle valutazioni di dettaglio della pericolosità e del rischio a seconda della scala del fenomeno nei criteri regionali e, soprattutto, nel regolamento previsto dall'art. 4 della Deliberazione 6/2021. Il tema deve andare di pari passo con la revisione delle norme di attuazione del PAI, che in numerosi articoli rinviano agli approfondimenti di dettaglio comunale (es. art. 39, 51).

Ordine dei geologi della Lombardia – mail del 7 marzo 2022 e del 25 marzo

	Osservazione/Suggerimento	Tipo	Risposta
10	Un'ulteriore valutazione a livello comunale sugli studi idraulici già effettuati (ad esempio per un fiume come il Serio di cui esistono più studi idraulici di cui alcuni piuttosto recenti) indica o la scarsa fiducia in questi studi realizzati o la necessità di revisioni degli stessi studi grazie a rilievi di maggior dettaglio e/o a modifiche topografiche sostanziali avvenute dopo la realizzazione di interventi lineari (arginature, strade in rilevato, aree in rilevato, etc.) o a differenti criteri di valutazione delle piogge (intensità e durata). In tal caso è utile che si possa sempre ripartire dalla modellazione originaria a scala di pianificazione superiore rispetto a quella comunale per apportare le modifiche necessarie. Solo per gli ambiti torrentizi esclusivamente o quasi di pertinenza territoriale comunale è bene che ci sia una valutazione a livello comunale. Per le aree restanti, a meno di errori grossolani nella modellazione e/o nella topografia di base è utile che valgano studi a livello amministrativo più elevato (Comunità montana, Consorzi, Provincia, Regione Lombardia, Autorità di Bacino) su rilievi topografici molto accurati (spesso i LIDAR non hanno tale accuratezza).	DA, RE	L'obbligo di svolgere valutazioni di dettaglio della pericolosità e del rischio su tutte le aree R4, prevista nei criteri regionali approvati con d.g.r. 6738/2017, deriva dalla necessità di definire norme urbanistiche non solo per le aree da edificare ma anche per le aree già edificate, ove è possibile prevedere interventi di riduzione della vulnerabilità Si prende atto dell'osservazione ai fini della revisione dei criteri regionali e quale richiesta da sottoporre ad ADBPO ai fini dell'elaborazione del Regolamento

Regione Lombardia

www.regione.lombardia.it

Dott. Geol. Alessandro Chiodelli – PEC del 18/3/2022

Richieste di chiarimenti inerenti la procedura di partecipazione

	Osservazione/Suggerimento	Tipo	Risposta
11	Quali sono le modalità con cui si effettua il processo partecipativo in termini di **contenuti** e di **tempistiche**? - **Contenuti**: quali sono i documenti da sottoporre al processo partecipativo? La mappa delle nuove aree di PAI-PGRA che propone il Comune e quelle vigenti? Documenti ad hoc o estratti dello studio di settore che ha portato alla modifica della cartografia vigente (tavole del Documento Semplificato del Rischio Idraulico o dello Studio idraulico, o dello Studio Geologico in cui verranno recepite)? L'intero studio che propone la modifica alla cartografia vigente (Documento Semplificato del Rischio Idraulico o Studio idraulico)? Lo Studio geologico? - **Termini**: Pubblicazione su sito web ed Albo pretorio dell'Ente per 15 gg e successivi 30 g a disposizione per la presentazione di osservazioni? Pubblicazione in sede di VAS con un procedimento congiunto che segue i termini del procedimento di VAS? Pubblicazione in sede di adozione del PGT (in questo caso come ci si rapporta alla richiesta di parere di conformità dello Studio Geologico? Documento che recepisce le nuove perimetrazioni PAI-PGRA derivanti da studi di settore - a Regione, preventivo all'adozione del PGT stesso)?	DA, RE	Il processo partecipativo coincide con quello della variante urbanistica che contiene la proposta di modifica al PAI-PGRA nella componente geologica. A questa richiesta si è dato risposta con l'aggiornamento dei criteri regionali approvato con d.g.r. 6314/2022 che sarà di seguito presentata.
12	Si chiede comunque parere per lo SG preventivamente a Regione, e successivamente si attiva il processo di partecipazione per le aree PAI-PGRA modificate?	DA	Si
13	Cosa si intende per risultanze della fase di partecipazione?	DA	Le osservazioni pervenute sulla variante urbanistica, con particolare riferimento alla parte relativa alle modifiche al PAI – PGRA
14	Il processo partecipativo relativo alle modifiche deve essere concluso primo dell'inoltro della documentazione a Regione?	DA	Si

Regione Lombardia

www.regione.lombardia.it

Dott. Geol. Alessandro Chiodelli – PEC del 18/3/2022

Richieste di chiarimenti inerenti la procedura di partecipazione

	Osservazione/Suggerimento	Tipo	Risposta
15	Come si da atto delle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione della proposta di aggiornamento avanzata dal Comune? Con documento di accoglimento/non accoglimento a parte che deve essere sottoscritto da qualcuno (Giunta, Dirigente, ..)?.	DA	Attraverso l'inoltro a Regione delle osservazioni relative al PAI-PGRA pervenute e di una valutazione di merito sulle osservazioni ricevute, elaborata dal Comune con il supporto dei tecnici autori della componente geologica/idraulica. Segue eventuale aggiornamento del parere regionale rispetto a quello espresso prima dell'adozione, del parere della Conferenza Operativa ADBPo e del decreto del SG. A questa richiesta si è dato risposta con l'aggiornamento dei criteri regionali approvato con d.g.r. 6314/2022 che sarà di seguito presentata.
16	Quando il Segretario decreta la nuova mappatura?	DA	A seguito del parere positivo della Conferenza Operativa e dell'intesa con la Regione
17	Cosa si intende per risultanze della fase di partecipazione?	DA	Le osservazioni pervenute sulla variante urbanistica, con particolare riferimento alla componente geologica nella parte relativa alle modifiche al PAI – PGRA
18	Il processo partecipativo relativo alle modifiche deve essere concluso prima dell'inoltro della documentazione a Regione?	DA	Come nelle procedure vigenti in Lombardia dal 2001, le proposte di aggiornamento vanno trasmesse alla Regione prima dell'adozione della variante. Al termine della fase di osservazioni il Comune trasmette l'esito con le eventuali osservazioni pervenute esplicitando la propria posizione in merito
19	Si applicano le nuove norme ad esse associate dal PAI e dalla normativa regionale od anche quelle ulteriormente individuate in sede di Norme tecniche di Studio geologico?	DA	Si applicano le norme dello studio geologico assegnate in conformità con i criteri regionali e con le norme del PAI

Regione Lombardia

www.regione.lombardia.it

Provincia di Monza e della Brianza – mail del 24/3/2022

	Osservazione/Suggerimento	Tipo	Risposta
20	Come comportarsi nei confronti di un Comune che, pur proponendo modifiche agli areali, non abbia attivato la procedura di confronto con Regione prima dell'adozione della variante di PGT e ottenuto il relativo parere? Nel caso la Provincia riscontrasse questa carenza in valutazione di compatibilità al PTCP (durata complessiva 120 giorni), si potrebbero prospettare due differenti ipotesi di intervento: 1. In fase di avvio del procedimento, in esito alle verifiche di completezza della documentazione sottoposta a valutazione, si segnala al Comune e alla competente Direzione Regionale la carenza. In questo caso si potrebbe prevedere una procedura di espressione del parere regionale di competenza (90 giorni) anche post-adozione? 2. Si procede con la valutazione di compatibilità e si evidenzia la carenza nell'ambito dei correlati atti provinciali che verrebbero quindi trasmessi a Comune e alla competente Direzione Regionale a fine procedimento. In tal caso cosa ne sarebbe della prospettata procedura di modifica che non avrebbe più alcun margine temporale per ottenere il parere regionale prima della scadenza dei termini di approvazione della variante di PGT? Quali ripercussioni ci sarebbero rispetto alla possibilità del Comune di proseguire con l'iter di approvazione?	DA, VA	Nel caso in cui le Province, preventivamente alla verifica di compatibilità di cui all'art. 13, comma 5, della l.r. 12/05, riscontrassero la mancata attivazione della procedura di confronto con la Regione e/o il mancato ottenimento del previsto parere, come già previsto nella Parte 4 dei criteri approvati con d.g.r. 2616/2011, dovrebbero informare tempestivamente il Comune, oltre alla struttura regionale competente, invitandolo ad adempiere. Regione potrà comunque esprimere il proprio parere, in via tecnica, entro i successivi 90 giorni, anche post adozione. I problemi che potrebbero nascere, tuttavia, sono i seguenti: - la procedura di approvazione della modifica da parte ADBPO si potrebbe protrarre nel tempo oltre il termine per l'approvazione. In questo caso il Comune potrebbe comunque approvare la variante (nel caso, ad esempio, che si riferisca anche ad altri aspetti) ma la modifica alle aree PAI-PGRA resterebbe congelata fino al giorno successivo alla pubblicazione del decreto del segretario generale ADBPO; - sulla proposta di modifica potrebbe esserci un parere negativo, che potrebbe mettere in discussione la variante medesima (se riferita ad esempio solo alla modifica PAI-PGRA). Parimenti non potrebbe arrivare a conclusione una proposta di modifica che non sia stata sottoposta alla fase di partecipazione, in quanto ciò è esplicitamente previsto dal comma 4ter dell'art. 68 del D. Lgs. 152/2006, al pari del parere positivo della Regione.

Regione Lombardia

www.regione.lombardia.it

Provincia di Monza e della Brianza – mail del 24/3/2022

	Osservazione/Suggerimento	Tipo	Risposta
21	Considerate le modalità di lavoro della Provincia di Monza e della Brianza, che già ora fornisce ai Comuni supporto in fase di varianti al PGT fin dalla prima conferenza di VAS, in termini collaborativi e al fine di evitare casi di mancato rispetto del coordinamento istruttorio, si potrebbe valutare di integrare le indicazioni di carattere normativo rese con la necessità di attivare le prospettate procedure di confronto con Regione e Autorità di Bacino per la modifica degli areali PGRA. Questo tipo di attenzione potrebbe essere ulteriormente affinato in fase di seconda conferenza di VAS, dove eventuali modifiche al PGRA dovrebbero emergere con maggiore evidenza ma, chiaramente, non esclude che si possano comunque verificare casi di non attivazione delle procedure.	DA, VA	Riteniamo che le modalità di lavoro descritte dalla provincia di MB, che offrono un supporto ai Comuni già in fase di VAS, siano sicuramente efficaci, agevolando il corretto svolgimento delle procedure. Spesso tuttavia, in tale fase, il grado di definizione della componente geologica è ancora preliminare, non sufficientemente definito per una condivisione con Autorità di Bacino

Regione Lombardia

www.regione.lombardia.it

Provincia di Sondrio – mail del 24/3/2022

	Osservazione/Suggerimento	Tipo	Risposta
22	Nel caso in cui la tempistica di approvazione del PGT sia diversa da quella del decreto del Segretario dell'AdBPo, le procedure si riallineano nella pubblicazione sul BURL (efficacia), quindi è quest'ultima che nel caso verrebbe fermata in attesa del provvedimento «ritardatario»?	DA, VA	A tale domanda si è data risposta nella modifica ai criteri di cui alla d.g.r. 6314/2022, ma occorre una discussione più ampia.
23	I tempi per questo provvedimento sono potenzialmente 90 gg (30 + 30 + 30), sicuramente oltre i 120 gg della nostra istruttoria.	DA	Si, ma l'istruttoria provinciale non si riferisce alla valutazione delle proposte di modifica al PAI-PGRA
24	Non necessariamente la variante urbanistica che assorbe la componente geologica riguarda il Documento di Piano, a volte la variante è solo al Piano delle regole e a quello dei Servizi, nel qual caso la tempistica è di 60 giorni tra solo deposito e osservazioni.	DA	Queste varianti semplificate si riferiscono ai casi di adeguamento al PAI-PGRA senza modifiche al Documento di Piano. Si procederà ad una migliore specifica nell'ambito dei criteri regionali a seguito del regolamento
25	Nell'attuale schema sono definite in elenco alcune competenze in capo alla Provincia: Le Province, in sede di istruttoria del P.G.T. o sue varianti, preventivamente alla verifica di compatibilità di cui all'art. 13, comma 5, della l.r. 12/05, devono accertare che: -sia stata definita la componente geologica, idrogeologica e sismica conformemente ai criteri di cui alla d.g.r. 7/6645 o ai criteri di cui ai presenti criteri (nei casi elencati al paragrafo "Ambiti di applicazione"); - siano stati effettuati gli adeguamenti dal punto di vista sismico, siano state estese all'intero territorio comunale le carte di sintesi e fattibilità geologica, siano state recepite le perimetrazioni delle fasce fluviali e delle aree a rischio idrogeologico molto elevato; -lo studio geologico sia completo di ogni elaborato previsto; -sia presente l'autocertificazione di cui all'Allegato 15; - - sia stato espresso da parte della Regione il parere nei casi in cui è previsto e il Comune abbia recepito le eventuali prescrizioni. E' il caso di aggiornare il contenuto e ridefinire anche alcuni aspetti delle competenze che ci riguardano, questa «di controllo».	DA	Nei criteri approvati con d.g.r. 6314/2022 si è proceduto a modificare le parti in aperto contrasto con il nuovo art. 18. Si è esplicitato che la modifica è transitoria, in attesa del previsto Regolamento. Sarà necessario in ogni caso procedere ad ulteriore modifica dei criteri attuativi dell'art. 57 della l.r. 12/2005.

Provincia di Sondrio – mail del 24/3/2022

	Osservazione/Suggerimento	Tipo	Risposta
26	Non sono chiare le procedure di (proposta) di modifica del RP (che non riguardano questo iter) alle quali è dedicata la sola postilla (3) del modello B1.	DA, VA	Nella d.g.r. 6738/2017 si specifica che le proposte di aggiornamento alle aree allagabili afferenti all'ambito RP delle mappe PGRA possono essere inviate a regione entro il giugno di ciascun anno ma sono esaminate nell'ambito dei previsti revisioni e aggiornamenti delle mappe PGRA nonché nell'ambito delle specifiche varianti al PAI a scala d'asta fluviale)

Regione Lombardia

Comune di San Giovanni in Croce – nota prot. 1214 del 26/3/2022 inviata via PEC, agli atti regionali del 26/3/2022

	Osservazione/Suggerimento	Tipo	Risposta
27	Il Comune chiede di eliminare dalle mappe delle aree allagabili, l'area afferente all'ambito RSP compresa tra l'abitato di San Giovanni in Croce (a nord), il canale consortile Cingia - Consorzio Bonifica Navarolo (a sud), il canale consortile Fossetta (a Est), coincidente in gran parte con l'attuale zona industriale. Il Consorzio Navarolo ha evidenziato che entrambi i canali Cingia e Fossetta non sono mai esondati dal loro alveo come invece indicato dal PGRA. Nelle mappe PGRA tale area viene definita nelle note quale «impianto fognario zona industriale». ATO Cremona, Padania Acque Spa e Comune di San Giovanni in Croce hanno messo a punto e approvato un progetto di laminazione delle acque meteoriche nella zona industriale di San Giovanni in Croce con scarico nel reticolo idrografico recettore (scoli Cingia e Fossetta). Il progetto è stato realizzato (fine lavori giugno 2020). Vengono allegate note prot. 1084, 1083, 1092, 1207 del 3/10/2019 del Consorzio Navarolo relative alle verifiche idrauliche condotte da 4 gestori di impianti presenti entro l'area industriale nelle quali si dice che non essendo l'esondazione di pertinenza dei corsi d'acqua di competenza consortile, non si ritiene competente a emettere un parere in quanto l'esondazione è dovuta alla rete fognaria e non alla rete consortile .	DA, VA	Si rinvia alle procedure di cui al paragrafo 3.3.5 della d.g.r. 6738/2017 – Si darà risposta specifica al Comune. In ogni caso occorre dimostrare che a seguito degli interventi realizzati non si verificano più esondazioni per insufficienza della rete fognaria.

Regione Lombardia

www.regione.lombardia.it

Osservazioni di Regione Lombardia

	Osservazione/Suggerimento	Tipo
28	Con riferimento alle modalità di svolgimento della verifica della compatibilità idraulica e idrogeologica di cui all'art. 18, la Direttiva «Attuazione del PAI nel settore urbanistico e aggiornamento dell'Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici del 2003 rimanda alle disposizioni attuative regionali, comunque condivise con ADBPO. Si chiede di esplicitare quale sia il ruolo e il riferimento della Segreteria tecnica nella valutazione delle proposte di modifica alle aree PAI-PGRA in quanto dall'art. 3 comma 3 della Variante, non si desume un'ulteriore istruttoria a carico della Segreteria	DA, VA
29	Sarebbe opportuno che fosse prevista un'istruttoria preliminare da parte della Segreteria tecnica Operativa e della regione competente sulla proposta di modifica seguita poi, (in caso di istruttoria positiva), dalla procedura di variante con la fase di partecipazione al fine di semplificare le procedure in capo ai Comuni e soddisfare i principi di sussidiarietà, partecipazione e semplificazione amministrativa.	RE
30	Nel caso in cui la Conferenza Operativa non esprima parere favorevole sulla proposta trasmessa dalla Regione, occorre specificare come si concluda la procedura. Con un decreto di diniego del Segretario Generale? Con una Comunicazione al Comune dell'esito della Conferenza Operativa? Chi la trasmette?	RE
31	Ai fini della stesura del regolamento, si consideri che: - il Comune, nell'ambito del proprio PGT, svolge una verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni urbanistiche rispetto a **tutte le condizioni di dissesto presenti o potenziali,** non settorialmente né disgiuntamente ad esempio tra corsi d'acqua secondari, principali, aree in frana, aree di valanga. - la verifica di compatibilità è uno studio unico, eventualmente supportato da analisi di dettaglio specialistiche (idrauliche, valangologiche ecc.) che nello studio medesimo si fondono e si integrano. - a sua volta la verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica alla scala comunale è parte di una verifica più ampia che include verifiche di compatibilità sismica, geotecnica e idrogeologica.	RE
32	Si chiede pertanto all'ADBPO, nel disciplinare «le procedure di aggiornamento degli elaborati cartografici dei PAI e delle Mappe della Pericolosità e del Rischio di Alluvione del PGRA, di coordinare e armonizzare le stesse tra loro (PAI e PGRA) e con le ulteriori componenti (sismica, geotecnica, idrogeologica) della prevenzione dei rischi naturali in fase di pianificazione.	RE
33	Si invita ad aggiornare tempestivamente la Direttiva «Attuazione del PAI nel settore urbanistico e aggiornamento dell'Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici» aggiornata al 2003 e disallineata con le leggi e i criteri regionali vigenti.	RE

www.regione.lombardia.it

Illustrazione delle modifiche ai criteri attuativi dell'art. 57 della l.r.12/2005 approvate con d.g.r. 6314 del 26/4/2022

d.g.r. 6314 del 26/4/2022
ALLEGATO A – AGGIORNAMENTO DELLO SCHEMA 2 DELLA PARTE 4 - PROCEDURE DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

SCHEMA 2
CASO 1 – LA COMPONENTE GEOLOGICA DEL PGT CONTIENE PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO ALLA CARTOGRAFIA DEL PAI E PGRA

Nel caso in cui la componente geologica del PGT contenga proposte di aggiornamento alla delimitazione e classificazione:
- delle aree in dissesto idraulico contenute nell'Elaborato 2 (Allegati 4 - Delimitazione delle aree in dissesto e 4.1 Aree a rischio idrogeologico molto elevato) del PAI vigente,
- delle aree allagabili contenute nelle mappe di pericolosità (ambiti RSCM, RSP e ACL) e rischio del PGRA vigente,

derivanti dalla **realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo,** il Comune è tenuto a seguire la procedura descritta ai punti successivi.

Regione Lombardia

1) TRASMISSIONE A REGIONE LOMBARDIA DELLE PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE DI COMPETENZA

Prima dell'adozione della variante urbanistica alla componente geologica, il Comune è tenuto ad acquisire il parere di Regione Lombardia. A tal fine, il Comune trasmette alla struttura regionale competente, **attraverso l'applicativo Studi Geologici – Idraulici (Piattaforma Multiplan),** la seguente documentazione

- documentazione tecnica che supporta le proposte di modifica (per le modifiche locali) predisposta ad una scala di dettaglio e completa di tutti gli elaborati sui quali la proposta di modifica ha ricadute (es. stralcio di carta PAI-PGRA, stralcio di carta della fattibilità geologica). La documentazione tecnica può includere: relazioni relative ad eventi recenti con delimitazione e classificazione delle aree coinvolte, documentazione progettuale relativa ad opere di difesa realizzate comprensiva degli atti di collaudo, studi di approfondimento del quadro conoscitivo redatti secondo le metodologie contenute negli Allegati ai Criteri ed indirizzi per la componente geologica approvati con d.g.r. 2616/2011 e secondo le indicazioni riportate nella d.g.r. 6738/2017 per le aree allagabili;
- componente geologica del PGT completa di tutti gli elaborati per gli aggiornamenti complessivi riferiti all'intero territorio comunale;
- asseverazione redatta secondo lo schema riportato in Allegato 1, compilata per le Sezioni A – Parte Generale, B – Parte relativa alla pianificazione di bacino
- Descrizione delle proposte di aggiornamento alla delimitazione delle aree in dissesto idraulico e idrogeologico utilizzando il modulo di cui all'Allegato 2, nel quale, in particolare, dovranno essere descritte le proposte di modifica illustrando e rappresentando la situazione pre-modifica, la situazione post-modifica, l'origine della modifica e gli elementi a supporto;
- versione digitale degli elaborati della componente geologica (in formato .pdf per i documenti e in formato .shp per la cartografia corrispondente ai livelli richiesti dalle Specifiche per la consegna della Tavola delle previsioni di piano del PGT (livelli informativi corrispondenti alla Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano, alla carta PAI-PGRA e alla carta della pericolosità sismica locale).

Per l'utilizzo dell'applicativo Studi geologici – idraulici (piattaforma Multiplan), dopo l'accesso alla piattaforma (https://www.multiplan.servizirl.it/), occorre richiedere l'abilitazione in lettura e scrittura tramite la funzione "accedi" (a destra nella barra verde in alto) e "modifica profilo", indicando l'indirizzo mail dell'ente di appartenenza. Dell'avvenuta consegna della proposta di aggiornamento alla cartografia PAI e PGRA viene informata per conoscenza la Provincia/Città metropolitana competente

2) ESPRESSIONE DEL PARERE
La struttura regionale competente, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione, formula un parere vincolante circa la proposta di aggiornamento, con riferimento alla coerenza con i criteri vigenti (d.g.r. 2616/2011 e d.g.r. 6738/2017) in materia di componente geologica del PGT (art. 57 l.r. 12/2005) nonché con gli ulteriori dati, studi e progetti presenti negli archivi regionali (per le proposte di modifica derivanti da nuovi eventi di dissesto o interventi collaudati), acquisendo a sua volta i necessari contributi specialistici dalle Autorità idrauliche, da ARPA, dalle altre strutture regionali e confrontandosi con l'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po, ove necessario. Il parere viene trasmesso via PEC attraverso l'applicativo Studi Geologici – Idraulici (Piattaforma Multiplan).
Il predetto termine di novanta giorni può essere interrotto una sola volta qualora la struttura regionale competente richieda integrazioni e/o approfondimenti. In questo caso, il termine di novanta giorni decorre nuovamente e per intero dalla data della trasmissione, da parte del Comune e con le medesime modalità di cui al precedente punto 1, della documentazione integrata.
Nel parere sarà riportata la procedura da seguire per l'iter di approvazione delle modifiche secondo i punti sottoindicati.

Regione Lombardia

www.regione.lombardia.it

3) ADOZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA PER L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA CONTENENTE LA MODIFICA (ART. 13 L.R. 12/2005) o l'asseverazione redatta secondo il nuovo schema riportato in Allegato 1, compilata anche per la Sezione C, relativa alla congruità tra le previsioni della variante e i contenuti della componente geologica;
o il parere di cui al precedente punto 2, espresso dalla struttura regionale competente.

Gli elaborati della componente geologica, comprensivi della documentazione tecnica prodotta a supporto alle proposte di aggiornamento all'Elaborato 2 del PAI e/o alle mappe del PGRA (ambiti RSCM, RSP, ACL) devono essere elencati in dettaglio nella delibera di adozione della variante urbanistica.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 57 della LR n. 12/2005 e relativi criteri attuativi, gli elaborati di analisi della componente geologica (carta geologica, geomorfologica, idrogeologica, idraulica) sono parte del Documento di Piano; gli elaborati di sintesi e proposta (carta di sintesi, carta dei vincoli, carta PAI-PGRA, carta della pericolosità sismica locale, carta di fattibilità geologica, norme geologiche di attuazione) sono parte del Piano delle Regole. La normativa geologica è comunque di riferimento per tutti gli atti costituenti i PGT (Documento di piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi).

Parimenti devono rientrare nella documentazione a corredo della variante urbanistica adottata:
In merito alla verifica della presenta di tutta la documentazione sopracitata, si richiamano gli adempimenti in capo alla Provincia/Città metropolitana esplicitati nel testo della Parte 4 ai Criteri e indirizzi per la redazione della componente geologica, idrogeologica e sismica approvati con d.g.r. 2616/2011.

Regione Lombardia

www.regione.lombardia.it

4) ADEMPIMENTI COMUNALI E REGIONALI CONSEGUENTI ALLA CONCLUSIONE DELLA FASE PARTECIPATIVA

a) Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni di cui all'art. 13, comma 4 della l.r. 12/2005, il Comune trasmette a Regione, sempre con le modalità di cui al precedente punto 1), una scheda sintetica compilata secondo il modello riportato nell'Allegato 3 recante: o la data di deposito degli atti della variante nella segreteria comunale;
o la data di pubblicazione sul BURL dell'avviso di adozione;
o il numero complessivo di osservazioni pervenute sulla variante con l'indicazione del numero delle osservazioni relative alla componente geologica per la parte relativa alle proposte di aggiornamento all'Elaborato 2 del PAI e/o delle mappe del PGRA (ambiti RSCM, RSP, ACL);
o una valutazione di merito su ciascuna osservazione pervenuta relativa alle proposte di aggiornamento agli elaborati PAI e PGRA, elaborata dal Comune con il supporto del tecnico/i autore/i delle analisi di dettaglio nonché la documentazione di cui al punto 1) aggiornata di conseguenza.

Alla scheda dovranno essere allegate in versione integrale le osservazioni pervenute relative alle proposte di aggiornamento agli elaborati PAI e PGRA.
b) Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui alla lettera a), la struttura regionale competente valuta le eventuali osservazioni pervenute tenendo conto delle indicazioni del Comune. Aggiorna, qualora necessario, il parere di competenza di cui al punto 1) e trasmette alla Segreteria tecnico-operativa dell'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po (AdBPo), dandone notizia al Comune e alla Provincia/Città metropolitana, la proposta di modifica completa della documentazione presentata a supporto e corredata da una propria relazione tecnico – istruttoria contenente il parere regionale di cui al precedente punto 2, l'esito della fase partecipativa e degli eventuali riflessi sulla proposta di modifica. Si rammenta che, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3 della Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell'AdBPo n. 6/2021 del 20 dicembre 2021, entro 30 giorni dal ricevimento della medesima, la Segreteria Tecnico operativa dell'ADBPo sottopone la proposta alla Conferenza Operativa, "*ai fini dell'espressione del parere di propria competenza*";

Regione Lombardia

www.regione.lombardia.it

c) In sede di Conferenza operativa, il rappresentante regionale illustra la proposta di modifica con il relativo esito della fase partecipativa, esprimendo formalmente l'intesa sulla proposta medesima ai sensi dell'art. 68, comma 4 ter del D. Lgs. 152/2006. La Conferenza operativa esprime il proprio parere ai fini della successiva approvazione da parte del Segretario generale;
d) Il Segretario Generale dell'AdBPo, con proprio decreto, approva la modifica all'elaborato 2 del PAI e/o alle mappe del PGRA (ambiti RSCM, RSP o ACL). Ai sensi dell'art. 3 della succitata Deliberazione Conferenza Istituzionale Permanente dell'AdBPo n. 6/2021, il decreto è pubblicato sul sito istituzionale dell'AdBPo e gli aggiornamenti approvati entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto. L'avviso di tale approvazione è pubblicato sul BURL ed è trasmesso al Comune da parte della struttura regionale competente.

5) APPROVAZIONE DELLA VARIANTE
Qualora l'approvazione della variante da parte del Comune avvenga prima della pubblicazione del decreto del Segretario generale di cui al precedente punto 4), lett. d) sul sito dell'autorità di bacino, il Comune è tenuto a darne evidenza negli atti di piano approvati nonché nella delibera di approvazione della variante, nella quale dovrà essere esplicitamente riportato che "*Gli aggiornamenti all'elaborato 2 del PAI e/o alle mappe del PGRA (ambiti RSCM, RSP o ACL) e le relative previsioni urbanistiche ad essi connessi, contenuti negli atti di variante, entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del Decreto del Segretario Generale sul sito istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale*".

Qualora l'approvazione della variante da parte del Comune avvenga dopo la pubblicazione del decreto del Segretario generale di cui al punto 4) lettera d), nella delibera di approvazione della variante andranno riportati gli estremi del decreto del Segretario Generale

Regione Lombardia

www.regione.lombardia.it

6) PUBBLICAZIONE DELLA VARIANTE
Ai fini della pubblicazione sul BURL dell'avviso di avvenuta approvazione della variante, ai sensi degli artt. 11 e 13, comma 11, lettera b) della l.r. 12/2005, sarà verificato anche il rispetto delle procedure soprariportate

CASO 2 – LA COMPONENTE GEOLOGICA DEL PGT NON CONTIENE PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO ALLA CARTOGRAFIA DEL PAI E PGRA
Il Comune non è tenuto ad acquisire il parere regionale sugli aggiornamenti apportati alla componente geologica. L'iter di adozione e approvazione del PGT e delle relative varianti segue quanto indicato all'art. 13 della L.R.12/2005.

Allegati allo Schema 2
1 - Schema di asseverazione (ex Allegato 6 alla d.g.r. X/6738/2017)
2 – Modulo Descrizione di dettaglio delle proposte di aggiornamento alla cartografia dei Piani di Bacino
3 - Modulo Scheda sull'esito della fase di presentazione di osservazioni

Regione Lombardia

www.regione.lombardia.it

Allegato 2 – Sintesi delle osservazioni accolte nel corso della Conferenza programmatica

1. Risulta necessario aggiornare tempestivamente la Direttiva "Attuazione del PAI nel settore urbanistico e aggiornamento dell'Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici», richiamata all'art. 3 del nuovo art. 18 delle N.d.A del PAI, nella quale, per Regione Lombardia si fa riferimento a criteri per la redazione degli studi contenenti la verifica di compatibilità di cui al medesimo art. 18 ormai superati, approvati in attuazione della l.r. 41/1997, anch'essa abrogata dalla l.r. 12/2005;
2. Nell'aggiornamento della Direttiva di cui al punto 1:
    - si chiede di prevedere l'utilizzo dei dati interferometrici quale supporto nella definizione dello stato di attività delle aree in dissesto;
    - si chiede di aggiornare le specifiche relative alla trasmissione degli aggiornamenti alle aree in dissesto idraulico e idrogeologico in formato vettoriale rendendoli coerenti con le specifiche elaborate da ADBPo nel 2021;
    - sarebbe utile disporre di indirizzi relativi alle caratteristiche delle aree in dissesto idraulico e idrogeologico che dovrebbero essere analizzate attraverso studi condotti alla scala locale e alle aree che, viceversa, dovrebbero essere analizzate attraverso studi sovralocali in ragione della complessità e scala del fenomeno, degli eventuali impatti nonché dei costi;
3. Si evidenzia che, con riferimento alle modalità di svolgimento della verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica di cui all'art. 18 delle N.d.A. del PAI, la Direttiva di cui al punto 1 rimanda alle disposizioni attuative regionali, comunque condivise con ADBPo. Si chiede di esplicitare quale sia il ruolo e il riferimento della Segreteria tecnica nella valutazione delle proposte di aggiornamento alle aree PAI-PGRA in quanto né dall'art. 3 comma 3 della Variante, né nel nuovo art. 18 si desume un'ulteriore istruttoria a carico della Segreteria;
4. Una volta definito il ruolo e il riferimento della Segreteria tecnica, sarebbe opportuno che, sulle proposte di aggiornamento alle aree in dissesto idraulico e idrogeologico, fosse prevista una valutazione preliminare congiunta da parte della Segreteria tecnica Operativa ADBPo e della Regione competente seguita poi, in caso di valutazione positiva, dalla procedura di variante, con lo svolgimento della fase partecipativa. Questo al fine di semplificare le procedure in capo ai Comuni e soddisfare i principi di sussidiarietà, partecipazione e semplificazione amministrativa;
5. Occorre specificare come si concluda la procedura di proposta di aggiornamento delle aree in dissesto idraulico e idrogeologico nel caso in cui la Conferenza Operativa non esprima parere favorevole sulla proposta trasmessa dalla Regione (decreto di diniego del Segretario Generale, comunicazione al Comune dell'esito della Conferenza Operativa, quale soggetto ha il compito di inviarla);
6. Ai fini della stesura del Regolamento previsto dall'art. 4 della Deliberazione 6/2021, occorre tener presente che:
    - il Comune, nell'ambito del proprio PGT, svolge una verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni urbanistiche rispetto a tutte le condizioni di dissesto presenti o potenziali, non settorialmente né disgiuntamente ad esempio tra corsi d'acqua secondari, principali, aree in frana, aree di valanga;

- la verifica di compatibilità è uno studio unico, eventualmente supportato da analisi di dettaglio specialistiche (idrauliche, valangologiche ecc.) che nello studio medesimo si fondono e si integrano;
- a sua volta la verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica alla scala comunale è parte di una verifica più ampia che include analisi di compatibilità sismica, geotecnica e idrogeologica.

Si chiede, pertanto, ad ADBPO, nel disciplinare «le procedure di aggiornamento degli elaborati cartografici dei PAI e delle Mappe della Pericolosità e del Rischio di Alluvione del PGRA, di coordinare e armonizzare le stesse tra loro (PAI e PGRA) e con le ulteriori componenti (sismica, geotecnica, idrogeologica) della prevenzione dei rischi naturali in fase di pianificazione;

7. Nel regolamento di cui all'art. 4 Deliberazione 6/2021:
   - occorre meglio disciplinare il tema delle valutazioni di dettaglio della pericolosità e del rischio a seconda della scala del fenomeno nonché chiarire quando gli esiti vadano ad aggiornare la cartografia distrettuale e quando restino solo alla scala locale. Tale tema deve andare di pari passo con la revisione delle norme di attuazione del PAI, che in numerosi articoli rinviano agli approfondimenti di dettaglio comunale (es. art. 39, 51, 59);
   - occorre chiarire se i tracciamenti alla scala locale delle aree allagabili relativi all'ambito territoriale ACL delle mappe PGRA, svolti in Lombardia in maniera simile agli aggiustamenti morfologici previsti all'art. 27 delle N.d.A del PAI, vadano o meno trattati come le altre modifiche alle mappe PGRA e soggetti pertanto ad approvazione da parte del Segretario Generale dell'ADBPO;
8. Si chiede di definire una tempistica certa per il decreto del Segretario generale ADBPO di approvazione delle proposte di aggiornamento alla delimitazione delle aree in dissesto idraulico e idrogeologico, essendo ad oggi definita solo quella relativa alla convocazione della Conferenza Operativa;
9. Si chiede di esplicitare quali siano i soggetti che possono proporre aggiornamenti alle aree in dissesto idraulico e idrogeologico.

Si formulano, inoltre, le seguenti osservazioni a carattere più generale:

- Si chiede di avviare una revisione complessiva delle Norme di Attuazione del PAI al fine di riallinearle alle norme e procedure sopravvenute (d.p.r. 380/2001 e s.m.i., procedure di cui alla Parte II del D. Lgs. 152/2006 (Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC), ecc.);
- Si chiede di farsi carico di portare ai tavoli nazionali con ISPRA e MITE la proposta di costruzione di un Piano di Gestione del Rischio idrogeologico (frane, valanghe, sinkhole) con criteri omogenei a scala nazionale, analogamente a quanto previsto per il Piano di Gestione del rischio di Alluvioni dalla Direttiva 2007/60/CE.

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

D.d.u.o. 16 giugno 2022 - n. 8536
Proroga dei termini di chiusura dell'avviso approvato con dduo n. 5854 del 3 maggio 2022 «Attuazione d.g.r. n. 6256/2022. Avviso per il finanziamento dei progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici o strutture aperte al pubblico - Anno 2022»

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
DISABILITÀ, VOLONTARIATO, INCLUSIONE
E INNOVAZIONE SOCIALE

Richiamati:

- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con la legge n. 18 del 3 marzo 2009, «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità»;
- UNI CEI EN 17210:2021 con il relativo TR1 (rapporto tecnico UNI TR 17621:2021) e il TR2, (rapporto tecnico UNI TR 17622:2021;
- legge 28 febbraio 1986 n. 41, art. 32, comma 21;
- d.m.14 giugno 1989, n. 236 «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche»;
- legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- d.p.r. 24 luglio 1996, n. 503 «Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici»;
- d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;
- legge 1° marzo 2006, n. 67 «Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni». Legge che promuove la piena attuazione del principio di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità;
- d.p.r. del 4 ottobre 2013, «Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità»;
- d.p.r. del 12 ottobre 2017 «Adozione del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità»;
- l.r. n. 6 del 20 febbraio 1989 «Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione»;
- l.r. n. 14 del 9 giugno 2020 «Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 'Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione»;
- d.g.r. 4139 del 21 dicembre 2020 «Predisposizione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) in conformità alla l.r. 6/89, come modificata dalla l.r. 14/2020, vista anche l'intesa 2019- 2021 con UPL e le Province lombarde approvata in data 3 luglio 2019. Misure di sostegno ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Determinazioni - (…)»;
- d.g.r. n. 5555 del 23 novembre 2021 «Approvazione delle Linee Guida per la redazione dei Piani per l'accessibilità, usabilità, inclusione e benessere ambientale (PEBA) – (a seguito di parere della Commissione Consiliare)»;
- d.c.r. 10 luglio 2018, n XI/64 «Programma regionale di sviluppo della XI Legislatura» (PRS), con particolare riferimento alla Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia», Programma 2 «Interventi per la disabilità»;

Visti

- la d.g.r. n. 6256 dell'11 aprile 2022 «Approvazione dei criteri di finanziamento dei progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici o strutture aperte al pubblico – Anno 2022»
- il d.d.u,o. n. 5854 del 03 maggio 2022 con cui è stato approvato l'Avviso per il finanziamento dei progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici o strutture aperte al pubblico - Anno 2022».;

Considerato, in particolare, il Punto C.1 «Presentazione delle domande» del citato d.d.u.o. n. 5854/2022 – Allegato A, nel quale sono indicate le modalità e le tempistiche per la presentazione delle domande, che deve avvenire esclusivamente mediante la piattaforma Bandi on line dal 18 maggio 2022 ore 10 fino al 17 giugno 2022 ore 15;

Preso atto delle numerose segnalazioni pervenute alla casella di posta elettronica peba@regione.lombardia.it, agli atti della Unità Organizzativa e delle altrettanto numerose segnalazioni pervenute telefonicamente dai Comuni, che hanno espresso la volontà di aderire all'Avviso in oggetto in prossimità della scadenza del bando;

Considerato che, dal monitoraggio della dotazione finanziaria destinata all'attuazione del bando, pari a 3.000.000,00 euro, risultano ancora disponibili risorse finanziarie;

Ritenuto quindi opportuno, al fine di favorire un'ampia adesione agli Enti territoriali, anche in termini di efficacia, efficienza e semplificazione, di prorogare i termini di chiusura del bando per l'adesione dei Comuni all'Avviso dal 17 giugno 2022 ore 15 fino al 1 luglio 2022 ore 15, a parziale modifica dell'allegato A al d.d.u.o. n. 5854 del 03 maggio 2022 «Attuazione d.g.r. n. 6256/2022. Avviso per il finanziamento dei progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici o strutture aperte al pubblico - Anno 2022»;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la l.r. n. 34/1978, il Regolamento di Contabilità n. 1/01 e loro successive modifiche ed integrazioni;

Richiamate la l.r. n. 20/2008 nonché i provvedimenti relativi all'assetto organizzativo della Giunta Regionale della XI Legislatura;

Dato atto di pubblicare il presente provvedimento e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale Bandi Online -www.bandi.regione.lombardia.it;

DECRETA

1. di prorogare i termini di chiusura del bando «Attuazione d.g.r. n. 6256/2022. Avviso per il finanziamento dei progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici o strutture aperte al pubblico - Anno 2022» dal 17 giugno 2022 ore 15 fino al 1 luglio 2022 ore 15, a parziale modifica dell'allegato A al d.d.u.o. n. 5854 del 03 maggio 2022;

2. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Roberto Daffonchio

D.G. Istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione

D.d.s. 14 giugno 2022 - n. 8370
Proroga del termine di chiusura dell'avviso di cui al d.d.s. 16981 del 3 dicembre 2021 per la realizzazione di un'offerta formativa in apprendistato per l'alta formazione e la ricerca ai sensi dell'art. 45 d.lgs. 81/2015

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ATTUAZIONE ACCORDI ISTITUZIONALI,
TRASPARENZA E PRIVACY

Richiamate:

- la l.r. 28 settembre 2006 n. 22 «il mercato del lavoro in lombardia» ed in particolare l'articolo 20 che prevede che la Regione promuova ogni forma di apprendistato;
- la l.r. 4 luglio 2018, n. 9 «Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 sul mercato del lavoro in Lombardia»;
- la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e successive modifiche e integrazioni, che all'articolo 23 bis assume il sistema duale, caratterizzato dal raccordo sistematico, organico e continuativo tra formazione e lavoro, quale metodologia didattica privilegiata del sistema di istruzione e formazione professionale;
- la l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 «Qualità, innovazione e internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro»;
- la l. r. 23 novembre 2016, n. 29 «Lombardia è ricerca e innovazione» che all'art. 1 valorizza il ruolo e il coinvolgimento, nella crescita del capitale umano, di tutti i soggetti pubblici e privati, in particolare le Università, gli istituti di ricerca, gli istituti tecnici superiori e le associazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori;

Visti:

- il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 inerente la «Disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», ed in particolare l'art. 45, inerente all'apprendistato di alta formazione e ricerca;
- l'Intesa sullo schema del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze che definisce gli standard formativi dell'apprendistato ed i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Rep. Atti n. 162/CSR del 1° ottobre 2015);
- il decreto interministeriale pubblicato in data 21 dicembre 2015 che ha definito gli standard formativi dell'apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015;
- l'Accordo per la disciplina dei profili formativi dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca - ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 - sottoscritto da Regione Lombardia il 9 maggio 2016 con il sistema universitario lombardo, l'Ufficio Scolastico Regionale, i rettori degli Atenei Lombardi, le AFAM, le Accademie, i Conservatori e le Fondazioni ITS - schema approvato con d.g.r. n. X/4676 del 23 dicembre 2015;
- Regolamento Delegato (UE) 2019/2170 della Commissione del 27 settembre 2019 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

Vista la d.g.r. n. XI/5286 del 27 settembre 2021 «*Programmazione di un'offerta formativa in apprendistato di III livello – Apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 45 d.lgs. 81/2015)*» con la quale la Giunta regionale ha deliberato di:

- «*avviare, a partire dall'anno accademico 2021/2022, nuove iniziative connesse alla diffusione dell'apprendistato di alta formazione e ricerca ex. art. 45 d.lgs. 81/2015*», stabilendo criteri in ordine ai beneficiari e ai destinatari dell'iniziativa, nonché ai costi oggetto di beneficio economico, demandando al successivo bando e ai provvedimenti della Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione l'attuazione della deliberazione;
- «*mettere a disposizione per l'attuazione delle misure connesse all'apprendistato di alta formazione e ricerca ex art. 45 d.lgs. 81/2015* un importo complessivo pari a Euro 2.000.000 a valere sulle risorse in avanzo vincolato del capitolo 15.02.104.8282 del bilancio 2021, per le quali si provvederà alla reiscrizione sulla base dell'esigibilità dell'obbligazione»;
- «riservarsi la facoltà di integrare la dotazione iniziale in funzione di specifiche esigenze, che potranno essere valutate in fase d'attuazione della *misura*»;

Richiamato per intero il decreto n. 16981 del 3 dicembre 2021 che ha approvato l'Avviso pubblico per la realizzazione di un'offerta formativa in apprendistato di alta formazione e di ricerca ai sensi dell'art. 45 d.lgs. 81/2015 a.a. 2021/2022, rivolto a istituzioni formative per la realizzazione di percorsi formativi in apprendistato destinati a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni residenti o domiciliati in Lombardia;

Considerato che il periodo di presentazione delle domande di contributo previsto dall'avviso decorre dal 18 gennaio 2022 al 30 giugno 2022 fino a esaurimento delle risorse;

Rilevato che la proiezione dell'ammontare di risorse richiedibili alla data del 30 giugno 2022 calcolata sulla base di quanto sino ad oggi richiesto attraverso le domande presentate, è di molto inferiore rispetto alla capienza dell'Avviso;

Ritenuto per il buon esito dell'iniziativa di prorogare la chiusura dell'Avviso al 15 dicembre 2022 e comunque fino a esaurimento delle risorse disponibili;

Ritenuto che a fronte della proroga della chiusura dell'Avviso sono ammessi i contratti di apprendistato stipulati a partire dal 1 ottobre 2021 e non oltre 30 gg dalla data di chiusura dell'avviso, prorogata con il presente atto al 15 dicembre 2022;

Dato atto che per l'attuazione dell'Avviso di cui al Dds 16981 del 3 dicembre 2021 la dotazione finanziaria prevista è da rinvenirsi sui seguenti capitoli:

Capitolo	Descrizione	PdC	Stanziamento
15.02.104.11257	Trasferimenti ad amministrazioni locali per il finanziamento dell'apprendistato di alta formazione e ricerca	1.04.01.02 Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali	€ 650.000,00
15.02.104.11258	Trasferimenti ad imprese per il finanziamento dell'apprendistato di alta formazione e ricerca	1.04.03.99 Trasferimenti correnti a altre imprese	€ 1.000.000,00
15.02.104.11259	Trasferimenti a istituzioni per il finanziamento dell'apprendistato di alta formazione e ricerca	1.04.04.01 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	€ 350.000,00

Richiamati la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla XI Legislatura regionale ed in particolare:

- la d.g.r. del 13 gennaio 2021 n. XI/4185 «I Provvedimento organizzativo 2021» che istituisce la Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione con decorrenza a partire dall'attribuzione dell'incarico di Direttore Generale della nuova Direzione;
- la d.g.r. del 22 febbraio 2021 n. XI/4350 «IV Provvedimento organizzativo 2021» che definisce il nuovo assetto organizzativo delle Direzioni interessate dalla rimodulazione delle deleghe assessorili da parte del Presidente e attribuisce alla Struttura Attuazione Accordi istituzionali, trasparenza e privacy anche la competenza in materia di Sviluppo delle competenze in raccordo con il sistema universitario e delle imprese: dote master, apprendistato terzo livello e dottorati di ricerca, che determina la competenza in merito alla presente iniziativa;
- la d.g.r. del 26 luglio 2021 n. XI/5105 «XIII provvedimento organizzativo 2021» che ha attribuito l'incarico di dirigente pro-tempore della Struttura Attuazione Accordi istituzionali,

trasparenza e privacy alla dott.ssa Valentina Santin;

- la d.g.r. n. 5913 del 31 gennaio 2022 (III Provvedimento organizzativo 2022), che ha riassegnato la Struttura Attuazione accordi istituzionali – trasparenza e privacy all'Unità organizzativa Edilizia scolastica, Asse I POR FESR 2014-2020 e interventi per la ripresa economica;
- la d.g.r. n. 6202 del 28 marzo 2022 (VI Provvedimento organizzativo 2022) che ha assegnato l'incarico a dirigente dell'Unità organizzativa «Edilizia scolastica, Asse I POR FESR 2014-2020 e interventi per la ripresa economica» all'arch. Francesco Bargiggia, rendendo operativo il nuovo assetto stabilito con il III provvedimento organizzativo;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura «Attuazione accordi istituzionali, trasparenza e privacy» e che a causa dell'assenza per congedo per maternità della dirigente incaricata, ne assume l'interim il dirigente sovraordinato;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Visti la l.r. n. 34 del 31 marzo 1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;

DECRETA

1. di prorogare la data di chiusura dell'Avviso pubblico per la realizzazione di un'offerta formativa in apprendistato di alta formazione e di ricerca ai sensi dell'art. 45 d.lgs. 81/2015 approvato con d.d.s. 16981 del 3 dicembre 2021 al 15 dicembre 2022 e fino a esaurimento risorse;

2. di stabilire che il sopracitato avviso di cui al dds 16981 del 3 dicembre 2021 si applica ai contratti di apprendistato stipulati a partire dal 1 ottobre 2021, quale data di inizio dell'anno accademico 2021/2022, e non oltre 30 giorni dalla data di chiusura dell'avviso prorogata con il presente atto al 15 dicembre 2022;

3. di di dare atto che per l'attuazione dell'Avviso di cui al d.d.s. 16981/2021 la dotazione finanziaria di euro 2.000.000 è da rinvenirsi sui seguenti capitoli:

Capitolo	*Descrizione*	*PdC*	*Stanziamento*
15.02.104.11257	Trasferimenti ad amministrazioni locali per il finanziamento dell'apprendistato di alta formazione e ricerca	1.04.01.02 Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali	€ 650.000,00
15.02.104.11258	Trasferimenti ad imprese per il finanziamento dell'apprendistato di alta formazione e ricerca	1.04.03.99 Trasferimenti correnti a altre imprese	€ 1.000.000,00
15.02.104.11259	Trasferimenti a istituzioni per il finanziamento dell'apprendistato di alta formazione e ricerca	1.04.04.01 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	€ 350.000,00

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013»;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Francesco Bargiggia

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 15 giugno 2022 - n. 8487
Bando «Archè 2020 – Misura di sostegno alle start up lombarde (mpmi e professionisti) in risposta all'emergenza COVID 19» approvato con decreto n. 9680 del 7 agosto 2020». Rideterminazione del contributo concesso all'impresa Artiness s.r.l. per il progetto id 2339805 e contestuale autorizzazione a Finlombarda s.p.a all'erogazione dell'importo di € 72.796,39 in esito all'istruttoria della rendicontazione presentata dall'impresa beneficiaria

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO
E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Richiamate:

- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare:
  - l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni per favorire gli investimenti in particolare negli ambiti dell'innovazione, della ricerca, delle infrastrutture immateriali e dello sviluppo sostenibile, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
  - l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;
- la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 «Programma regionale di sviluppo della XI legislatura» che prevede, tra l'altro:
  - al risultato atteso Econ.1401.44 la promozione di politiche a favore della creazione di impresa e la valorizzazione di casi emblematici di start-up lombarde;
  - al risultato atteso Econ.102.5.2 il sostegno alla competitività delle imprese culturali e creative lombarde sia nei settori culturali tradizionali che in quelli più innovativi, nell'industria cinematografica e audiovisiva e nello spettacolo dal vivo, anche per favorire l'internazionalizzazione dell'offerta culturale del territorio;
- la d.c.r. 31 marzo 2020, n. XI/1011 «Programma triennale per la cultura 2020 – 2022» di approvazione della «Programmazione triennale per la cultura 2020 - 2022» ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 che prevede al punto 14 sostegno alle imprese culturali e creative al fine di valorizzare in modalità innovative i più importanti attrattori culturali del territorio, anche attraverso la promozione di iniziative, bandi, eventi e attività formative in collaborazione pubblico-privato con partner territoriali e istituzionali, volti a sostenere lo sviluppo del settore, ambito strategico per la crescita e la competitività dell'economia lombarda;
- la d.g.r. 30 giugno 2020, n. XI/3297 «Programma operativo annuale per la cultura 2020, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 nr. 25 «Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo»;

Richiamati:

- la d.g.r. 5 agosto 2020, n. XI/3494 che:
  - ha approvato la Misura «Archè 2020 – Misura di sostegno alle Start up lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all'emergenza COVID-19» ed i relativi criteri attuativi, demandando alla Direzione Generale Sviluppo Economico, in concerto con la Direzione Generale Cultura, l'emanazione dei provvedimenti attuativi necessari e la definizione del Bando, con una dotazione finanziaria iniziale di euro 10.400.000,00 di cui euro 3.000.000,00 quale riserva a favore delle Start up innovative e euro 2.400.000,00 quale riserva a favore delle Start up culturali e creative;
  - ha individuato Finlombarda s.p.a. quale soggetto incaricato dell'assistenza tecnica della Misura, demandando a specifico successivo incarico la definizione delle modalità per l'attuazione e la gestione tecnico - finanziaria delle attività;
  - ha demandato al Dirigente della Struttura Interventi per le start up, l'artigianato e le microimprese della Direzione Generale Sviluppo Economico l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione della misura;
  - ha stabilito che la nuova Misura «Archè 2020», si inquadra, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo, nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- il d.d.u.o. 7 agosto 2020, n. 9680 che, in attuazione della richiamata d.g.r. 5 agosto 2020, n. XI/3494, ha approvato il Bando «Archè 2020 – Misura di sostegno alle Start up lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all'emergenza COVID.19»;
- la d.g.r. 14 settembre 2020, n. XI/3556 che, in previsione di un elevato numero di domande di adesione, ha incrementato la dotazione finanziaria del bando Archè 2020 per un importo pari a euro 4.360.000,00 di cui euro 1.255.000,00 ad incremento delle riserve a favore delle start up innovative e euro 1.033.000,00 ad incremento della riserva a favore delle start up culturali, con una dotazione complessiva del bando pari a euro 14.760.000,00 di cui euro 4.255.000,00 riserva Start up innovative e euro 3.433.000,00 riserva Start up culturali e creative;
- la d.g.r. 23 novembre 2020, n. XI/3910 che conferma la copertura della dotazione finanziaria del Bando Archè 2020 in euro 14.760.000,00, di cui 13.100.000,00 a valere sulle risorse messe a disposizione nell'Ambito dell'Accordo Regione Lombardia – Ministro per il sud e la coesione territoriale di cui alla D.G.R. 14 luglio 2020 n. 3372 ed euro 1.660.000,00 a valere su risorse autonome del bilancio regionale e aggiorna il prospetto di raccordo delle attività di Finlombarda s.p.a.;

Visti:

- il d.d.u.o. 27 febbraio 2020, n. 2607 con cui è stato assunto l'impegno di spesa a favore di Finlombarda s.p.a. per i costi esterni relativi al progetto «Assistenza tecnica POR FESR 2014-2020 – Asse 3 - Archè 2020»;
- il d.d.g. 10 dicembre 2020, n.15468 con cui è stato approvato l'incarico a Finlombarda s.p.a. di assistenza tecnica relativo al Bando «Archè 2020 – Misura di sostegno alle start up lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all'emergenza COVID- 19»;

Visto l'art. 10 bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 »Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176;

Richiamati:

- il d.d.s. 24 dicembre 2020, n. 16482 con cui è stata approvata la proroga al 26 febbraio 2021 del termine di approvazione dell'elenco delle domande ammissibili, previo controllo di adeguata verifica, e della graduatoria del Bando «Archè 2020 in risposta all'emergenza da COVID 19»;
- il d.d.s. 24 dicembre 2020, n. 16484, 4 febbraio 2021, n. 1138 e 8 febbraio 2021, n. 1310 con cui sono stati approvati gli esiti istruttori validati dal Nucleo di Valutazione nelle sedute del 1 dicembre 2020 – 11 dicembre 2020 – 16 dicembre 2020 – 22 dicembre 2020 e 29 gennaio 2021 relativamente alle n. 430 domande presentate a valere sul bando «ARCHÈ 2020 – Misura di sostegno alle start up lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all'emergenza COVID 19» rispettivamente 1^, 2^ e 3^ provvedimento;
- il d.d.s. 25 febbraio 2021, n. 2535, 4^ provvedimento, con cui:
  - è stata approvata la graduatoria delle domande di agevolazione ammesse a valere sul Bando «Archè 2020 – Misura di sostegno alle Start up lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all'emergenza COVID-19»
  - è stata concessa, per effetto dell'approvazione della graduatoria, l'agevolazione complessivamente pari a € 14.760.000,00 a n. 299 domande, tra cui quella presentata dall'impresa oggetto del presente provvedimento;

– sono stati assunti impegni a favore di Finlombarda s.p.a. per un importo pari ad € 14.760.000,00 a valere sui capitoli ivi citati;

Richiamato altresì il decreto 24 maggio 2021, n. 6949 «Approvazione delle Linee Guida per la rendicontazione delle spese ammissibili relative ai progetti presentati a valere sull'avviso «Archè 2020 – misura di sostegno alle start up lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all'emergenza COVID 19» approvato con decreto n. 9680 del 07 agosto 2020;

Richiamati:

- il punto A.3 del bando approvato con d.d.u.o. 7 agosto 2020, n. 9680 «Soggetti Beneficiari» che stabilisce i requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti al momento di presentazione della domanda e che, fatta eccezione per la dimensione d'impresa e del periodo di attività di cui al capoverso 1 lettera a), devono essere mantenuti fino all'erogazione dell'agevolazione;
- il punto C.4 «Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione» del bando che stabilisce che:
  - i progetti devono essere realizzati nel termine massimo di 15 mesi dalla pubblicazione sul Burl della d.g.r. del 5 agosto 2020, n. XI/3494, avvenuta il 12 agosto 2020;
  - ai fini della richiesta di erogazione del contributo, il Soggetto Beneficiario è tenuto, attraverso Bandi on Line, entro e non oltre 90 (novanta) giorni successivi al termine di conclusione del Progetto (definito come data dell'ultima quietanza di pagamento), pena la decadenza del Contributo ad allegare:
    - la relazione tecnica finale che dimostri il raggiungimento degli obiettivi originali del Progetto stesso e la coerenza con le spese rendicontate, secondo il facsimile scaricabile da Bandi on Line e, se necessario, allegando idonea documentazione fotografica, con riferimento agli obblighi di cui al punto D.8 «Pubblicazione, informazioni e contatti»;
    - la scheda di sintesi finale del Progetto al fine di dare diffusione dei risultati delle attività sul sito di Regione Lombardia;
    - le fatture di acquisto di ciascuno dei beni/servizi rendicontati e documentazione attestante l'avvenuto pagamento;
    - in caso di opere impiantistiche, la documentazione comprovante la corretta e completa realizzazione delle opere (collaudo o certificato di regolare esecuzione), nonché la documentazione comprovante il rispetto della normativa in tema ambientale;
  - il Soggetto Beneficiario è tenuto a rendicontare spese ammissibili pari ad almeno il 70% del valore dell'investimento inizialmente ammesso. In caso di spese ammissibili inferiori a tale soglia, l'agevolazione è soggetta a decadenza totale;
  - ai fini degli obblighi di rendicontazione, tutte le spese ammissibili devono:
    a) essere pertinenti e connesse al Progetto approvato e alla sede operativa attiva in Lombardia, oggetto dell'intervento;
    b) essere effettivamente sostenute e quietanzate. Le fatture/documenti giustificativi conservate dai Soggetti Beneficiari devono riportare nell'oggetto la dicitura «Spesa sostenuta a valere sul Bando ARCHE' 2020 di Regione Lombardia» e il relativo codice CUP;
    c) essere effettivamente sostenute e quietanzate dal Soggetto Beneficiario dalla data di pubblicazione sul BURL della DGR 05 agosto 2020, n. XI/3494 e non oltre la scadenza del termine per la conclusione del Progetto di cui al punto B.3.
  - nella fase di verifica della rendicontazione verrà verificato:
    a) la validità della documentazione presentata dal Soggetto Beneficiario;
    b) se del caso, la regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC valido al momento dell'erogazione o altre modalità pertinenti). Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio dal Soggetto Gestore, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto 30 gennaio 2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1 giugno 2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (l. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis);
    c) l'assenza di ordini di recupero pendenti per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno in caso di applicazione del Quadro Temporaneo o del Regolamento di Esenzione;
  - il contributo è erogato ai beneficiari da Finlombarda s.p.a. in un'unica erogazione a saldo dell'agevolazione, previa verifica della rendicontazione delle spese sostenute, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal provvedimento di autorizzazione all'erogazione delle risorse adottato dal dirigente regionale responsabile del procedimento;
  - Finlombarda s.p.a., nella fase di verifica della rendicontazione delle spese, può chiedere i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari. La mancata risposta da parte del Soggetto Beneficiario entro 15 (quindici) giorni di calendario dal ricevimento della richiesta sarà motivo di decadenza;
  - sono ammesse, senza obblighi di comunicazione al Responsabile del Procedimento, variazioni del budget di Progetto che prevedano uno spostamento compensativo della spesa tra le voci di cui al punto B.3 «Spese ammissibili e soglie minime di ammissibilità» non superiore al 25% del valore totale del Progetto ammesso all'atto della concessione, fatto salvo il rispetto dei vincoli e delle percentuali di cui al punto «B.3 Spese ammissibili e soglie minime di ammissibilità» e non sono ammesse variazioni al Progetto di qualsiasi altra natura;
  - nel caso di parziale realizzazione del Progetto, tenendo conto che deve essere realizzato e rendicontato almeno il 70% dell'investimento complessivo ammesso a contributo a pena di decadenza, il Contributo verrà rideterminato con provvedimento regionale;

Considerato altresì che le succitate Linee Guida per la rendicontazione stabiliscono:

- al punto 5.1 «Modalità di erogazione del contributo» lettera c), la verifica del mantenimento della sede attiva in Lombardia, indicata come sede di realizzazione del progetto ammesso a contributo;
- al punto 5.2 «Rideterminazione del contributo e variazioni progettuali» che la variazione della sede oggetto dell'intervento deve essere tempestivamente comunicata secondo le modalità ivi previste;

Preso atto che Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto gestore:

- con pec prot. n. O1.2022.12075 del 11 maggio 2022 ha proposto, in esito all'istruttoria della rendicontazione presentata dall'impresa ARTINESS s.r.l., come indicato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la rideterminazione del contributo da erogare in € 72.796,39 , per le motivazioni riportate nel suddetto allegato 1;
- ha verificato in sede di esame della rendicontazione, come da esiti riportati nella comunicazione pec prot. n. O1.2022.12075 del 11 maggio 2022 la regolarità contributiva (DURC) e l'assenza di ordini di recupero pendenti per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno in caso di applicazione del Quadro Temporaneo o del Regolamento di Esenzione;

Recepite, pertanto, le risultanze degli esiti dell'istruttoria della rendicontazione effettuata dal Soggetto Gestore e comunicate con la succitata pec e riportate nell' Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Dato atto che Finlombarda s.p.a., in qualità di Soggetto Gestore, in sede di erogazione dell'agevolazione è tenuta a verificare:

- il mantenimento dei requisiti di cui punto A.3 del Bando, ad eccezione della dimensione d'impresa e del periodo di attività di cui al capoverso 1 della lettera a) del punto A.3;
- la validità e la regolarità del DURC;
- l'assenza di ordini di recupero (visura DEGGENDORF);
- il mantenimento della sede attiva in Lombardia, indicata come sede di realizzazione del progetto ammesso a contributo;

Visto Il D.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni e che all'art. 9 prevede per gli aiuti individuali registrati e che hanno subito, successivamente alla registrazione, le variazioni di cui al comma 6 lett. a), b) e c), che le stesse siano tempestivamente inserite nel Registro nazionale degli aiuti di Stato da parte del soggetto concedente, con conseguente rilascio di un «Codice Variazione Concessione RNA – COVAR» da riportare nel provvedimento di variazione della concessione;

Attestato che la variazione dell'aiuto è stata inserita nel Registro nazionale aiuti ai sensi del d.m. 31 maggio 2017, n. 115 come da codice COVAR indicato nella tabella di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto necessario:

- rideterminare il contributo il contributo concesso con decreto 25 febbraio 2021, n. 2535 all'impresa ARTINESS s.r.l. come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- liquidare a Finlombarda SpA l'importo di € 72.796,39 ;
- autorizzare Finlombarda s.p.a. all'erogazione del contributo al beneficiario di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in subordine alla verifica:
  - della validità e regolarità del DURC;
  - del mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui punto A.3 del Bando;
  - dell'assenza di ordini di recupero (visura Deggendorf);
  - del mantenimento della sede attiva in Lombardia, indicata come sede di realizzazione del progetto ammesso a contributo;

Dato atto che il contributo dovrà essere erogato senza applicare la ritenuta di legge del 4% prevista al punto B1 del bando, ai sensi dell'art. 10 bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176;

Dato atto altresì che il presente provvedimento è trasmesso a Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto gestore della misura, ai fini dell'erogazione del contributo all'impresa ARTINESS s.r.l. ;

Preso atto che la rendicontazione del beneficiario oggetto del presente provvedimento, atta a dimostrare la liquidabilità della spesa, è pervenuta a Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto gestore, attraverso il sistema informativo Bandi on Line nella data indicata nella colonna «Data protocollo rendicontazione» dell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)»;

Dato atto che:

- il soggetto gestore Finlombarda SpA ha comunicato l'esito della rendicontazione con pec O1.2022.12075 del 11 maggio 2022;
- il presente provvedimento conclude il relativo procedimento oltre i termini di cui all'art. 2, comma 2 della legge 241/90 in ragione dell'ingente numero di pratiche da istruire;

Dato atto che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del d.d.s. 25 febbraio 2021, n. 2535 che ha approvato gli esiti istruttori delle domande presentate e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

Dato atto, altresì, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della l. 241/1990 che avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione al Tribunale ordinario nei termini di legge;

Dato atto infine che la tipologia di spesa oggetto del presente atto non prevede il CUP;

Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il r.r. 2 aprile 2001 n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta regionale e successive modificazioni ed integrazioni»;

Precisato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente pro tempore della U.O. Incentivi, Accesso al Credito e sostegno all'innovazione delle imprese secondo quanto indicato nel decreto 24 maggio 2021, n. 6949 e nella comunicazione del Direttore Generale della Direzione Sviluppo Economico prot. O1.2021.0038449 del 16 novembre 2021;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa:

1. di rideterminare l'agevolazione concessa con decreto 25 febbraio 2021, n. 2535 all'impresa ARTINESS s.r.l. come indicato nell'allegato1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di liquidare l'importo di € 72.796,39 a favore di FINLOMBARDA s.p.a. (codice 19905):

Beneficiario/ Ruolo	*Codice*	*Capitolo*	*Impegno*	*Imp. Perente*	*Da liquidare*
FINLOMBARDA - FINANZIARIA PER LO SVILUPPO DELLA LOMBARDIA S.P.A.	19905	14.01.203.14572	2022 / 44432 / 0		36.398,20
FINLOMBARDA - FINANZIARIA PER LO SVILUPPO DELLA LOMBARDIA S.P.A.	19905	14.01.203.14571	2022 / 44431 / 0		25.478,73
FINLOMBARDA - FINANZIARIA PER LO SVILUPPO DELLA LOMBARDIA S.P.A.	19905	14.01.203.14570	2022 / 44430 / 0		10.919,46

3. di autorizzare Finlombarda s.p.a.all'erogazione del contributo al beneficiario ARTINESS s.r.l. di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in subordine alla verifica, di validità e regolarità del DURC, del mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui punto A.3 del Bando, dell'assenza di ordini di recupero e del mantenimento della sede attiva in Lombardia indicata come sede di realizzazione del progetto ammesso a contributo;

4. di rendere noto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 241/90, che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario nei termini di legge;

5. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del d.d.s. 25 febbraio 2021, n. 2535 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

7. di trasmettere il presente provvedimento all'impresa interessata e a Finlombarda s.p.a. per gli adempimenti di competenza.

Il dirigente
Maria Carla Ambrosini

BANDO ARCHE' 2020 - ALLEGATO 1 DECRETO DI RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO. Beneficiario ARTINESS SRL - prog id 2339805

CF / P. I.	COR	CUP	Spese ammesse in concessione	Contributo concesso	Data protocollo rendicontazione	Esiti verifica DURC (Data Scadenza)	Esito verifica Deggendorf	Spese rendicontate	Spese approvate	Esito rendicontazione	Contributo erogabile	Economia	COVAR ridetermine	Motivo della ridetermina/motivo della decadenza
10293260963	4870277	E42C21001180008	182.454,20 €	75.000,00 €	08/01/2022	20/05/2022	SI	155.014,68 €	145.592,77 €	Ridetermina	72.796,39 €	-2.203,61 €	830440	Importo approvato rideterminato in relazione alle spese ammesse. Fatture n. 01/2021, 02/2021, 04/2021, 05/2021, 06/2021, 07/2021, 08/2021 non ammissibili ai sensi dell'art. 6.6 delle linee guida per la rendicontazione (Preparazione veicoli per omologazione); fattura n. 26/001 non ammissibile ai sensi dell'art. 6.3 delle Linee guida per la rendicontazione (linea riscaldamento per alimentazione di 2 aerotermi), non strettamente funzionale e necessaria all'installazione dei beni acquistati di cui alla voce di spesa 6.4; fattura n. 1222115053 importo ridotto per la non ammissibilità ai sensi dell'art. 6.6 delle linee guida per la rendicontazione, delle spese per presentazione della pratica per test completi su serbatoio; fattura n. 47/2021 importo ridotto per la non ammissibilità ai sensi dell'art. 6.6 delle linee guida per la rendicontazione (accreditamento della ditta XL Holding presso ministero dei trasporti italiano); fatture n. 24140785, 24140911, 24144026, 24144029, 24144923, 24146199 e 24147294 importo ridotto per la non ammissibilità ai sensi dell'art. 4.3.11 delle linee guida per la rendicontazione (tasse).

SPESE NON AMMESSE

Voce di spesa	Numero del documento	Data documento	Importo imputato sulla voce	Importo Approvato finale	Spese non ammissibili	Motivazione
1. Affitto di sedi produttive, logistiche, commerciali all'interno del territorio regionale; Corrispettivi per l'utilizzo di spazi di lavoro esclusivo o condiviso all'interno di strutture di supporto quali incubatori, acceleratori, spazi di coworking	01-092020-1B	21/09/2020	7.168,49 €	5.700,00 €	1.468,49 €	Importo ridotto per la non ammissibilità ai sensi dell'art. 6.1 delle Linee guida per la rendicontazione delle spese accessorie(recupero spese, spese riscaldamento, spese raffrescamento, spese imposte/rinnovo)
1. Affitto di sedi produttive, logistiche, commerciali all'interno del territorio regionale; Corrispettivi per l'utilizzo di spazi di lavoro esclusivo o condiviso all'interno di strutture di supporto quali incubatori, acceleratori, spazi di coworking	02-092020-1D	21/09/2020	3.200,00 €	2.700,00 €	500,00 €	Importo ridotto per la non ammissibilità ai sensi dell'art. 6.1 delle Linee guida per la rendicontazione delle spese accessorie (recupero spese, spese riscaldamento, spese raffrescamento)
1. Affitto di sedi produttive, logistiche, commerciali all'interno del territorio regionale; Corrispettivi per l'utilizzo di spazi di lavoro esclusivo o condiviso all'interno di strutture di supporto quali incubatori, acceleratori, spazi di coworking	03-122020-1B	04/12/2020	6.974,50 €	5.700,00 €	1.274,50 €	Importo ridotto per la non ammissibilità ai sensi dell'art. 6.1 delle Linee guida per la rendicontazione delle spese accessorie (recupero spese, spese riscaldamento, spese raffrescamento)
1. Affitto di sedi produttive, logistiche, commerciali all'interno del territorio regionale; Corrispettivi per l'utilizzo di spazi di lavoro esclusivo o condiviso all'interno di strutture di supporto quali incubatori, acceleratori, spazi di coworking	04-122020-1D	04/12/2020	3.385,99 €	2.700,00 €	685,99 €	Importo ridotto per la non ammissibilità ai sensi dell'art. 6.1 delle Linee guida per la rendicontazione delle spese accessorie(recupero spese, spese riscaldamento, spese raffrescamento)
1. Affitto di sedi produttive, logistiche, commerciali all'interno del territorio regionale; Corrispettivi per l'utilizzo di spazi di lavoro esclusivo o condiviso all'interno di strutture di supporto quali incubatori, acceleratori, spazi di coworking	05-032021-1B	08/03/2021	6.862,50 €	5.700,00 €	1.162,50 €	Importo ridotto per la non ammissibilità ai sensi dell'art. 6.1 delle Linee guida per la rendicontazione delle spese accessorie(recupero spese, spese riscaldamento, spese raffrescamento)

1. Affitto di sedi produttive, logistiche, commerciali all'interno del territorio regionale; Corrispettivi per l'utilizzo di spazi di lavoro esclusivo o condiviso all'interno di strutture di supporto quali incubatori, acceleratori, spazi di coworking	08-062021-1D	18/06/2021	3.216,20 €	2.716,20 €	500,00 €	Importo ridotto per la non ammissibilità ai sensi dell'art. 6.1 delle Linee guida per la rendicontazione delle spese accessorie(recupero spese, spese riscaldamento, spese raffrescamento)
1. Affitto di sedi produttive, logistiche, commerciali all'interno del territorio regionale; Corrispettivi per l'utilizzo di spazi di lavoro esclusivo o condiviso all'interno di strutture di supporto quali incubatori, acceleratori, spazi di coworking	06-032021-1D	08/03/2021	3.200,00 €	2.700,00 €	500,00 €	Importo ridotto per la non ammissibilità ai sensi dell'art. 6.1 delle Linee guida per la rendicontazione delle spese accessorie(recupero spese, spese riscaldamento, spese raffrescamento)
4. Acquisto e leasing di impianti di produzione, macchinari, attrezzature	HSC 02	22/10/2021	3.634,40 €	3.238,40 €	396,00 €	Importo ridotto per la non ammissibilità dei servizi aggiuntivi (contratto di assistenza esteso), tipologia di spesa non prevista per la voce 6.4
4. Acquisto e leasing di impianti di produzione, macchinari, attrezzature	HSC 01	23/06/2021	7.570,50 €	6.795,50 €	775,00 €	Importo ridotto per la non ammissibilità dei servizi aggiuntivi (estensione della garanzia a 3 anni), tipologia di spesa non prevista per la voce 6.4
8. Altri servizi di consulenza esterna specialistica (legale, fiscale)	Jacobacci 01	27/04/2021	5.200,00 €	3.040,57 €	2.159,43 €	Importo riparametrizzato nel rispetto della percentuale prevista ai sensi dell'art. 6.8 delle Linee Guida per la rendicontazione.
					9.421,91 €	

D.d.u.o. 15 giugno 2022 - n. 8507
2014IT16RFOP012 – Saldo – POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario III - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese - Azione III.3.B.1.2: creazione di occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri finalizzati ad attrarre investimenti e a promuovere accordi commerciali e altre iniziative attive di informazione e promozione rivolte a potenziali investitori esteri - Liquidazione con rideterminazione del contributo di € 9.036,79 all'impresa artesilva srl per la realizzazione del progetto id 2960860 – Contestuale economia di € 963,21 - CUP E21B21004560004 a valere sul bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle pmi alle fiere internazionali in Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO E
SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui citati Fondi;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013 e prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Regolamento UE n. 2020/972 del 2 luglio 2020), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti «de minimis»), 4 (calcolo dell'ESL) e 6 (controllo);
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, relativamente all'Allegato 1 «Definizione di PMI»;
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

Richiamato il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e con d.g.r. di presa d'atto n. X/3251 del 6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con:

- Decisione di esecuzione della CE C (2017) 4222 del 20 giugno 2017 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 31 luglio 2017, n. X/6983;
- Decisione di esecuzione della CE C (2018) 5551 del 13 agosto 2018 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 24 settembre 2018, n. XI/549;
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 274 del 23 gennaio 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 12 febbraio 2019, n. XI/1236;
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6960 del 24 settembre 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 4 ottobre 2019, n. XI/2253;
- Decisione di esecuzione della CE C (2020) 6342 dell'11 settembre 2020 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 28 settembre 2020, n. XI/3596;

Richiamati:

- la d.g.r. 22 luglio 2019, n.1968 che approvava, a valere sul POR FESR 2014-2020, Asse III Azione III.3.B.1.2, i criteri per l'emanazione di un bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia, prevedendo una dotazione finanziaria complessiva per la misura di € 4.200.000,00, individuando Finlombarda s.p.a. quale assistenza tecnica per la misura, per le fasi di strutturazione dell'iniziativa, istruttoria di ammissibilità delle domande e verifica delle rendicontazioni, e demandando alla Direzione Generale Sviluppo Economico l'emanazione l'adozione di tutti gli atti conseguenti;
- il d.d.u.o. 28 ottobre 2019, n. 15407 che approva il suddetto «Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia»;
- la d.g.r. 28 luglio 2020, n. 3431 che approva la revisione dei criteri applicativi per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia di cui, alla d.g.r. del 22 luglio 2019, n. 1968 al fine di far fronte alle esigenze di rilancio delle imprese e del settore fieristico a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Richiamato inoltre il d.d.u.o. 7 settembre 2020, n.10288 che approva la revisione del suddetto «Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia», secondo le indicazioni della d.g.r. 3431/2020, prevedendo:

- l'ammissione delle domande secondo una procedura valutativa a sportello, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 123/1998, e l'effettuazione dell'istruttoria secondo l'ordine cronologico di invio al protocollo delle domande;
- i termini di presentazione delle domande a partire dal 15 settembre 2020 e fino a esaurimento delle risorse;
- la verifica di ammissibilità formale delle domande a cura di Finlombarda s.p.a.;
- la valutazione di merito dei progetti a cura di un apposito Nucleo di Valutazione denominato da Regione Lombardia;
- il termine complessivo di 90 giorni dalla data di invio al protocollo della domanda per la conclusione dell'istruttoria;
- le caratteristiche dell'agevolazione nella forma di contributo a fondo perduto, il regime di aiuto e i progetti finanziabili che prevedono la partecipazione a una o più fiere con qualifica Internazionale, inserite nel calendario fieristico approvato da Regione Lombardia e che si svolgono in Lombardia;

Richiamati altresì i d.d.u.o:

- 21 gennaio 2022, n. 511 con il quale l'Autorità di Gestione nomina, a seguito del I Provvedimento organizzativo 2022, nell'ambito della Direzione Generale Sviluppo Economico, il Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «Affari legislativi, amministrativi e programmazione per lo sviluppo economico», quale Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 per le azioni III.3.a.1.1, III.3.b.1.1, III.3.b.1.2, - III.3.c.1.1, III.3.d.1.1, III.3.d.1.2 e III.3.d.1.3;
- 3 febbraio 2022, n. 1037 con il quale il dirigente Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020, a seguito del sopra citato provvedimento organizzativo, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, ha individuato il dirigente pro-tempore dell' Unità Organizzativa «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese» della medesima Direzione Generale, quale Responsabile di azione per la fase di verifica documentale e liquidazione della spesa relativa al Bando per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia di cui ai d.d.u.o. 28 ottobre 2019, n. 15407;

Richiamati inoltre:

- il d.d.g. 04 dicembre 2019, n. 17684 con cui è stato appro-

vato l'incarico a Finlombarda s.p.a. di «Assistenza tecnica relativa al bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia;

- il d.d.g. 30 gennaio 2020, n. 1019 con cui è stato costituito il Nucleo di Valutazione per l'istruttoria di merito del bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia;
- il d.d.g. 17 febbraio 2021, n. 2051 con cui il Nucleo suddetto, giunto a scadenza, è stato ricostituito;

Richiamati i d.d.u.o.:

- 18 novembre 2016, n. 11912 della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020 adozione del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) e ss.mm.ii.;
- 24 luglio 2020, n. 9018 Approvazione delle Linee Guida di rendicontazione del «Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia» (decreto 15407 del 28 ottobre 2019) e determinazioni in merito ai termini per la rendicontazione;

Richiamato il decreto del 22 dicembre 2021, n. 18158 con il quale è stata concessa l'agevolazione di seguito indicata:

ID	Proponente	Partita IVA	Investimento ammissibile	Agevolazione concessa	CUP	COR
2960860	ARTESILVA SRL	05546720961	25.828,12 €	10.000,00 €	E21B21004560004	7782071

Visti gli impegni di spesa di complessivi € 10.000,00 ripartiti come di seguito indicato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo
14.01.203.10839	2022	35757	€ 5.000,00
14.01.203.10855	2022	35758	€ 3.500,00
14.01.203.10873	2022	35759	€ 1.500,00

Richiamato il punto C.4 del «Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia» che stabilisce che:

- il contributo venga erogato da Regione Lombardia in un'unica soluzione a saldo, a seguito della rendicontazione finale da parte del soggetto beneficiario delle attività realizzate e delle spese sostenute entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione;
- Finlombarda provveda alla verifica della rendicontazione presentata e all'ammissibilità delle spese sostenute, riservandosi di chiedere chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari per lo svolgimento dell'istruttoria e che la mancata riposta da parte del soggetto beneficiario costituisce causa di decadenza dall'agevolazione;
- qualora le spese approvate risultino inferiori al valore dell'investimento inizialmente ammesso, l'agevolazione erogabile verrà proporzionalmente rideterminata;
- il soggetto beneficiario è tenuto a rendicontare spese ammissibili pari ad almeno il 60% del valore dell'investimento inizialmente ammesso e che in caso di spese ammissibili, rendicontate e validate, inferiori a tale soglia, l'agevolazione è soggetta a decadenza totale;

Richiamati, altresì:

- il punto C.4.a «*Caratteristiche della fase di rendicontazione*» che stabilisce, tra l'altro, che l'impresa richiedente presenti la rendicontazione finale delle attività realizzate, tramite il sistema informatico «Bandi Online», e delle spese sostenute con riferimento alla sede operativa attiva in Lombardia in cui è stato realizzato il progetto, entro 90 giorni dalla conclusione dell'ultima fiera prevista dal progetto approvato, o entro 90 giorni dalla comunicazione di assegnazione dell'agevolazione, laddove a tale data l'ultima fiera sia già conclusa, e in ogni caso entro il 31 marzo 2023, comprensiva della documentazione ivi prevista (Richiesta di erogazione del contributo, Relazione finale corredata da idonea documentazione fotografica, Riepilogo di dettaglio delle spese sostenute, copia dei giustificativi di spesa e di pagamento delle spese sostenute, Scheda di sintesi finale del progetto e spese di personale e generali riconoscibili a forfait, in applicazione delle opzioni semplificate dei costi di cui al Reg. (UE) 1303/2013 e Reg. (UE) 1046/18, in percentuale delle spese ammissibili, sostenute con riferimento alla sede operativa attiva in Lombardia);
- il punto C.4.b relativo alle variazioni che è possibile apportare al progetto approvato secondo le indicazioni previste nelle Linee Guida di rendicontazione;

Accertato che Finlombarda ha verificato che le spese ammissibili rispettano i criteri stabiliti dal «Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia» di cui al punto B.4 e dalle succitate Linee Guida di Rendicontazione;

Dato atto che la manifestazione fieristica MIART - FIERA INTERNAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA edizione 2021, inizialmente prevista dal 9 aprile 2021 all'11 aprile 2021 è stata successivamente spostata dall'organizzatore della stessa alle date dal 17 settembre al 19 settembre 2021;

Accertato che Finlombarda, in fase di esame della rendicontazione, ha verificato la validità della documentazione prevista al punto C.4. a) del bando;

Verificato che l'impresa richiedente ha mantenuto i requisiti di ammissibilità di cui al punto A.3 lettere b), c), d) fino all'erogazione dell'agevolazione e che all'atto della richiesta di erogazione dell'agevolazione è in possesso di almeno una sede operativa attiva in Lombardia;

Preso atto che Finlombarda, attraverso il sistema informativo regionale Bandi on Line, ha comunicato l'esito positivo dell'istruttoria della rendicontazione, da cui si evince che:

- il progetto realizzato è coerente con il progetto ammesso e sono stati raggiunti gli obiettivi previsti;
- la spesa rendicontata di € 20.081,76, interamente ammissibile, è inferiore alla spesa ammessa in fase di concessione di € 25.828,12 e che, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del succitato punto C.4 del bando, il contributo deve essere rideterminato in 9.036,79 €;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice identificativo della misura CAR: 17496 (13008)
- Codice identificativo dell'aiuto COR: 7782071
- Codice variazione concessione COVAR: 829082

Dato atto che in attuazione del dispositivo dell'art. 9, commi 6 e 7 del decreto n. 115/2017 sopra richiamato, ai fini dell'ottenimento del COVAR il sistema (RNA) ha rilasciato le visure di cui agli artt. 13 e 14 del Decreto medesimo inseriti nella procedura informativa Bandi on Line;

Verificato che il DURC dell'impresa, presente nella procedura Bandi on Line, attesta che il versamento dei contributi è regolare;

Attestato che la documentazione atta a dimostrare la liquidabilità della spesa è pervenuta attraverso il Sistema Informativo Regionale Bandi on Line in data 08 febbraio 2022 con protocollo O1.2022.0002550;

Dato atto che il bando in oggetto prevede:

- come requisito di ammissibilità di non avere alcuno dei soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del citato D.Lgs e che tale requisito debba essere mantenuto fino all'erogazione dell'agevolazione;
- tale requisito è verificato tramite l'acquisizione da parte di Finlombarda s.p.a. della Comunicazione Antimafia tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA);

Visto l'art. 83 del D.lgs. 159/2011, relativo all'ambito di applicazione della documentazione antimafia, il quale al comma 3 prevede che la documentazione antimafia non debba essere richiesta, tra gli altri casi, «per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro»;

Ritenuto pertanto che a partire dalla entrata in vigore della legge n. 27 del 24 aprile 2020 (30 aprile 2020) che ha modificato il richiamato art. 83, l'acquisizione della documentazione antimafia ai fini della concessione di contributi o ai fini della erogazione di importi non superiori alla soglia di 150.000 euro non è un adempimento obbligatorio;

Ritenuto, pertanto:

- di procedere alla liquidazione del contributo a fondo perduto spettante all'impresa ARTESILVA Partita IVA 05546720961 e codice beneficiario 1004201 per un importo pari ad 9.036,79 € come di seguito riportato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo
10839	2022	35757	€ 4.518,39
10855	2022	35758	€ 3.162,88
10873	2022	35759	€ 1.355,52

- di modificare gli impegni di spesa assunti con decreto n.18158 con conseguente economia per un importo totale pari ad € 963,21 come di seguito riportato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Modifica impegno
10839	2022	35757	- € 481,61
10855	2022	35758	- € 337,12
10873	2022	35759	- € 144,48

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento oltre il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione (8 febbraio 2022) di cui al punto C.4 comma 1. del bando in ragione dei carichi lavorativi;

Dato atto altresì che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto del 22 dicembre 2021, n. 18158 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

Precisato che presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente pro tempore della U.O. Incentivi, Accesso al Credito e sostegno all'Innovazione delle Imprese secondo quanto indicato nel d.d.u.o. 3 febbraio 2022, n.1037 sopra citato;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il Regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)»

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di rideterminare l'agevolazione concessa all'impresa ARTESILVA S.R.L. Partita IVA 05546720961 in € 9.036,79 per le motivazioni indicate in premessa;

2. di liquidare il contributo in conto capitale di € 9.036,79 spettante alla stessa impresa come di seguito riportato:

Beneficiario/ Ruolo	*Codice*	*Capitolo*	*Impegno*	*Imp. Perente*	*Da liquidare*
ARTESILVA SRL	1004201	14.01.203.10839	2022 / 35757 / 0		4.518,39
ARTESILVA SRL	1004201	14.01.203.10855	2022 / 35758 / 0		3.162,88
ARTESILVA SRL	1004201	14.01.203.10873	2022 / 35759 / 0		1.355,52

3. di modificare gli impegni di spesa con conseguente economia per un importo totale pari ad € 963,21 ripartiti come di seguito riportato:

Capitolo	*Anno Impegno*	*N. Impegno*	*Sub*	*Economia ANNO 2022*	*Economia ANNO 2023*	*Economia ANNO 2024*
14.01.203.10839	2022	35757	0	-481,61	0,00	0,00
14.01.203.10855	2022	35758	0	-337,12	0,00	0,00
14.01.203.10873	2022	35759	0	-144,48	0,00	0,00

4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 18158 del 22 dicembre 2021 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it);

6. di trasmettere il presente provvedimento all'impresa.

Il dirigente
Maria Carla Ambrosini